n. 6
novembre/dicembre
2020

tribuna finanziaria

CON IL PATROCINIO E L'EGIDA DI:

in PRIMO PIANO

Web da tassare

IN QUESTO NUMERO:

- Illegittimità dei decreti legge secondo la Corte Costituzionale
- Notifiche agli irreperibili
- Avviso di accertamento? Annullato con la dichiarazione giurata di un terzo
- La crisi del processo tributario durante la pandemia Covid 19
- Una violazione del codice della strada rilevata con autovelox non omologato rende legittima la sanzione?

...e molto altro!

Poste Italiane s.p.a. - Euro 20,00 - Registrazione al Tribunale di Milano N. 388 del 02/07/1994 - N°6/2020 novembre/dicembre
Informativa sulla privacy ex art. 13 D.lgs. 196/03 sul sito www.informativa196.it

La redazione augura a tutti i migliori auguri di un Santo, libero, Natale e felice, finalmente, nuovo Anno 2021

Direttore Responsabile
Cav. Franco Antonio Pinardi

Direttore Editoriale
Giuseppe Pasero

Comitato di redazione
Alessandro Arrighi, Domenico Caputo, Carla Melani, Franco Antonio Pinardi, Maurangelo Rana

Segreteria di redazione e revisione testi
Marica Pinardi, Panainte Raluca

Comitato tecnico-scientifico
Amedeo Luciano, Armosino Maria Teresa, Arrighi Alessandro, Barbera Francesca, Baresi Virgilio, Bellotti Alberto, Butera Guido, Busetto Bruno, Campanaro Alessandro, Canfora Giovanni, Caputo Domenico, Ciarlitto Grazia, De Tilla Maurizio, Fiore Francesco, Furia Enrico, Gallo Graziano, Gargani Giuseppe, Gasparro Giulio, Gisonna Gennaro, Germi Carlo, Paolo Giordani, Guazzone Franco, La Spina Emilia Maria, Leo Maurizio, Maruggj Gregorio, Marchioni Giuseppe, Mariano Marco, Marongiu Gianni, Marzano Antonio, Melani Carla, Molgora Daniele,Messina Gabriele, Pasero Giuseppe, Pinardi Franco Antonio, Maurangelo Rana, Aurora Renga, Rivolta Dario, Rustichelli Roberto, Scotti Vincenzo, Giancarlo Senese, Simonazzi Roberto, Trincanato Stefania, Villani Maurizio,Vingiani Luigi, Zarri Massimiliano

Hanno collaborato a questo numero
Caputo Domenico, Di Maria Elena Bagnato, Di Stefano Roberto, Melani Carla, Pinardi Franco Antonio, Maurizio Leo, Alessandra Rizzelli, Paolo Remer, Villani Alessandro, Antonella Villani, Villani Maurizio

Internet realizer
Soluzioni & Servizi Srl
Alessandro Falcetti
www.soluzioni-e-servizi.it
info@soluzioni-e-servizi.it

Tribuna finanziaria
www.tribunafinanziaria.it
redazione@tribunafinanziaria.it
www.cugit.it
www.magistraturatributaria.it

Impaginazione grafica, fotocomposizione e stampa:
Flavia Barbieri - Marco Pettenon srls
Affiliato autorizzato Mail Boxes Etc. 0016
via Bellotti, 4 - 20129 - Milano

Editore
Soluzioni & Servizi Srl
Via Cortina d'Ampezzo, 13 - 20139 Milano
Tel. 3519601822 - Fax 0248464213
info@soluzioni-e-servizi.it

Abbonamenti - Pubblicità nazionale
Soluzioni & Servizi Srl
Via Cortina d'Ampezzo, 13 - 20139 Milano
Tel. 3519601822 - Fax 0248464213
info@soluzioni-e-servizi.it

Chiuso in stampa 31 dicembre 2020
Autorizzazione del Tribunale di Milano
N. 388 del 2/7/1994 - Periodico bimestrale
Anno LIX - Numero 5/2020

Abbonamento semplice 120,00 € + iva
Sostenitore 200,00 € + iva
Benemerito 300,00 € + iva

Sommario n. 6/2020

FISCO / Tributi

❖ Web, da tassare la stabile virtuale 4
❖ Prime criticità del decreto semplificazione in materia di appalti pubblici 6
❖ Il giudicato nei confronti dell'agente della riscossione 10
❖ Approvato il decreto rilancio. La legittimità dei decreti legge secondo la Corte Costituzionale 11
❖ Notifiche agli irreperibili 16
❖ Presunzione di acquisto dei beni 18
❖ Hanno diritto all'esenzione IMU prima casa entrambi i coniugi che risiedono in Comuni diversi 20
❖ Cartella notificata via Pec: è valida in pdf? 21
❖ ICI-IMU: Abitazione principale e famiglia 23
❖ Nuovi controlli sui contanti e incassi 2020/21 al via da Agenzia Entrate. Cosa cambia 25
❖ La ripartizione degli utili della società semplice professionale 27
❖ Il dedalo del bonus frena la ripresa 28

GIUSTIZIA TRIBUTARIA / Processo Tributario

❖ Avviso di accertamento? Annullato con la dichiarazione giurata di un terzo 25
❖ La crisi del processo tributario durante la pandemia Covid 19 33
❖ La Presunzione nel diritto tributario 37

GIUSTIZIA CIVILE / Processo di pace

❖ Una violazione del codice della strada rilevata con autovelox non omologato rende legittima la sanzione? 44
❖ Automobilista al telefono, multa annullata perché i vigili erano in borghese 45
❖ Lesione del decoro architettonico 46
❖ Novità in materia condominiale 47
❖ Come contestare una multa al giudice di pace 49

C.G.d.P. / Vita associativa

❖ Una Giustizia malata: Giudici onorari in rivolta 52

NSC - nuovo Sindacato Carabinieri

❖ Disagio sociale, terrorismo, Covid 19 A cosa servono le parti sociali, come deve essere esserlo il sindacato, se reale 56
❖ Rivedere, ripensare le amministrazioni. La necessità delle parti sociali terze 58

Lo Spigolatore

❖ Giosuè Carducci e il colera a Piancastagnaio 60

Seguici sulle nostre pagine Facebook:
www.facebook.com/cugit
www.facebook.com/giudicidipace
www.facebook.com/tribunafinanziaria
….e ricorda: chi non comunica non esiste!

www.tribunafinanziaria.it

Iscriviti alle nostre Confederazioni dei Giudici Tributari e dei Giudici di Pace, partecipa così attivamente alla vita della giustizia tributaria e di pace per dare al Paese e ai cittadini tutti leggi migliori, maggiori garanzie, certezza del dirittto e delle libertà Costituzionali.
www.cugit.it - www.giustiziadipace.it

IUSTITIA EST NORMA VITAE AD PACEM

Organo Ufficiale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari - C.U.G.I.T.; della Confederazione Giudici di Pace - C.G.d.P; del Tribunale Arbitrale per l'Impresa il Lavoro e lo Sport – TAILS e del Nuovo Sindacato Carabinieri NSC. Periodico di informazione economico, fiscale, giuridico-tributaria e di prassi amministrativa, edita sotto l'alto patrocinio dell'U.F.E. Unione del Personale Finanziario in Europa, che rappresenta 40 sindacati operanti in 17 Paesi Europei in rappresentanza di oltre 450.000 dipendenti delle rispettive Amministrazioni fiscali e doganali; con l'egida dell'Associazione Nazionale per l'assistenza dei Finanziari e Pubblici Dipendenti dello Stato e Parastato A.N.A.F.I

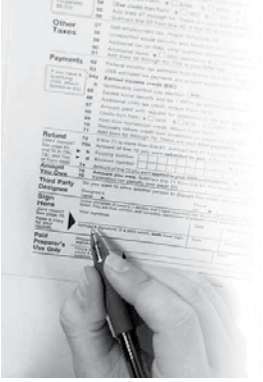

Web, da tassare la stabile virtuale

A cura del Prof. Maurizio Leo

La crescente digitalizzazione dei consumi rivoluziona quotidianamente la vita e le abitudini degli individui e con esse i modelli di organizzazione e gestione delle imprese. Tale inarrestabile processo comporta una rivisitazione dei radicati criteri di territorialità e sovranità fiscale. Non è un caso che il primo piano d'azione dell'ambizioso progetto Beps, elaborato in sede Ocse, ha riguardato proprio le "sfide fiscali" poste dal processo di digitalizzazione. Tema, questo, carico di implicazioni politiche e assai divisivo tra le due sponde dell'Atlantico (molte multinazionali dell'hi-tech condividono la bandiera a stelle e strisce). Emblematiche della difficoltà di elaborare proposte condivise in ambito internazionale sono proprio le conclusioni "aperte" e di compromesso dell'Action 1 del Beps, così come l'incapacità degli Stati Ue di traguardare risultati comuni: le proposte di direttive su web tax e presenza digitale significativa sono da tempo al palo, complice il veto di Paesi membri interessati dalla prospettiva di attrarre, a condizioni vantaggiose, i giganti del web. Situazione, questa, che, ancora una volta, solleva e rende evidente, in taluni casi, l'opportunità di modifica del processo decisionale comunitario in ambito fiscale, nel senso del possibile passaggio dall'unanimità alla maggioranza qualificata, come pure auspicato dalla Commissione Ue (Com(2019)8 final).

Del resto, proprio in questi giorni, il commissario Gentiloni ha fatto sentire la propria voce affinché l'Ocse superi finalmente l'attuale impasse e definisca regole condivise, minacciando altrimenti una risposta unilaterale dell'Ue. C'è da sperare che ciò accada realmente.

Il tema, non a caso, si tinge di attualità proprio nei giorni della pandemia, la quale ha aumentato le attività e i profitti dei giganti del web, spesso a discapito dell'"economia fisica", condizionata dal lockdown. Nei giorni del black friday il dibattito pubblico, anche in Italia, è stato nuovamente dominato dalla web tax (di fatto non ancora attiva nel nostro Paese per mancanza dei provvedimenti attuativi dell'amministrazione finanziaria), di cui pure si è invocato un potenziamento in termini di aliquota (si veda proposta di alcuni governatori di Regione).

Mi sia però consentito osservare che l'implementazione della "imposta sui servizi digitali", così come anche riscritta dalla legge di bilancio 2020, rappresenta pur sempre una soluzione di second best. Ciò non solo per la scarsa incisività dell'attuale misura, vista l'aliquota impositiva assai ridotta (3%), ma anche per il rischio di traslazione sugli utenti, cui potrebbe essere ribaltato il maggior "costo fiscale". Se ciò potrebbe, in qualche modo, perequare gli svantaggi dei concorrenti "fisici" che risentono dei costi di struttura e subiscono il free riding di quelli virtuali (quante paia di scarpe sono state comprate online dopo essere state provate in un negozio fisico?), non si tratta necessariamente della soluzione più adeguata, né di quella più facile da implementare.

Il dibattito "web tax sì, web tax no" spesso trascura che il nostro ordinamento già ammette la possibilità, a certe condizioni, di attrarre a tassazione il reddito prodotto dai giganti dell'hi-tech, ricostruendone la ricchezza generata in Italia, come già sta efficacemente accadendo con la proficua collaborazione di procure e amministrazione finanziaria.

Il presupposto è nell'articolo 162 del Tuir, in materia di stabile organizzazione, e in particolare in una norma (il comma 2, lettera f-bis), introdotta dal 2018, che consente la tassazione in Italia dei redditi prodotti da soggetti esteri tramite «una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consi-

stenza fisica nel territorio stesso».

La disposizione, dunque, ammette l'ipotesi di stabile organizzazione "digitale", non necessariamente dotata di una "apparente" consistenza fisica in Italia, come accade nel tipico modello di business dei giganti dell'online. Tuttavia, la concreta individuazione della stabile "digitale", in assenza di parametri normativi certi, non manca di sollevare perplessità e aprire zone d'ombra, che, unitamente al mancato efficace coordinamento con le norme convenzionali, sono il tipico strumento di legittimazione di condotte di aggiramento.

Sarebbe allora il caso di migliorare tale coordinamento ed eliminare gli elementi di indeterminatezza.
Si dovrebbe dare a essa maggiore efficacia, prevedendo meccanismi di automatismo nell'applicazione. Ad esempio, perché non fissare, sul modello delle norme di contrasto all'estero-vestizione, una presunzione legale relativa (con inversione dell'onere dalla prova in capo al contribuente) di "presenza digitale significativa", qualora siano superati certi parametri di attività e volume di affari in ambito "digitale", magari facendo tesoro delle disposizioni già adottate nel contesto dell'"imposta sui servizi digitali"? Ciò potrebbe poi essere completato con la previsione di una procedura ad hoc, in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria, che, salvaguardando le previsioni convenzionali e senza eccessivi oneri per il contribuente, consenta di individuare le stabili "virtuali" e, soprattutto, i parametri di attribuzione a esse del reddito tassabile in Italia.

Insomma, in attesa delle auspicabili evoluzioni internazionali (in primis il Pillar One) ritengo che la strada maestra per una tassazione equa e pienamente coerente con i fondamenti dell'imposizione internazionale sia quella del potenziamento della disciplina della stabile virtuale.

Prof. Maurizio Leo

Studio Leo Partner di Sole 24 ore

GRUPPO 24 ORE

SCEGLI IL VALORE AGGIUNTO DI PARTNER 24 ORE

Il network professionale del Sole 24 Ore che mette in contatto Commercialisti e Business Partner è il tuo miglior biglietto da visita.

ECCO CHI HA RECENTEMENTE ADERITO A PARTNER 24 ORE

NORD OVEST
PROFESSIONAL PARTNER

BERGAMO	ZAULI & ASSOCIATI STUDIO COMMERCIALE E LEGALE
DESIO	DEMASI VERONICA
DOMODOSSOLA	STUDIO ZIGIOTTI SRL
GENOVA	STUDIO B.R.M. COMMERCIALISTI & CONSULENTI DEL LAVORO
MILANO	SCARANOFUSCA SRL STP
TORINO	DARIO CERATI – STUDIO GE.CO. SAS
TORTONA	MANTERO MAURIZIO

NORD EST
PROFESSIONAL PARTNER

APPIANO SULLA STRADA DEL VINO	KANZLEI STUDIO KSAN SRL STP
BEVILACQUA	STUDIO MARTINA GOTTARDO
BOLZANO	PODINI & PARTNERS
CAMPOSAMPIERO	STUDIO CAVINATO
CARPI	FEDERICO CALIUMI
LAZISE	STUDIO GELMETTI SAS
LIMENA	STUDIO VALENTINI E ASSOCIATI SRL
OVARO	DARIO FABIO
PARMA	BANZI & PARTNERS SRL
SAN BONIFACIO	DELTA EMME S.P.A. - STUDIO MONZARDO DOTT. GIANCARLO

CENTRO
PROFESSIONAL PARTNER

ANCONA	STUDIO TRAPANESE STP DI TRAPANESE & SEBASTIANELLI SNC
FONDI	ALTA MOENIA TRUST COMPANY
MARCIANO DELLA CHIANA	STUDIO TRIBUTARIO BRACCIALI SRL STP
PESCARA	ANGELUCCI PIZZI STUDIO ASSOCIATO
POMEZIA	GIANLUCA LEGA
ROMA	BDL CONSULTING S.R.L.
ROMA	STUDIO LOMBARDO
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	STUDIO PEROTTI
TERNI	STUDIO COMMERCIALE FORTI
TERNI	STUDIO SEBASTIANI
VELLETRI	GLOBAL SEVEC S.R.L.

SUD
PROFESSIONAL PARTNER

APRICENA	DOTT. MAURO CIAVARRELLA
BARI	VINCENZO DOTT. SCARIMBOLO
CAGLIARI	STUDIO DOTT. ALESSANDRO BALLETTO
CATANIA	MURABITO & PARTNERS
NAPOLI	DR COMM ASSOCIATI
NAPOLI	STUDIO GALLOPPI LIBERTINO
NAPOLI	ASA SRLS DOTT.SSA ANNA SALVATO E AVV. ANDREA AVITABILE
NAPOLI	CAFASSO ESTERINO & C. S.R.L. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
NAPOLI	MAZIO MANAGEMENT & CONSULTING SRLS
NUORO	STUDIO MAMELI MURRU
NUORO	STUDIO COMMERCIALE ENRICO SPANU
SALERNO	DOTT. BALBI GIUSEPPE
SIRACUSA	STUDIO ZAPPALÀ
TORRE DEL GRECO	QUIRINO & ASSOCIATI COMMERCIALISTI
TORTOLÌ	GIUSEPPE DEMARA
TRAMUTOLA	GENUS STUDIO ASSOCIATO CRITONE IACOVINO
TREMESTIERI ETNEO	CONSULENTI RIUNITI

BUSINESS PARTNER NAZIONALI

WEALTH MANAGEMENT	ANIMA
WEALTH MANAGEMENT	AZIMUT
M&A ADVISORY	EK
CRISI D'IMPRESA	KFE
GESTIONE RISCHIO FISCALE	LEO ASSOCIATI
TRUST	Trust
DISCONTINUITÀ AZIENDALE E FAMILIARE	RUSSO DE ROSA ASSOCIATI
DISCONTINUITÀ AZIENDALE E FAMILIARE	VASAPOLLI & ASSOCIATI
VALUTAZIONE D'IMPRESA	salvidio & partners
CONSULENZA MANAGERIALE	STRATEGIC
CONSULENZA LEGALE RAPPORTI CON PA	STUDIO LEGALE DI PARGO
FINANZA AGEVOLATA	Warrant Hub

L'elenco completo di chi ha aderito a Partner 24 ORE è consultabile su **partner24ore.com**

Partner 24ORE

Prime criticità del decreto semplificazione in materia di appalti pubblici

A cura dell'Avv. Maurizio Villani e dell'Avv. Alessandro Villani

1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Il Decreto Legge n. 76/2020, c.d. "Decreto Semplificazioni", in vigore dal 17 luglio 2020, convertito dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020, ha previsto, tra le varie disposizioni normative atte a garantire la semplificazione e l'innovazione digitale (!!), anche una specifica modifica alla disciplina degli appalti pubblici, con particolare riferimento ai **motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016, c.d. "Codice dei Contratti Pubblici". Tale modifica è destinata ad incidere in modo fortemente negativo su tutti gli operatori economici che dal 17 luglio 2020 rischiano di essere esclusi da una procedura d'appalto qualora presentino irregolarità fiscali anche non definitive, causando gravi rischi economici e finanziari alle imprese partecipanti.**

Si rammenta, infatti, che **l'art. 8, comma 5, lettera b), del Decreto Semplificazioni**, nel modificare **l'art. 80, comma 4, quinto periodo, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016** (Nuovo Codice degli Appalti) ha previsto espressamente che ***"... all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali <u>non definitivamente accertati</u> qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande."***;

Così disponendo l'art. 8, comma 5, del D.L. 76/2020 ha di fatto modificato e reso più stringente la disciplina relativa ai motivi di esclusione recata dall'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, introducendo tra i casi di esclusione anche le **irregolarità fiscali non definitivamente accertate**. Più precisamente la nuova disposizione, così come riformata, riconosce alle stazioni appaltanti il potere discrezionale di escludere gli operatori economici dalle gare, nel caso in cui si viene a conoscenza di debiti fiscali anche non definitivi. Dunque, per causare l'esclusione di un operatore economico da una procedura d'appalto sarà adesso sufficiente un semplice accertamento, anche di tipo induttivo, riguardante un'irregolarità fiscale o contributiva che superi i 5 mila euro.

<u>Tuttavia, si ritiene opportuno sottolineare che la suddetta normativa, così come riformata dal Decreto Semplificazioni, presenta numerose criticità non solo all'interno della stessa norma, a causa di un contrasto interno tra il primo ed il quinto periodo del comma 4 del D.Lgs. 50/2016, ma anche per quanto attiene i profili comunitari nonché quelli di legittimità costituzionale, stante la potenziale lesione del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione.</u>

Questo perché un operatore economico sarà costretto a rinunciare al proprio diritto di difesa, costituzionalmente garantito, al solo fine di accedere ad una gara d'appalto, altrimenti preclusa qualora decidesse di instaurare un giudizio avverso un atto impositivo. Per di più, sotto questo aspetto, l'assurdo si verifica se l'operatore economico ha comunque instaurato il giudizio, vinto la causa e nulla deve al Fisco ma, in questo caso, è sufficiente che il giudizio sia pendente, persino in Cassazione, per bloccare la partecipazione alla gara di appalto.

In sostanza, vi è una palese lesione del diritto di difesa in quanto si costringe l'operatore economico a non istaurare un giudizio ma a pagare tutto e subito, seppure a rate, persino nell'ipotesi di intervenuta sospensione da parte dei giudici tributari o di

rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate a seguito di una sentenza favorevole immediatamente esecutiva, e il tutto al solo ed esclusivo fine di accedere ad una gara d'appalto, altrimenti preclusa.

2. CONTRASTI ALL'INTERNO DELLA NELLA NUOVA NORMA

Sul punto occorre evidenziare che una prima criticità si rinviene proprio all'interno della nuova disposizione dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 cosi come formulata dal Decreto Semplificazioni.
Infatti la modifica introdotta dall'art. 8, comma 5, del suddetto Decreto, nel limitarsi a sostituire solo il quinto periodo del comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, non ha affatto tenuto in considerazione i primi quattro periodi che, contrariamente a quanto disposto dalla novella normativa, prevedono tuttora, in quanto non modificati, che tra i casi di esclusione ad una procedura d'appalto vi sono le violazioni gravi definitivamente accertate.
Dunque, sorge un contrasto interno tra il primo periodo del comma 4, secondo cui l'operatore economico è escluso da una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, ed il quinto periodo del medesimo comma 4, che, così come modificato dal Decreto Semplificazioni, prevede che un operatore economico possa essere escluso da una procedura d'appalto anche se ha commesso violazioni gravi, non definitivamente accertate.
Per meglio comprendere la modifica apportata si ritiene opportuno porre a confronto il vecchio testo previgente del D.Lgs 50/2016 con il nuovo testo, così come modificato dal Decreto Semplificazioni:

TESTO PREVIGENTE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 - Art. 80, comma 4 - (Motivi di esclusione)

Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, **definitivamente accertate**, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. **Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.**

NUOVO TESTO VIGENTE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 - Art. 80, comma 4 - (Motivi di esclusione)

Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, **definitivamente accertate**, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. **Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.** Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. **Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.**

Orbene, **l'articolo 80, comma 4, del Codice degli Appalti nel suo testo previgente**, al primo paragrafo, disponeva che un operatore economico è escluso dalla partecipazione ad una procedura d'appalto **se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito**.

Il suddetto articolo precisa poi che costituiscono violazioni **definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione**. È però necessario che si tratti **di gravi violazioni, ovvero che si tratti di violazioni superiori a 5.000 euro** (limite fissato attraverso il rinvio **all'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973) ovvero che si tratti di violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)** o delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali.

Facendo, invece, riferimento al quinto periodo, oggetto di modifica, appare evidente come nella formulazione previgente dell'articolo 80 si prevedeva che il comma non si applica quando l'operatore economico ha comunque ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il Legislatore italiano, invece, con il Decreto Semplificazioni ha modificato e sostituito il suddetto periodo con l'introduzione **della "facoltà", riconosciuta alle stazioni appaltanti di poter escludere l'operatore economico dalle procedure d'appalto** ogni qual volta la stazione appaltante sia a conoscenza che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati e qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione.

Dunque, la modifica si aggiunge a quanto era, ed è ancora previsto dall'art. 80, comma 4, primo periodo, D.Lgs. n. 50/2016, in merito all'obbligo di esclusione dalla procedura d'appalto, generando un conflitto interno allo stesso comma.

Infatti nel primo periodo è previsto un **obbligo di esclusione** per le **irregolarità gravi definitivamente accertate**, mentre nel quinto periodo si prevede una **facoltà di esclusione anche per le irregolarità gravi non definitive**.

3. CRITICITÀ SOTTO L'ASPETTO COMUNITARIO

Occorre rammentare che la novella introdotta con **l'art. 8 del Decreto Semplificazioni** è nata nel tentativo di recepire i precetti comunitari delle direttive europee **n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE** e di rispondere alla **procedura di infrazione n. 2018/2273 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia con lettera del 24 gennaio 2019**.

Quest'ultima nasceva dalla constatazione che l'Italia non avesse recepito le predette direttive comunitarie le quali prevedono, **accanto all'ipotesi di esclusione obbligatoria per irregolarità fiscali definitivamente accertate, anche una "facoltà" di esclusione in tutti qui casi in cui la stazione appaltante fosse stata comunque a conoscenza della situazione di irregolarità fiscale dell'operatore economico**.

A riguardo, quello che si ritiene doveroso sottolineare è che il legislatore comunitario in nessuna delle direttive comunitarie ha mai previsto o citato le "**irregolarità non definitive**", condizione questa inserita solo dal Legislatore italiano.

A riguardo, **l'art. 38, par. 5** della direttiva **n. 2014/23/UE** recita testualmente:

"5. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione qualora siano a conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese in cui è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore."

Orbene, da una attenta lettura, si evince chiaramente che la facoltà riconosciuta alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere un operatore economico da una procedura d'appalto deve sempre e comunque scaturire da una **irregolarità definitiva** ovvero se ***"ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese in cui è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore."***

Dello stesso avviso, infatti, è anche la **direttiva**

europea n. 2014/24/UE, dove all'art. 57, paragrafo 2, si legge testualmente: ***"2. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice."***

Detto ciò, nella nuova formulazione dell'art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50 /2016, la novella normativa mira a superare la contestazione sollevata con la procedura di infrazione n. 2018/2273, andando ben oltre il disposto contenuto nelle suddette direttive comunitarie dove non si menziona minimamente alle irregolarità non definitive".

Orbene, l'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 nel testo finora vigente, non consentiva di escludere un operatore economico che ha violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali qualora tale violazione, non sia stata prima accertata da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo.

Viceversa, il nuovo comma 4 dell'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, così come riformato dal decreto Semplificazioni, introduce, sebbene ciò non fosse testualmente previsto dal legislatore europeo, il riferimento anche alle irregolarità fiscali "non definitivamente accertati".

Infatti, né le direttive europee n. 2014/23/UE e 2014/24/UE né la procedura d'infrazione contengono alcun riferimento diretto ed esplicito alle violazioni "non definitivamente accertate".

Tutt'al più quello che la procedura d'infrazione si limita a prevedere è che la violazione dell'obbligo di pagamento può anche "*non essere stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo*". Ciò però non significa necessariamente che la violazione dell'obbligo di pagamento debba provenire da "provvedimenti non definitivi", condizione questa inserita solo dal legislatore italiano.

In conclusione, l'introduzione di tale inciso **"non definitivamente accertati"** non può ritenersi conforme alla direttiva del legislatore comunitario e, di conseguenza, va eliminato.

4. CRITICITÀ SOTTO L'ASPETTO COSTITUZIONALE

Infine, il nuovo comma 4 dell'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, presenta anche criticità sotto l'aspetto costituzionale, con particolare riferimento all'art. 24 della Costituzione che garantisce il diritto di difesa. È evidente, infatti, come tale diritto verrebbe violato se solo si costringesse un operatore economico a pagare, ad esempio, tutto quanto richiesto con un avviso di accertamento appena notificato al solo fine di non essere escluso dalla partecipazione a un appalto pubblico.

Così facendo l'operatore economico non avrebbe grandissima scelta: solo il pagamento, infatti, per come potrebbe essere interpretata la norma, gli consentirebbe di sottrarsi all'esclusione dalla gara.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In conclusione, ritengo opportuno una sollecita correzione legislativa dell'art. 8, comma 5, lett b), del D.L. n. 76/2020, con la conseguente cancellazione della locuzione "non definitivamente accertati" e lasciando l'unica condizione sino ad oggi esistente e cioè che le gravi violazioni devono essere definitivamente accertate. Infatti, qualora la norma non venisse modifica porterebbe all'esclusione di molti operatori economici per il solo fatto di non aver ottemperato al pagamento dei debiti fiscali e contributivi richiesti con l'avviso di accertamento, anche non definitivo, e in assenza di qualsivoglia obbligo di pagamento.

Pertanto, solo modificando la suddetta norma si può evitare di aggravare pesantemente la situazione economica e finanziaria degli operatori economici, impedendogli di partecipare alle procedure di appalto sol perché gli uffici fiscali notificano accertamenti o cartelle esattoriali che potrebbero essere totalmente annullati dalle Commissioni Tributarie.

Tutti gli imprenditori, con le rispettive Associazioni di categoria, sono fortemente preoccupati perché gli si impedisce di partecipare alle gare di appalto una volta notificato l'avviso di accertamento, anche non definitivo, per cui sono costretti a pagare tutto e subito anche se gli accertamenti sono stati annullati in primo grado e in secondo grado ma pendenti in Cassazione.

Avv. Maurizio Villani
Avv. Alessandro Villani

Il giudicato nei confronti dell'agente della riscossione

A cura dell'Avv. Maurizio Villani e dell'Avv. Alessandro Villani

Il giudicato formatosi tra il contribuente e l'Agente della Riscossione spiega in ogni caso effetti anche nei confronti dell'ente impositore.
Durante l'attività di riscossione l'ente impositore conserva la propria qualità di creditore, ma la legge sancisce una scissione fra la titolarità del credito e la legittimazione all'esercizio delle azioni e delle tutele correlate alle situazioni giuridiche soggettive nascenti dal rapporto di imposta, spettando queste ultime all'Agente della Riscossione.
Ne deriva, sul piano processuale, la sostituzione dell'Agente della Riscossione all'ente impositore e, conseguentemente, l'operatività nei confronti dell'Agenzia delle Entrate del giudicato formatosi nella lite tributaria fra il contribuente e l'Agente della Riscossione, indipendentemente dalla denuntiatio lítis all'Agenzia, la quale potrà unicamente rilevare nel rapporto interno ex art. 39 D. Lgs. n. 112 del 1999 (sulla scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario e sulle conseguenze processuali di tale configurazione si erano già pronunciate **Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1748 del 06/05/1975; Cass, Sez. 1, Sentenza n. 3328 del 13/06/1979).**
In altri termini, «il concessionario è il soggetto legittimato ad agire, in nome proprio e per conto del titolare del credito stesso, per il compimento delle attività processuali di natura esecutiva, funzionali alla riscossione coattiva delegata, integrando la fattispecie uno dei casi fatti salvi dall'art. 81 cod. proc. civ.» (da ultimo, Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 24789 del 09/10/2018).
Di conseguenza, le pronunce (anche di segno negativo) rese nei giudizi instaurati contro l'Agente della Riscossione spiegano effetti anche nei confronti dell'ente impositore, indipendentemente dalla sua partecipazione al processo, la quale deve essere sollecitata dall'Agente, a norma dell'art. 39 D. Lgs. n. 112 del 1999 («nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi»), ma non costituisce requisito per l'opponibilità delle statuizioni.
Diversamente opinando, per considerare inutiliter data la sentenza resa senza la partecipazione al giudizio dell'ente impositore, occorrerebbe ipotizzare un litisconsorzio necessario tra quest'ultimo e l'Agente della Riscossione, ma ciò si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza costante di legittimità (Cass., Sezioni Unite, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007: «**L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell›ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l›ente creditore»**).
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione, l'Agente della Riscossione ha soltanto l'obbligo di effettuare all'ente impositore la denuntiatio litis ex art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 («con qualunque modalità», secondo Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9250 del 03/04/2019), in mancanza della quale risponde in proprio della lite.
Peraltro, sarebbe illogico concludere che l'ente impositore possa fare proprio l'esito favorevole della lite e considerare inter alios - e inopponibile - quello sfavorevole, sia perché in quest'ultimo caso il contribuente non trarrebbe alcun concreto beneficio dalla decisione resa (dato che l'ente potrebbe sempre reiterare gli atti anche in caso di riconosciuta insussistenza della pretesa tributaria), sia - e soprattutto - perché si determinerebbe una situazione in cui l'ente impositore non avrebbe mai un effettivo interesse a partecipare alla lite a seguito di denuntiatio (posto che l'esito favorevole all'Agente della Riscossione gli gioverebbe mentre quello sfavorevole gli sarebbe inopponibile).
In tal senso, correttamente, Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile – ordinanza n. 31476, depositata il 03 dicembre 2019.

Avv. Maurizio Villani
Avv. Alessandro Villani

Approvato il decreto rilancio. La legittimità dei decreti legge secondo la corte costituzionale

A cura dell'Avv. Maurizio Villani e dell'Avv. Alessandro Villani

In materia tributaria si ricorre spesso ai decreti-legge, come avvenuto durante il periodo di pandemia da COVID-19 con il:

1. decreto legge n. 18 del 17/03/2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 (Decreto CURA ITALIA di 127 articoli);

2. decreto legge n. 23 dell'08/04/2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 40 del 05 giugno 2020 (Decreto LIQUIDITÀ di 44 articoli);

3. decreto-legge n. 34 del 19/05/2020, convertito con modifiche dalla Legge di conversione approvata con la fiducia dal Senato giovedì 16/07/2020 (Decreto RILANCIO di 266 articoli e 971 pagine; servono 155 decreti attuativi).

A questo punto, è opportuno controllare se il decreto-legge ha scrupolosamente rispettato le condizioni previste dalla legge, soprattutto alla luce dei principi giuridici dettati dalla Corte Costituzionale.

L'art. 77, secondo comma, della Costituzione stabilisce che:

"Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni".La Corte Costituzionale, con le sentenze che commenteremo, ha stabilito che il decreto-legge, per essere legittimo, deve rispettare le tassative condizioni della necessità ed urgenza e della omogeneità degli argomenti trattati.

Inoltre, la Corte Costituzionale, mutando un precedente orientamento, con le sentenze n. 116 del 2006, n. 171 del 2007, n. 128 del 2008 e n. 355 del 2010, ha precisato che la legge di conversione non ha efficacia sanante di eventuali vizi del decreto-legge e che le disposizioni della legge di conversione in quanto tali non possono essere valutate, sotto il profilo della legittimità costituzionale, autonomamente da quelle del decreto stesso. Inoltre, seguendo il più recente orientamento della Corte Costituzionale, va ulteriormente precisato che la valutazione in termini di necessità e di urgenza deve essere indirettamente effettuata per quelle norme, aggiunte dalla legge di conversione del decreto-legge, che non siano del tutto estranee rispetto al contenuto della decretazione d'urgenza; mentre tale valutazione non è richiesta quando la norma aggiunta sia eterogenea rispetto a tale contenuto (sentenza n. 355/2010 della Corte Costituzionale).

Infine, l'art. 77, terzo comma, della Costituzione prevede che:

"I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti".

Ciò, per esempio, si è verificato con l'art. 1, comma 2, della legge n. 27 del 24/04/2020, che ha stabilito che: "I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14".

A - PRESUPPOSTI DI NECESSITÀ ED URGENZA

La Corte Costituzionale, con giurisprudenza costante sin dal 1995 (**sentenza n. 29 del 1995**), ha affermato che l'esistenza dei requisiti della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza può essere oggetto di controllo di costituzionalità.

La straordinarietà del caso, tale da imporre la necessità di dettare con urgenza una disciplina in proposito, può essere dovuta ad una pluralità di situazioni (come, per esempio, eventi naturali, comportamenti umani ed anche atti e provvedimenti di pubblici poteri) in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi (**sentenza n. 171 del 2007 della Corte Costituzionale**).

La Corte Costituzionale ha sempre ritenuto che il difetto dei presupposti di legittimità della decretazione d'urgenza, in sede di scrutinio di costituzio-

nalità, deve risultare evidente, come per esempio in presenza dello specifico fenomeno della reiterazione dei decreti-legge non convertiti (sentenza n. 360 del 1996 della Corte Costituzionale).
Inoltre, come scritto in precedenza, la legge di conversione non può mai sanare i vizi del decreto-legge, altrimenti si attribuirebbe in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie (sentenza n. 171 del 2007, già citata e sentenza n. 128 del 2008).
Infatti, il carattere peculiare della legge di conversione comporta anche che il Governo, stabilendo il contenuto del decreto-legge, sia nelle condizioni di circoscrivere, sia pure indirettamente, i confini del potere emendativo parlamentare.
Pertanto, gli equilibri che la Costituzione instaura tra Governo e Parlamento impongono di ribadire che la possibilità, per il Governo, di ricorrere al decretolegge deve essere realmente limitata ai soli casi straordinari di necessità ed urgenza di cui al citato art. 77, secondo comma, Cost. (sentenza n. 154 del 2015 della Corte Costituzionale).

B - PRINCIPIO DI OMOGENEITÀ

La Corte Costituzionale, tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità ed urgenza di provvedere, ha individuato la "**evidente estraneità**" della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita (**sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, già citate; sentenza n. 22 del 2012**).
La giurisprudenza sopra richiamata collega il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'art. 77, secondo comma, Cost., ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico.
La urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare.
Da quanto detto si trae la conclusione che la semplice immissione di una disposizione nel corpo di un decreto-legge oggettivamente o teleologicamente unitario non vale a trasmettere, per ciò solo, alla stessa il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità.
L'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed "i provvedimenti provvisori con forza di legge", di cui alla norma costituzionale citata.
Il presupposto del "caso" straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno.
L'art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) - là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge "deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo" - pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti alla Corte Costituzionale, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento.
I cosiddetti decreti "**milleproroghe**", che, con cadenza ormai annuale, soprattutto in materia tributaria, vengono convertiti in legge dalle Camere, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie diversi - che richiedono interventi regolatori di natura temporale.
Del tutto estranea a tali interventi è la disciplina "a regime" di materie o settori di materie, rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all'art. 71 Cost.
Ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza,

le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati.

Risulta, invece, in contrasto con l'art. 77 Cost. la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei.

La necessaria omogeneità del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento politico, operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessità e urgenza, deve essere osservata dalla legge di conversione.

Il principio della sostanziale **omogeneità** delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è pienamente recepito dall'art. 96-bis, comma 7, del regolamento della Camera dei deputati, che dispone: **"Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge".**

Sulla medesima linea si colloca la lettera inviata il 7 marzo 2011 dal Presidente del Senato ai Presidenti delle Commissioni parlamentari, nonché, per conoscenza, al Ministro per i rapporti con il Parlamento, in cui si esprime l'indirizzo "di interpretare in modo particolarmente rigoroso, in sede di conversione di un decreto-legge, la norma dell'art. 97, comma 1, del regolamento, **sulla improponibilità di emendamenti estranei all'oggetto della discussione", ricordando in proposito il parere espresso dalla Giunta per il regolamento l'8 novembre 1984, richiamato, a sua volta, dalla circolare sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997.**

Peraltro, il suddetto principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 74 Cost., ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4 (Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura), e ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge.

Si deve ritenere che l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dallo stesso art. 77, secondo comma, Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario.

Innanzitutto, il disegno di legge di conversione del decreto-legge appartiene alla competenza riservata del Governo, che deve presentarlo alle Camere "il giorno stesso" della emanazione dell'atto normativo urgente (evitando la sibillina formula "**salvo intese**").

Anche i tempi del procedimento sono particolarmente rapidi, giacché le Camere, anche se sciolte, sono convocate appositamente e si riuniscono entro cinque giorni.

Il Parlamento è chiamato a convertire, o non, in legge un atto, unitariamente considerato, contenente disposizioni giudicate urgenti dal Governo per la natura stessa delle fattispecie regolate o per la finalità che si intende perseguire.

In definitiva, l'oggetto del decreto-legge tende a coincidere con quello della legge di conversione.

Non si può tuttavia escludere che le Camere possano, nell'esercizio della propria ordinaria potestà legislativa, apportare emendamenti al testo del decreto-legge, che valgano a modificare la disciplina normativa in esso contenuta, a seguito di valutazioni parlamentari difformi nel merito della disciplina, rispetto agli stessi oggetti o in vista delle medesime finalità.

Il testo può anche essere emendato per esigenze meramente tecniche o formali.

Ciò che esorbita invece dalla sequenza tipica profilata dall'art. 77, secondo comma, Cost., è l'alterazione dell'omogeneità di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario, ove questo, a sua volta, possieda tale caratteristica.

In definitiva, l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa può certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione.

Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente,

non possono collegarsi a tali condizioni preliminari **(sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge.**
La Costituzione italiana disciplina, nelle loro grandi linee, i diversi procedimenti legislativi e pone limiti e regole, da specificarsi nei regolamenti parlamentari. Il rispetto delle norme costituzionali, che dettano tali limiti e regole, è condizione di legittimità costituzionale degli atti approvati, come la Corte Costituzionale ha già affermato a partire dalla **sentenza n. 9 del 1959**, nella quale ha stabilito la propria **"competenza di controllare se il processo formativo di una legge si è compiuto in conformità alle norme con le quali la Costituzione direttamente regola tale procedimento".**

In sostanza, la valutazione è sempre rimessa alla discrezionalità delle Camere e può essere sindacata dinanzi la Corte Costituzionale soltanto se essa sia affetta da manifesta irragionevolezza o arbitrarietà ovvero per mancanza evidente dei suesposti presupposti (sentenza n. 116 del 2006 della Corte Costituzionale).
Sul principio di omogeneità, quale nesso funzionale tra le disposizioni del decreto-legge e quelle introdotte nella legge di conversione, si citano le seguenti ulteriori pronunce della Corte Costituzionale:

- **sentenza n. 128 del 30/04/2008;**
- **ordinanza n. 34 del 06/03/2013;**
- **sentenza n. 32 del 25/02/2014;**
- **sentenza n. 251 del 07/11/2014;**
- **sentenza n. 154 del 15/07/2015;**
- **sentenza n. 181 del 16/07/2019;**
- **sentenza n. 226 del 29/10/2019;**
- **sentenza n. 247 del 04/12/2019;**
- **ordinanza n. 274 del 18/12/2019;**
- **ordinanza n. 275 del 18/12/2019.**

Così, per esempio, la Corte Costituzionale, nei seguenti casi, ha dichiarato l'**illegittimità dei decreti legge** per non aver rispettato il requisito dell'omogeneità, con l'introduzione di norme totalmente "**estranee**" o addirittura "**intruse**":
1. decreto-legge n. 272/2005, perché in tema di Polizia di Stato si sono inserite norme sulla tossicodipendenza (sentenza n. 32 del 2014 cit.);

2. decreto-legge n. 248/2007, perché un conto è la proroga urgente dei termini e ben altro è la decisione circa l'ampiezza delle competenze di una categoria professionale (sentenza n. 154 del 2015 cit.);

3. decreto-legge n. 119/2018, perché in una materia tributaria non si possono inserire norme in materia sanitaria (sentenza n. 247/2019 cit.);

4. decreto-legge n. 225/2010, perché, sempre in materia tributaria, non si possono inserire norme relative al Servizio Nazionale della Protezione Civile (sentenza n. 22 del 2012 cit.);

5. decreto-legge n. 262/2006, perché, sempre in materia tributaria e finanziaria, nessun collegamento è ravvisabile tra tali premesse e la previsione dell'esproprio del Teatro Petruzzelli di Bari (**sentenza n. 128 del 2008 cit.**).

In definitiva, per rilevare o meno l'illegittimità costituzionale di un decretolegge, soprattutto nella materia tributaria, bisogna controllare che le disposizioni **siano coerenti con quelle originarie**, essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato dell'art. 77 citato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato **per scopi estranei** a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare (**sentenze n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 più volte citate**).

Infine, secondo me, è opportuno segnalare questo importate ed interessante passo della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25506 del 30 novembre 2006:
"Nel caso di specie, poi, non è facile distinguere l'amministrazione finanziaria, parte in causa, dal legislatore, posto che la norma interpretativa è stata approvata con decreto legge del governo, convertito in una legge, la cui approvazione è stata condizionata dal voto di fiducia al governo. Tanto che se fosse stato diverso l'orientamento del Collegio (rispetto alla scelta legislativa), non ci si sarebbe potuto esimere dal valutare la compatibilità della procedura di approvazione dell'art. 36, comma 2, d.l. 223/2006, con il parametro costituzionale di cui all'art. 111 della Costituzione, che presuppone una posizione di parità delle parti nel processo, posto che, nella specie, l'amministrazione finanziaria ha avuto il privilegio di rivestire il doppio ruolo di parte in causa e di legislatore e che, in questa seconda veste, nel corso del giudizio ha dettato al giudice quale dovesse essere, pro domo suo, la corretta interpretazione della norma sub iudice.

L'intervento è apparso inopportuno anche perché la pubblica amministrazione, anche quando è parte in causa, ha sempre l'obbligo di essere e di apparire imparziale, in forza dell'art. 97 Cost.".
In ogni caso, le misure di emergenza non devono diventare la regola.

C - ECCEZIONI DI INCOSTITUZIONALITÀ DEGLI ULTIMI DECRETI LEGGE

Anche alla luce delle considerazioni giuridiche di cui sopra, oggi, analizzando gli ultimi decreti-legge, **si possono sollevare eccezioni di incostituzionalità**, ribadendo il principio, già in precedenza espresso, che è del tutto estranea agli interventi con decreti-legge la disciplina "a regime" di materie o settori di materie rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che possono, quindi, essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa ordinaria di cui all'art. 71 Cost. (**sentenza n. 22 del 2012 della Corte Costituzionale, più volte citata**).

1. Art. 29, comma 1, decreto-legge n. 23 dell'08 aprile 2020, già citato.

Il suddetto articolo interviene in materia **di processo tributario** con una disposizione **"a regime",** come tale incostituzionale, obbligando le parti processuali, che si sono costituite con modalità analogiche, a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, **esclusivamente** con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23/12/2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.

2. Art. 29, comma 2, decreto-legge n. 23 dell'08 aprile 2020, già citato.

Anche il suddetto articolo interviene in materia di processo tributario, con una disposizione **"a regime", come tale incostituzionale**, stabilendo che la sanzione in tema di contributo unificato, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite PEC **nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, mediante deposito presso l'ufficio**.

3. Art. 135, comma 2, decreto-legge n. 34 del 19/05/2020, già citato.

Il suddetto articolo interviene in materia di **giustizia tributaria** con una disposizione **"a regime", come tale incostituzionale**, stabilendo il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo del collegamento da remoto delle parti processuali, peraltro rinviando ad uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, con ciò dimostrando che manca la necessità e l'urgenza.

4. Art. 157, comma 1, decreto-legge n. 34 del 19/05/2020, già citato.

Con il suddetto articolo, il Governo, derogando all'art. 3, ultimo comma, della legge n. 212 del 27/07/2000 (c.d. Statuto dei Diritti del Contribuente), per gli avvisi di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, ha stabilito **l'emissione** degli stessi atti entro il 31/12/2020 **e la notifica nel periodo compreso tra il 01 gennaio ed il 31 dicembre 2021.**

In tal modo, il Governo prorogando di un anno i termini di decadenza per gli accertamenti relativi all'anno 2015 (anno 2014 per omesse dichiarazioni) ha dimostrato la mancanza della necessità ed urgenza.

Inoltre, mentre al contribuente sono stati concessi soltanto **64 giorni** di sospensione per gli atti processuali (art. 83, comma 2, decreto legge n. 18 cit.), proprio per la necessità ed urgenza di intervenire, agli uffici fiscali, invece, la cui attività amministrativa è stata sospesa soltanto per 85 giorni (art. 67, comma 1, decretolegge n. 18 cit.), è stato prorogato di un anno il termine di decadenza (**creando una disparità di trattamento incostituzionale, ai sensi per gli effetti dell'art. 3 della Costituzione**).
Oltretutto, l'art. 67, comma 4, cit. non ha ritenuto applicabile l'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 24/09/2015, ma soltanto il comma 1 del citato articolo che prevede una sospensione corrispondente allo stesso periodo di tempo concesso; pertanto, agli uffici fiscali doveva essere concesso soltanto una proroga della decadenza di 85 giorni e non di un anno per la notifica degli avvisi di accertamento, proprio in riferimento al succitato art. 12, comma 1.
Senza considerare, infine, che, ancora una volta, è stato derogato ed ignorato lo Statuto dei Diritti del Contribuente, soprattutto oggi in occasione dei 20 anni dalla sua approvazione (27 luglio 2000).
Bel modo di festeggiare il compleanno!

Avv. Maurizio Villani
Avv. Alessandro Villani

Notifiche agli irriperibili

A cura dell'Avv. Maurizio Villani e dell'Avv. Alessandro Villani

Si precisa che, ai sensi dell'art. 26, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, (anche) nella prima formulazione, la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte dell'agente della riscossione, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oltre che nelle forme ordinarie per il tramite di un intermediario (quale, innanzitutto, l'ufficiale giudiziario) **(cfr. Cass., ord. 13 luglio 2017, n. 17248; Cass. 19 marzo 2014, n. 6395).** La facoltà riconosciuta all'agente della riscossione alla notifica «diretta» delle cartelle esattoriali e, più in generale, la previsione di un regime differenziato della riscossione coattiva è stata ritenuta coerente con il dettato costituzionale, avuto riguardo alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione e alla strumentalità di tale attività al regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato, in relazione all'esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale **(cfr. Corte Cost., 23 luglio 2018, n. 175).** Il successivo terzo comma del richiamato art. 26 aggiunge che, nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., ossia di **irreperibilità** del destinatario dell'atto o rifiuto di riceverne la copia, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune. Tale disposizione di legge stabilisce, al primo comma, che «La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: [...] e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione».

Con sentenza n. 258 del 22 novembre 2012, la Corte Costituzionale ha ritenuto necessario restringere la sfera di applicazione del combinato disposto degli artt. 26, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. n. 600 del 1973 alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario «assolutamente» irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario «relativamente» irreperibile, previsto dall'art. 140 cod. proc. civ., che rimane assoggettato alla disciplina di tale ultimo articolo, per effetto del richiamo operato dal primo alinea del primo comma dell'art. 60 (cfr., sul punto, Cass. 26 novembre 2014, n. 25079).

Ciò posto, si osserva che la nozione di inesistenza della notificazione deve essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione, quali il caso di totale mancanza materiale dell'atto ovvero di attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto **(cfr. Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916).**

Tale principio è applicabile alla notifica della cartella di pagamento e conduce a ritenere che ogni ipotesi di difformità della notifica dal modello legale - fatta eccezione per i casi di assenza degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione -, ricadono nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo (in tale senso, Cass. 28 ottobre 2016, n. 21865).

Pertanto, l'omesso compimento delle formalità imposte dall'art. 140 c.p.c. in occasione della notifica di una cartella di pagamento determina un vizio di nullità sanabile, per raggiungimento dello scopo (cfr., in tema, Cass. 26 febbraio 2019, n. 5556).

Infatti, la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, avuto riguardo al rinvio disposto dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 alle norme sulle notificazioni nel processo civile **(cfr. Cass. 31 ottobre 2018, n. 27651; Cass. 13 gennaio 2016, n. 384)**.

Così, per esempio, nel ritenere inesistente la notifica della cartella di pagamento perché eseguita direttamente dall'agente della riscossione e non assistita

dalla prova del compimento dei relativi adempimenti, non si fa corretta applicazione dei richiamati principi di diritto. Infine, giova rammentare che nel giudizio tributario il divieto di proporre nuove eccezioni, in sede di gravame, previsto all'art. 57, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (**cfr. Cass., ord., 29 dicembre 2017, n. 31224; Cass., ord., 22 settembre 2017, n. 22105).** In particolare, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello non limita la possibilità di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un'eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico **(così, Cass., ord. 7 giugno 2013, n. 14486; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3338).**

Avv. Maurizio Villani
Avv. Alessandro Villani

Nulla la notifica al familiare non convivente: rileva il certificato di residenza e non la dichiarazione del postino

Immagina di abitare insieme a tua madre che, da alcuni anni, ti ospita in casa sua. Per questioni fiscali, hai fissato la residenza in un altro immobile di tua proprietà. Un giorno arriva il portalettere a consegnarti una raccomandata ma, non trovandoti, affida la busta a tua madre che, rimasta nell'appartamento, si dice disponibile a dartela non appena tornerai. Intende, in questo modo, farti un favore per evitarti di dover andare all'ufficio postale a ritirare la giacenza. In realtà, per una dimenticanza, vieni informata del fatto solo dopo diverse settimane. Scopri in quel momento che la busta conteneva una cartella di pagamento e che, nel frattempo, i giorni per fare ricorso - in tutto 60 dal ricevimento dell'atto - sono decorsi. Cosa puoi fare per difenderti e riprendere in mano la situazione? È valida la notifica al domicilio e non alla residenza? La raccomandata può essere consegnata al familiare se la residenza dell'effettivo destinatario è diversa? La questione è stata affrontata dalla Cassazione ieri. L'ordinanza affronta il ricorrente problema della notifica a un familiare.

Notifica a familiare convivente: valida?
La notifica fatta a un familiare convivente è valida solo se questi ha più di 14 anni e non è palesemente incapace di intendere e volere. Chiaramente il destinatario dell'atto deve essere momentaneamente assente. Se invece dovesse essere irreperibile o trasferitosi altrove, il postino non è legittimato a consegnare la busta a soggetto diverso (di tanto parleremo meglio più in avanti). **Il familiare deve essere un convivente stabile e non occasionale.** Non deve quindi, per ragioni di ospitalità, trovarsi solo momentaneamente nell'abitazione del destinatario dell'atto. Il familiare convivente non è obbligato a ritirare la raccomandata per conto del destinatario e, se decide di non farlo, il postino immette nella buca delle lettere l'avviso di giacenza. La busta viene quindi conservata presso l'ufficio postale, per consentirne il ritiro, per 30 giorni. Se invece il familiare convivente decide di ritirare la raccomandata per conto del destinatario, l'atto si considera regolarmente consegnato. Solo nel caso in cui si tratti di atti giudiziari e la notifica – anziché essere curata dal postino – viene eseguita dall'ufficiale giudiziario, viene spedita all'effettivo destinatario – ed a spese del mittente – una seconda raccomandata (cosiddetta Can, ossia comunicazione di avvenuta notifica); in essa gli viene comunicato che il plico è stato consegnato a un soggetto differente da lui (ciò al fine di recuperare la busta). Tale è stato il chiarimento della Cassazione di qualche giorno fa: leggi sul punto Cartella notificata a persona diversa: è valida?

Notifica a familiare convivente ma non residente: vediamo ora che succede nei casi in cui il familiare, pur trovandosi all'interno dell'abitazione del destinatario, presenta una residenza in un altro luogo (si pensi a un genitore, ospitato dal figlio, ma con residenza in un altro luogo). Anche in questo caso la notifica si considera valida poiché la norma parla solo di convivenza che è un dato di fatto, diverso dalla residenza. Tuttavia, dimostrare la non convivenza, quando la residenza è altrove, è un compito non difficile per il destinatario della notifica. Facile è quindi far dichiarare la nullità della notifica.

Notifica al domicilio e non alla residenza
Quando la notifica viene fatta nel luogo di abitazione del contribuente ma non in quello ove questi ha la residenza la notifica può essere facilmente impugnata. Difatti, secondo la Cassazione è nulla la notifica della cartella di pagamento consegnata al padre o alla madre dichiaratasi convivente se il contribuente risiede in realtà in un altro immobile. A tal fine, il certificato di residenza rilasciato dal Comune rende irrilevante la dichiarazione di convivenza attestata dall'agente postale. Nel caso deciso dalla Corte, un contribuente aveva ricevuto degli avvisi di intimazione per il pagamento di cartelle esattoriali che non risultavano notificate. Egli era riuscito a dimostrare che i precedenti atti erano stati consegnati a un familiare che, secondo quanto attestato nella relata di notifica redatta dall'agente postale, era convivente del contribuente. Tuttavia, nell'atto di ricorso, l'interessato è riuscito a dimostrare – con un certificato una diversa residenza anagrafica, regolarmente registrata nell'Anagrafe comunale in data anteriore rispetto alla notifica – di abitare, almeno formalmente, in un altro immobile. La Cassazione ha ricordato che, in base alle regole del Codice di procedura civile, in caso di momentanea assenza del destinatario nell'abitazione nel Comune di residenza, la consegna della raccomandata può essere effettuata a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda. Tale possibilità è però limitata solo nell'abitazione dove è fissata anche la residenza del contribuente. Quindi, se la cartella viene consegnata al genitore, nella propria residenza che però è diversa da quella del contribuente, la notifica è nulla. Basta un certificato di residenza per smentire la stabile convivenza. Il principio stabilito quindi dalla Cassazione è il seguente: ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell'atto e consegnatario (pur dichiaratosi familiare convivente) non possono presumersi dall'attestazione dell'agente postale. A tal fine è sufficiente il certificato di residenza ed il destinatario non è tenuto a nessuna ulteriore prova negativa sull'assenza cioè del rapporto di convivenza. (Fonte:Notifica al domicilio e non alla residenza *(fonte: laleggepertutti.it)*

Presunzione di acquisto dei beni

A cura dell'Avv. Maurizio Villani e dell'Avv. Antonella Villani

Il disposto dell'art. 53 DPR 633/1972 è stato sostituito dal DPR 10-11-1997, n. 441, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 137, della legge n. 662 del 1996, con efficacia sostitutiva dell'art. 53, e prevede all'art. 1 (presunzione di cessione) che **"si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa".**

La prova contraria può essere fornita solo ai sensi dell'art. 1, comma 2, DPR 441/1997 ("la presunzione di cui al comma 1 non opera se è dimostrato che i beni stessi:

a. sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti;

b. sono stati consegnati a terzi in elaborazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà").

Ai sensi dell'art. 3 **(presunzione di acquisto) "i beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni si presumono acquistati se lo stesso non dimostra di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad uno degli altri titoli di cui all'articolo 1, nei modi ivi indicati".**

L'art. 4 (operatività delle presunzioni) prevede, poi, che "gli effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto, conseguenti alla rilevazione fisica dei beni, operano al momento dell'inizio degli accessi, ispezioni e verifiche.

Le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino..., o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo".

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DPR 441/97, poi, "la disponibilità delle sedi secondarie, filiali o succursali, nonché delle dipendenze, degli stabilimenti, dei negozi, dei depositi, degli altri locali e dei mezzi di trasporto che non emerga dalla iscrizione al registro delle imprese, alla Camera di Commercio o da altro pubblico registro, può risultare dalla dichiarazione di cui all'art. 35 del DPR 633/72, se effettuata anteriormente al passaggio dei beni, nonché da altro documento dal quale risulti la destinazione dei beni esistenti presso i luoghi su indicati, ha notato in uno dei registri in uso, tenuto ai sensi dell'art. 39 DPR 633/72".

L'art. 35 del DPR 633/72 (disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività) dispone al comma 2 che "dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:...d) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili...".

Per il comma 3 "in caso di variazioni di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro 30 giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate".

Per il comma 6 "le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1.

Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire l'identità del soggetto

dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione".
Per la Corte di Cassazione, in tema di accertamento delle imposte sul reddito, trovano applicazione, in virtù del principio di unitarietà dell'ordinamento, le presunzioni di cessione e di acquisto dei beni rinvenuti nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la propria attività, poste in materia di IVA dall'art. 53 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; tali presunzioni, peraltro, non operando in via diretta ed immediata in materia di imposte dirette, non sono da sole sufficienti a giustificare l'accertamento, ma necessitano di ulteriori riscontri, adeguati alla disciplina delle singole imposte; inoltre, trattandosi di presunzioni legali relative, annoverabili tra quelle c.d. miste, è consentita la prova contraria da parte del contribuente, ma solo entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova indicati dall'art. 53 cit., e da quest'ultimo previsti ad evidenti fini antielusivi (Cass., 19 luglio 2006, n. 16483).
Si esclude, dunque, una completa libertà di prova contraria e questo all'evidente fine di contrastare l'elusione della normativa in materia di Iva che potrebbe essere aggirata affidandosi a prove aventi un limitato grado di affidabilità (Cass., 4 febbraio 2015, n. 1976; Cass., 1134/2001; Cass., 7121/2003; Cass., 10947/2002).

La presunzione legale relativa di cessione opera solo se la differenza quantitativa , in negativo, tra beni esistenti nei luoghi indicati e quelli acquistati, importati o prodotti risulti o a seguito della verifica fisica dei beni giacenti, oppure dal confronto - differenza inventariale - tra la consistenza delle rimanenze registrate e le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino, di cui all'art. 14, primo comma lettera d del DPR 600/1973 , o di altra documentazione obbligatoria (Cass., 13 giugno 2012, n. 9628).
Pertanto, in tema di IVA, il mancato rinvenimento, nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, di beni risultanti in carico all'azienda in forza di acquisto, importazione o produzione – per esempio, rilevati sulla base di annotazioni provvisorie contenute nelle schede di magazzino - determina l'applicabilità dell'art. 53, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale pone la presunzione legale di cessione senza fattura dei beni medesimi, salvo che il contribuente, su cui incombe la prova contraria, fornisca spiegazioni in merito all'assenza degli stessi in sede di verifica, e non, invece, dell'art. 54, secondo comma, ultimo inciso, del D.P.R. citato, il quale legittima il ricorso al metodo induttivo anche sulla base di presunzioni semplici, purchè siano gravi, precise e concordanti (Cass., 16 dicembre 2011, n. 27195; Cass., 30 luglio 2014, n. 17298).
Per la Corte di Cassazione, invero, in tema di imposta sul valore aggiunto, in virtù della disposizione di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 441 del 1997, avente valenza integrativa e ricognitiva della previgente disciplina dettata dall'art. 53 del D.P.R. n. 633 del 1972 (Cass., 11 agosto 2017, n. 20035; Cass., 15 marzo 2005, n. 5558), la destinazione dei beni in un deposito (non dichiarato) di pertinenza dell'impresa non dà luogo a presunzione di avvenuta cessione, se il "passaggio" in esso è accompagnato da particolari modalità di tenuta della contabilità (bolle, annotazioni negli appositi registri) o da **"comportamenti concludenti"** tenuti dal contribuente da cui desumere il luogo di destinazione degli stessi beni (Cass., 20 giugno 2008, n. 16838; Cass., 21 marzo 2014, n. 6663; Cass., 15 ottobre 2018, n. 25662; Corte di Cassazione – Sezione Quinta Civile – sentenza n. 1217/2020).

Del resto, anche nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del 23-7-1998, n. 193 (regolamento recante norma per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto) si afferma che "va inoltre chiarito che il particolare mezzo di prova consistente nell'esibizione di documentazione di data anteriore a quella della verifica, regolarmente annotata in uno dei registri in uso ai fini Iva, per essere idoneo allo scopo, deve dimostrare due fatti essenziali, diversi fra loro:
1. che il soggetto dispone di una determinata sede secondaria, filiale, altri locali, ecc.;
2. che in tale luogo sono stati destinati i beni esattamente individuati e che costituiscono oggetto delle presunzioni di cui è questione. Necessita, pertanto, ad esempio, l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente registrato, da cui risulti la destinazione degli specifici beni, in relazione ai quali potrebbe rendersi operante la presunzione, presso i luoghi suindicati".

Avv. Maurizio Villani
Avv. Antonella Villani

Hanno diritto all'esenzione IMU prima casa entrambi i coniugi che risiedono in Comuni diversi

A cura dell'Avv. Maurizio Villani e dell'Avv. Alessandra Rizzelli

Con sentenza n. 945 del 15 luglio 2020, la C.T.P. di Lecce – Sezione 2 – (Presidente Pepe Paolo - Relatore Pellegrino Giovanni – Giudice Sartori Arturo) ha accolto il ricorso presentato da una contribuente avverso l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Castro per omesso pagamento Imu, per l'anno 2013.
In particolare, con l'avviso di accertamento impugnato il Comune di Castro richiedeva il pagamento dell'imposta non versata, interessi e sanzioni, per l'abitazione principale che la contribuente possedeva a titolo di proprietà nel territorio comunale, nell'anno d'imposta oggetto di accertamento, richiamando oltre la normativa e le circolari ministeriali, anche sentenze della Corte di Cassazione (per lo più attinenti all'Ici e, se riferite all'IMU, che riprendono concetti dell'originaria imposta comunale e non affrontano in modo puntuale l'interpretazione della normativa relativa all'esenzione dall'Imu) con le quali i giudici di legittimità avevano avuto modo di stabilire che il contribuente, che vive abitualmente in un immobile, non ha diritto all'esenzione Ici prevista per l'abitazione principale se il resto della famiglia vive in un altro appartamento.
Avverso tale avviso di accertamento la contribuente proponeva tempestivo ricorso innanzi alla CTP di Lecce, eccependo il difetto di motivazione dell'atto impugnato e ritenendo, altresì, violato l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, che disciplina l'Imu, in considerazione del fatto che, la norma in questione prevede una sola agevolazione qualora la residenza dei coniugi sia stabilita in due immobili diversi nello stesso comune; nel caso di specie, invece, tale limitazione non era applicabile in quanto si trattava di immobili ubicati in comuni diversi, in cui i due coniugi avevano rispettivamente la residenza.
Ebbene, i giudici tributari, dopo aver sottolineato come il Comune di Castro, con l'avviso di accertamento impugnato riteneva che l'esenzione Imu non poteva essere applicata nel caso di specie, in quanto nell'immobile in questione non viveva l'intero nucleo familiare, hanno rilevato, innanzitutto, come per avallare la propria tesi l'ente impositore avesse citato dei precedenti della Corte di Cassazione che, tuttavia, facevano riferimento a questioni riguardanti l'Ici e non l'Imu.
È stato, così, posto in rilievo come le due imposte, benché colpiscano gli stessi beni e quindi abbiano identità di oggetto, sono poi in concreto disciplinate da disposizioni in buona parte differenti.
La disciplina dell'Imu deve essere, pertanto, valutata autonomamente, laddove la norma che la disciplina, ovvero l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, al comma 2, prevede espressamente che nell'ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la loro dimora e residenza in immobili diversi situati in comuni diversi, non sussiste alcun limite all'esenzione.
Correttamente la CTP di Lecce ha posto in evidenza come il nuovo dettato normativo in tema di Imu è coerente con l'evoluzione sociale, affermando testualmente che "mentre un tempo la famiglia era una struttura monolitica in cui tutti i componenti si ritrovavano e di fatto convivevano in un'unica abitazione, nell'attuale periodo storico è sempre più frequente l'eventualità di nuclei familiari che, pur rimanendo tali, sono caratterizzati dal fatto che alcuni dei componenti, per motivi di lavoro o di studio, giungono a dimorare in luoghi diversi. Ormai è diffusissima la situazione di coppie di coniugi che vivono in città diverse per motivi di lavoro, pur non essendo separati né giudizialmente e neppure di fatto.
Il legislatore si è evidentemente fatto carico di questa nuova situazione e, innovando rispetto alla disciplina dettata in tema di Ici vent'anni prima, ha preso atto delle modifiche sociali nel frattempo consolidatesi e ha ritenuto di non penalizzare i coniugi che vivono distanti l'uno dall'altro, consentendo loro di usufruire dell'esenzione dall''Imu, ciascuno per la propria abitazione principale.".
Infine, i giudici tributari hanno chiarito che, in ogni caso, è onere delle parti fornire la dimostrazione delle rispettive posizioni, dando prova sia della residenza del contribuente nel comune ove è situato l'immobile sia della certezza dell'effettività del domicilio in un'abitazione diversa da quella degli altri familiari.

Avv. Maurizio Villani
Avv. Alessandra Rizzelli

Cartella notificata via Pec: è valida in pdf?

A cura di Paolo Remer

La Cassazione con alcune recenti pronunce pone fine alla questione sull'illegittimità del formato del file che contiene l'atto tributario e della sua firma digitale.

Hai ricevuto sulla tua casella Pec la notifica di una cartella di pagamento da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione. Esaminando gli allegati al messaggio, però, noti che il documento consiste in un "semplice" file in formato pdf.

Questo formato è di uso frequentissimo nella pratica ed è ormai diventato lo standard comune per i files di testo. Il problema, però, è che i documenti in pdf spesso non sono muniti di firma digitale e, dunque, non è garantita l'identità del mittente, mentre altri formati offrono questa informazione e autenticano la provenienza con valore legale.

Perciò, ti chiedi se la **cartella notificata via Pec è valida in pdf** oppure se è richiesto un altro formato e, in caso affermativo, quale è necessario utilizzare. I giudici tributari si sono occupati spesso di questi casi e, ultimamente, è intervenuta la Cassazione per frenare le numerose pronunce di nullità delle notifiche che salvavano i contribuenti destinatari di atti ricevuti in pdf. Vediamo come ciò è accaduto e quali considerazioni ha svolto in proposito la Suprema Corte.

Indice

1. La notifica via Pec delle cartelle esattoriali
2. La cartella di pagamento: quali formati
3. La cartella notificata in formato pdf
4 Cartella in pdf: quando è valida

1. La notifica via Pec delle cartelle esattoriali

La **Pec**, posta elettronica certificata, è un sistema di comunicazione vie email che certifica l'avvenuta consegna dei messaggi, il cui contenuto non può essere modificato dal destinatario. Equivale alla tradizionale lettera **raccomandata con avviso di ricevimento,** con l'unica differenza che la consueta "cartolina" che fornisce prova del recapito è sostituita da un file digitale, in formato xml.

In questo modo, essa garantisce il valore legale delle comunicazioni sicché gli Agenti di riscossione ne fanno largo uso quando si tratta di notificare atti tributari ai contribuenti che hanno **l'obbligo** di dotarsi di una **propria casella Pec**: imprenditori (comprese le ditte individuali e gli artigiani), società, professionisti iscritti ad ordini o collegi e lavoratori autonomi dotati di partita Iva.

I loro indirizzi sono noti all'Amministrazione finanziaria attraverso la facile consultazione del sistema **Ini-Pec** e del Registro Imprese; inoltre, la spedizione via Pec degli atti da notificare (sono parecchi milioni ogni anno) è molto più rapida e meno costosa di quella tradizionale, affidata al messo dell'Agenzia o al servizio postale.

2. La cartella di pagamento: quali formati

Alla **Pec** possono essere allegati files di qualsiasi **formato valido**; trattandosi, però, di un documento di testo saranno utilizzati quelli idonei a trasmettere questo tipo di informazioni, escludendo in radice quelli destinati a immagini, video o audio.

Il documento da notificare via Pec deve anche garantire **l'immodificabilità** e, perciò, non sarebbe sufficiente adottare un formato di editor di testo (come il ".doc" di Word) perché esso potrebbe essere sovrascritto o cancellato. La notifica di un atto tributario impositivo o della riscossione, come un avviso di accertamento esecutivo o una cartella di pagamento, richiede formalità ulteriori rispetto a quelle possibili nella prassi commerciale e nei rapporti tra privati, dove è ben possibile allegare alla Pec i formati di files più disparati.

Rimangono, dunque, due sole alternative concretamente praticabili: **il formato pdf** (portable document format) di cui ci stiamo occupando e quello firmato digitalmente, che assume l'apposita estensione .**p7m** (e che in partenza potrebbe essere proprio un file pdf sottoposto alla sottoscrizione elettronica con chiave digitale dell'autore o del mittente).

3. La cartella notificata in formato pdf

Molti giudici tributari di merito, sia di primo sia di secondo grado, hanno censurato l'uso del **formato pdf** da parte dell'**Agenzia Entrate Riscossione**, negando ad esso la valenza di «documento informatico»[1], come se in una lettera raccomandata fosse inserita una fotocopia anziché l'originale. Perciò, spesso, hanno ritenuto nulle le notifiche effettuate con questa modalità.

La Corte di Cassazione, però, si è mostrata di diverso avviso e, recentemente, è arrivata a ritenere valida la notifica della cartella esattoriale in pdf[2]. Nel ragionamento dei giudici di piazza Cavour non è necessario che l'allegato sia in formato p7m e munito di **firma digitale**.

Secondo gli Ermellini, non c'è nessuna norma di legge ad imporre che la copia per immagini su supporto informatico di una cartella di pagamento debba essere dotata di firma digitale, mentre quando la cartella nasce già come documento informatico (il cosiddetto "atto nativo digitale"), non esiste una distinzione tra esso e le sue "copie informatiche".

La pronuncia che abbiamo menzionato è la prima intervenuta su questo complesso tema, ma non è isolata e la Cassazione è dovuta tornare più volte sull'argomento in quanto molte Commissioni tributarie continuavano a dichiarare **nulle le cartelle notificate in pdf**.

Il principio che salva questa modalità di notificazione è stato ancora ribadito dagli Ermellini, che in una nuova occasione[3] ha ribadito la **legittimità** della procedura adottata dall'Agente di riscossione, sostenendo che l'atto inviato via Pec risulta proveniente senza dubbio dall'Amministrazione finanziaria, che può decidere di adottare la modalità del file tra pdf o p7m.

Ma in questa occasione, la Corte ha richiesto la necessità che il documento – a prescindere dal formato digitale scelto – debba essere firmato digitalmente (con le modalità Pades o Cades, considerate equivalenti ed entrambe ammissibili): così in entrambi i casi ha ritenuto che il pdf allegato è valido.

4. Cartella in pdf: quando è valida

Ancora più di recente, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della questione[4] e, questa volta, sembra proprio che sia arrivato il via libero definitivo, senza ripensamenti, alla **validità della cartella di pagamento in pdf notificata via Pec**.

Il ricorso del contribuente, che sin dal giudizio di primo grado aveva eccepito l'invalidità della notifica effettuata con questa modalità, è stato respinto: per la Suprema Corte «la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio Pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. **"atto nativo digitale"**), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. **"copia informatica"**), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato pdf».

L'ordinanza dichiara, perciò, «esclusa la denunciata **illegittimità della notifica** della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via Pec, un documento informatico realizzato in forma di **copia per immagine** di un documento in origine analogico».

La Suprema Corte richiama, a sostegno della propria posizione, il fatto che «nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite Pec, venga poi sottoscritta con firma digitale».

Per questa via, non è necessario che sul documento notificato venga apposta alcuna **attestazione di conformità**: infatti, il Collegio ricorda che «le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida [5] hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratti se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta».

Quindi, nel caso di specie, giammai la ricorrente avrebbe potuto «**disconoscere la conformità** della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla Pec ricevuta, all'originale in possesso dell'Amministrazione in quanto la cartella di pagamento nasce come documento informatico ("nativo") e come tale viene trasmessa via Pec». *(Fonte www.virgilio.it)*

1. Art. 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n.235, e art. 1, lett. f), D.P.R. n.68/2005.
2. Cass. sent. n. 30948 del 27 novembre 2019.
3. Cass. ord. n. 14402/20 del 8 luglio 2020.
4. Cass. ord. n. 21328 del 5 ottobre 2020.
5. Art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

ICI-IMU: Abitazione principale e famiglia

A cura dell'Avv. Maurizio Villani e dell'Avv. Antonella Villani

La questione sottoposta all'esame della Corte di Cassazione riguarda la spettanza o meno delle agevolazioni tributarie previste a titolo di ICI (oggi IMU) per l'abitazione principale in un caso in cui l'immobile costituisca la dimora abituale di un solo coniuge mentre l'altro, nella specie, la moglie, si sia trasferito in un'altra abitazione, sita in diverso comune, insieme ai figli.
Così sinteticamente descritta la fattispecie, occorre premettere che in tema di agevolazioni fiscali a titolo di ICI (oggi IMU), l'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 prevede un beneficio fiscale in relazione all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo dell'imposta.
L'art. 8, comma 2, del d.lgs. citato chiarisce che "per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente".
Secondo la giurisprudenza di legittimità ai fini della spettanza della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le "abitazioni principali", un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari (Cass., sez. 6-5, 21/06/2017, n. 15444, Cass., sez. 5, 15/06/2010, n. 14389).
Trattandosi peraltro di norma agevolativa fiscale, è norma di stretta interpretazione e quindi non estensibile ai casi non espressamente previsti in quanto costituisce comunque deroga al principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 Cost..
Con riguardo al concetto di **"abitazione principale"** considerato dalla norma, va altresì considerato che la giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. Sez. 5 n.14389/2010) ha richiamato quello tradizionale di **"residenza della famiglia"** desumibile dall'art. 144 c.c., comma 1, ritenendo così legittima l'applicazione al primo dell'elaborazione giurisprudenziale propria della norma codicistica, in particolare del principio per il quale per "residenza della famiglia" deve intendersi il "luogo" di "ubicazione della casa coniugale" perché questo luogo "individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia", "salvo che" "tale presunzione sia superata dalla prova" che lo spostamento... della propria dimora abituale sia stata causata dal "verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza".
Pertanto, occorre distinguere l'ipotesi in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, da quella, in cui risulti accertato che il trasferimento della dimora abituale di uno dei coniugi sia avvenuto "per la frattura del rapporto di convivenza, cioè di una situazione di fatto consistente nella inconciliabilità della prosecuzione della convivenza, sotto lo stesso tetto, delle persone legate dal rapporto coniugale, con conseguente superamento della presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale" (per la differenziazione di tali ipotesi vedi Cass., sez. 6-5, 17/5/2018, n. 12050; Cass., Sezione Tributaria, sentenza n. 24294/20, depositata il 03 novembre 2020).

Nel primo caso, infatti, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed automa rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche "l'abitazione principale" ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all'agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della "abitazione principale" del suo nucleo familiare.
Ciò per impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per la abitazione principale.

Nel secondo caso, invece, la frattura del rapporto

di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto, comporta una disgregazione del nucleo familiare e, conseguentemente, "l'abitazione principale" non potrà essere più identificata con la casa coniugale (vedi da ultimo Cass., Sez. 5, n. 15439/19).

Ed invero, una volta ritenuto che al fine di stabilire la spettanza o meno delle agevolazioni ICI (oggi IMU) per l'abitazione principale sia necessario accertare per quali ragioni i coniugi non dimorassero entrambi presso l'immobile de quo, ovvero se si verta o meno in una ipotesi di separazione di fatto, si può tenere conto degli atti notori.

Infatti, va premesso che, nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto dall'art. 7, D.Lgs. n. 546/1992, si riferisce alla prova da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell'amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice (vedi Cass., Sez. 6-5, n. 29757/2018).

Tali dichiarazioni hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e, qualora rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c., danno luogo a presunzioni.

In questo ambito, al fine di evitare che l'ammissibilità di tali dichiarazioni possa pregiudicare la difesa del contribuente ed il principio di uguaglianza delle parti, è necessario riconoscere che, al pari dell'Amministrazione finanziaria, anche il contribuente possa introdurre nel giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale per far valere le proprie ragioni.

Tali dichiarazioni possono essere introdotte nel giudizio tributario avendo la stessa valenza indiziaria in proprio favore, in conformità ai principi del giusto processo ex art. 6 CEDU (vedi Cass., Sez. 6-5, n. 6616/2018; Cass. Sez.6-5, n. 21153/2015).

Avv. Maurizio Villani
Avv. Antonella Villani

Cassetto fiscale

Il cassetto fiscale è il servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, come:
- dati anagrafici
- dati delle dichiarazioni fiscali
- dati dei rimborsi
- dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23
- atti del registro (dati patrimoniali)
- dati e informazioni relativi agli studi di settore e agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa)
- le informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies.

Come accedere al servizio

Per accedere al Cassetto fiscale è necessario essere registrato ai servizi telematici Fisconline/Entratel dell'Agenzia delle Entrate o avere un'identità Spid.

Il servizio è attivo tutti i giorni, ad eccezione di una finestra quotidiana per la manutenzione del sistema, dalle ore 5.00 alle ore 6.00.

Titolari di partita Iva

I titolari di partita Iva possono, inoltre, generare un codice a barre bidimensionale (QR-Code) che contiene i dati relativi alla propria partita Iva e l'indirizzo telematico eventualmente scelto per la ricezione delle fatture elettroniche: un "biglietto da visita" da stampare o da mostrare su smartphone, tablet o altro dispositivo.

Come delegare un intermediario

Il contribuente può delegare la consultazione del proprio cassetto fiscale agli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, fino a un massimo di due, con le seguenti modalità:
- online, utilizzando l'apposita funzionalità, disponibile per gli utenti registrati ai servizi telematici nell'area riservata Fisconline/Entratel
in ufficio, presentando la delega - pdf sottoscritta a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate
- consegnando la delega - pdf sottoscritta, insieme alla copia di un documento di identità, all'intermediario, che trasmetterà i dati all'Agenzia delle Entrate. Il contribuente riceverà presso il proprio domicilio fiscale un codice di attivazione da consegnare all'intermediario. In caso di mancato recapito del codice di attivazione, trascorsi 15 giorni dall'invio dei dati da parte del professionista, il delegante potrà richiedere l'attivazione della delega presso un ufficio territoriale dell'Agenzia, dichiarando la mancata ricezione del codice di attivazione.

Il contribuente può revocare la delega - pdf conferita, sempre con le stesse modalità.

Gli intermediari abilitati al servizio Entratel possono consultare i dati relativi ai propri clienti sottoscrivendo uno specifico Regolamento - pdf che disciplina le modalità di utilizzo del servizio. La richiesta di adesione al regolamento e la comunicazione dei dati relativi alle deleghe dei propri clienti vanno effettuate attraverso le apposite funzionalità disponibili nel servizio Entratel.

Il contribuente che non intende recarsi personalmente in ufficio può farsi rappresentare da un incaricato secondo quanto previsto dall'articolo 63 del D.P.R. n. 600/1973.

Nuovi controlli sui contanti e incassi 2020/21 al via da Agenzia Entrate. Cosa cambia

Gli uomini dell'Agenzia delle entrate non sono più legati alle risultanze della contabilità per ricostruire l'importo dei ricavi imponibili. Ecco quando è possibile.

Controlli contanti e incassi Agenzia Entrate, cosa cambia?
Troppi incassi in contanti ovvero pochi documenti fiscali lasciano immaginare la presenza di fonti di guadagno sconosciute al fisco. Per l'Agenzia delle entrate significa non essere più legati alle risultanze della contabilità per ricostruire l'importo dei ricavi imponibili, ma procedere senza vincoli e impedimenti.

Un caso è finito all'attenzione della Corte di Cassazione
Verrebbe da dire che a comportarsi con correttezza non si sbaglia mai perché cercare di evadere il fisco con mezzi più o meno fantasiosi non è affatto così semplice.

Anzi, come nel caso del negoziante che incassa la maggior parte dei ricavi per contanti, tale da far risultare un'anomalia tra il reddito dichiarato e l'economicità dell'impresa, ecco che rischia grosso.

Le attenzioni dell'Agenzia delle entrate sarebbero tali da far scattare l'accertamento fiscale di tipo induttivo. Come vedremo in questo articolo, questa circostanza è disciplinata dalle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi ovvero dal decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973.
In termini pratici significa che gli uomini delle Entrate non sono più legati alle risultanze della contabilità per ricostruire l'importo dei ricavi imponibili, ma possono procedere senza vincoli e impedimenti. Approfondiamo la questione e quindi
- Controlli contanti e incassi Agenzia Entrate, cosa cambia
- Controllo fiscale delle imposte sui redditi

Controlli contanti e incassi Agenzia Entrate, cosa cambia
La posizione dell'Agenzia delle entrate sui controlli si è notevolmente rafforzata in seguito a una ordinanza della Corte di Cassazione che ha accolto le tesi del fisco con la conseguenze condanna del contribuente.

Alla base del contenzioso c'erano i troppi incassi in contanti e l'emissione di fatture generiche nella descrizione di beni e prodotti oggetto della transazione. Numeri alla mano e grazie all'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (Isa ovvero gli ex studi di settore) sono saltate fuori le incongruenze contabili dell'esercente.

Secondo i togati, il reddito familiare dei soci era talmente esiguo da non raggiungere il livello della sopravvivenza e dalla documentazione prodotta dai ricorrenti si evinceva che metà dei ricavi dichiarati era riconducibile a pagamenti in contanti corrispondenti a fatture generiche e poco credibili.

In buona sostanza risultava che l'attività svolta era antieconomica e perdurante nel tempo. Impossibile, secondo l'Agenzia delle entrate prima, dei giudici tributari dopo e della Corte di Cassazione in conclusione, trovare una giustificazione razionale a questa scelta se non la presenza di fonti di guadagno sconosciute al fisco. Anche perché, nel caso che è finito sotto la lente di ingrandimento della giustizia, di mezzo non c'è stato un piccolo esercizio commerciale alle prese con pagamenti di modesto importo e quindi effettuati per la quasi totalità in contanti.

Controllo fiscale delle imposte sui redditi
In base alla normativa in vigore, per i redditi d'impresa delle persone fisiche si procede alla rettifica se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto.

Ma anche se non sono state applicate le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi. Così come se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari, da atti, documenti e registri esibiti o trasmessi, dalle dichiarazioni di altri soggetti, dai verbali relativi a ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso del fisco.

Oppure - quarto e ultimo caso disciplinato dalle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi ovvero dal decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 - se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla base delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa così come dei dati e delle notizie raccolti.

L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate - viene fatto ancora presente - è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti.

LIMITI CONTANTI 2020/21, COSA CAMBIA. NUOVI IMPORTI E DA QUANDO

L'esecutivo ha fissato nuovi importi nell'ambito di una tabella di marcia triennale ovvero da qui alla fine della legislatura.

Ancora modifiche per il limite massimo di uso del contante in Italia, che andranno in vigore nel 2020 con la nuova Legge di Bilancio 2019-2020 e che saranno ulteriormente stretti nel 2021.

Dunque che cosa cambia con la nuova legge che entrerà in vigore dall'anno prossimo 2020? Eda quando esattamente, in quale mese?
Scopriamo allora nel dettaglio come cambia.

Nuovi limiti contanti 2020-2021 importi e da quando in vigore
Per capire fino a che punto lo scontro a Palazzo Chigi è stato acceso, basti capire che il presidente del Consiglio voleva portare la nuova soglia a 1.000 euro, quella in vigore fino a quattro anni fa e i ministri renziani hanno alzato le barricate minacciando di non votare il decreto fiscale.

Alla fine dei giochi è arrivato un compromesso che si è espresso sotto forma di un vero e proprio cronoprogramma:
- limite contanti 2020 di 2.000 euro
- limite contanti 2021 di 2.000 euro
- limite contanti 2022 di 1.000 euro

La strategia del governo per combattere l'evasione punta sulla tracciabilità dei pagamenti.
Il limite massimo sul contante potrebbe essere accompagnato dall'abo lizione delle commissioni a carico degli esercenti sui pagamenti elettronici per i piccoli importi, ma non sono stati definiti i dettagli.

La norma de limite dei contanti non enterà subito in vigore il 1 Gennaio 202, ma da Luglio 2020 per dare tempo a nuovi accordi con le banche, che dovrebbe fare il Governo, per abbassare i costi delle transazioni con carte di credito e bancomat e transazioni.

Di pari passi cambiano le sanzioni per chi non si adegua alle nuove norme sul limite contanti 2020 e i controlli della Guardia di finanza, ricordando che fino a questo momento in caso di pagamento in contanti per importi superiori a 2.999,99 euro o emissione di assegni per importi superiori a 999,99 euro si è soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40% per un importo minimo di 3.000 euro.

Per pagamenti in contanti o emissione di assegni con importi superiori a 50.000 euro, la multa va dal 5 al 40% ovvero 1% aumentato di cinque volte con importo non inferiore a 3.000 euro.

Nel caso di omessa comunicazione degli illeciti, sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30%.

Prevista anche la centralità del commercialista tenutario delle scritture contabili del contribuente. Continuerà a essere responsabile della contabilità un pagamento: se annota una cifra oltre il tetto dei contanti è soggetto a una sanzione variabile dal 3 al 30%. *Fonte: www.businnesonline.it - Chiara Compagnucci*

La ripartizione degli utili della società semplice professionale

La tassazione dei redditi prodotti dalle società di persone è improntata al principio della trasparenza, secondo cui l'imputazione e la conseguente imposizione del reddito in capo a ciascun socio avviene indipendentemente dalla relativa percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Lo stesso meccanismo governa l'imposizione delle associazioni professionali e degli studi associati tra professionisti, che ai fini fiscali sono equiparati alla società semplice.

Tuttavia, tra le società e le associazioni o gli studi professionali vi è una marcata differenza in ordine alla modifica delle quote di partecipazione agli utili.

In linea generale le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci o associati. L'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di costituzione può però prevedere una ripartizione degli utili diversa, sganciata dalla partecipazione al capitale sociale o al fondo di dotazione.

Inoltre, una diversa ripartizione degli utili rispetto alla rispettiva quota di partecipazione al capitale può essere stabilita anche in un momento successivo alla costituzione dell'ente; ecco che, in tal caso, la disciplina del Tuir, contenuta nell'articolo 5, distingue tra società e associazioni o studi professionali.

Difatti, per le società di persone l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata che modifica le quote di partecipazione agli utili ha effetto "solo" dal periodo d'imposta successivo; in tal senso la norma prevede che deve trattarsi di un atto pubblico o una scrittura privata autenticata "di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta".

Diversamente, con riferimento alle associazioni o studi professionali, l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata che modifica le quote di partecipazione agli utili può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'ente (articolo 5, comma 3, lett. c, Tuir).

Pertanto, ad esempio, qualora le quote di partecipazione agli utili fossero modificate con una scrittura privata autenticata in data 30 dicembre 2019:

• per le società di persone, la modifica avrebbe effetto al più presto dagli utili prodotto nell'anno 2020;

• per le associazioni o studi professionali, invece, la modifica potrebbe avere effetto già dall'anno 2019.

Peraltro, lo stesso si verificherebbe se la scrittura privata di modifica della ripartizione degli utili fosse autenticata in data 10 gennaio 2020 o comunque entro la presentazione del modello Redditi 2020 dell'ente, il cui termine scadrà il 30 novembre 2020.

Il maggior termine previsto per le associazioni o studi professionali per la modifica delle quote di partecipazione agli utili trova giustificazione nelle diverse caratteristiche dello svolgimento delle prestazioni professionali, che comporta una ripartizione degli utili proporzionale al lavoro effettivamente svolto dal singolo associato professionista.

Siccome tale ripartizione non può che avvenire a consuntivo, ecco spiegata la ragione per la quale la data del documento che modifica le quote di partecipazione agli utili può essere addirittura successiva al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Tale ratio, sottostante alla ripartizione degli utili delle associazioni o studi professionali, consente di risolvere il dubbio interpretativo che si pone con riguardo alle società semplici che svolgono esclusivamente attività professionale; è il caso, ad esempio, della società semplice tra professionisti (SS STP).

Per tale fattispecie, infatti, con riferimento al periodo d'imposta a decorrere dal quale ha effetto il documento di modifica delle quote di partecipazione agli utili, si potrebbe porre la questione se assuma rilevanza l'aspetto soggettivo dell'ente, ossia il fatto che si tratti di una società di persone, oppure l'attività effettivamente esercitata, di natura professionale. Tuttavia, alla luce di quanto detto, l'opzione corretta non può che essere la seconda; sicché, ad esempio, si deve ritenere che la scrittura privata autenticata che modifica le quote di partecipazione agli utili dell'anno 2019 possa essere redatta fino alla presentazione del modello Redditi 2020 della società semplice "professionale". *(Fonte https://www.ecnews.it autore di Cristoforo Florio)*

Il dedalo dei bonus frena la ripresa

A cura del Prof. Maurizio Leo

Agevolazioni fiscali; sono queste le parole d'ordine costantemente ripetute dai decisori politici per blandire i contribuenti e chi li assiste. Nella pratica, però, la concreta fruizione dei benefici fiscali è condizionata da norme complicate, sovrapposte e non
di rado incoerenti, ancorché pubblicate a distanza di pochi mesi l'una dall'altra. Infatti, troppo spesso si complicano così tanto i meccanismi applicativi da far pensare che vi sia una volontà "luciferina" di depotenziare la portata delle misure stesse.
Un esempio di norma di complessa applicazione è il bonus ristrutturazioni, le cui difficoltà operative sono note a tutti; molti altri esempi sono rinvenibili nel Ddl Bilancio 2021.
Mi riferisco, fra le altre, alla norma sul credito d'imposta per investimenti in beni strumentali che ha sostituito, dal 2020, le tradizionali proroghe di super e iperammortamento, agevolando gli investimenti effettuati nel 2020 (con coda, in certe condizioni, al 30 giugno 2021).
La versione 2020 del credito d'imposta, è, ora, già oggetto di un rilevante intervento di modifica da parte del Ddl Bilancio 2021.
Il credito "generale" spetta nella misura del 10% per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o nel termine "lungo" del 30 giugno 2022) e ritorna al 6% per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al termine lungo del 30 giugno 2023, sempre nel limite di 2 milioni di euro.
Con riferimento ai beni soggetti all'ex iperammortamento, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è determinato in misura decrescente fino a un tetto massimo di costi ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Lo stesso per gli investimenti effettuati dal 2022, per i quali il credito d'imposta è, invece, riconosciuto nelle "vecchie" misure 2020, fermo restando l'innalzamento del tetto massimo a 20 milioni di euro. In sostanza, la nuova norma oltre ad estendere l'ambito temporale di effettuazione degli investimenti, modifica il quantum dell'agevolazione, fissa nuovi tetti massimi agli investimenti agevolabili (per i beni Industria 4.0) e riduce la fruizione del credito d'imposta (tre anni per tutti gli investimenti e in un'unica quota annuale per i soggetti di minori dimensioni che investano in beni "ordinari" entro il 2021).
Sempre nell'anno in corso, peraltro, il decreto Rilancio ha posticipato, dal 30 giugno al 31 dicembre 2020, la "coda" del superammortamento 2019 al pari di quanto già previsto per l'iperammortamento.
L'istituto è certamente potenziato, ma la concreta attuazione, come spesso accade, potrebbe rappresentare un vero rompicapo per le imprese e i professionisti.
L'obbligo di indicare in fattura il riferimento normativo dell'agevolazione, come richiede anche la bozza della legge di Bilancio 2021, ad esempio, non è al momento attuabile, in assenza di norme ufficiali.
E, ancora, il credito d'imposta 2021 si applica dal 16 novembre 2020 (con una norma di portata retroattiva sicuramente apprezzabile nell'intento, meno per le conseguenze pratiche che ne discendono), accavallandosi a quello 2020. Le imprese, specie quelle che avevano già iniziato investimenti nel corso del 2020, sono pertanto chiamate ad effettuare adeguate valutazioni di convenienza per sfruttare appieno, nel lasso temporale 2020-2021, i benefici delle due versioni del credito d'imposta nel rispetto del plafond massimo dell'investimento. Sarà necessario decidere quali e quanti investimenti "prenotare" entro il 30 dicembre prossimo, da assoggettare alla versione 2020 del credito d'imposta, e quali e quanti investimenti dirottare verso la nuova disciplina. Si tratterà di effettuare, dunque, nelle prossime settimane, piani d'investimento mirati, scelte e valutazioni prospettiche (anche su più anni) per ottimizzare i benefici, magari modificando decisioni già prese soltanto qualche mese fa. Insomma, si tratta di modulare gli investimenti, facendo una vera e propria "gimcana" tra agevolazioni vecchie e nuove.
Quella che ho cercato di sintetizzare è una disciplina complessa e articolata, a tratti cervellotica, che rischia di rivelarsi di non facile applicazione per le imprese e i professionisti.
L'obiettivo, per la verità complesso, sarebbe quello di evitare di vanificare l'agevolazione per errori da cui possa conseguire il disconoscimento e il recupero, da parte dell'amministrazione finanziaria, del credito d'imposta. Tutto ciò senza considerare la tematica, tutt'altro che di poco conto, della distinzione, a tutti i fini penali e tributari, tra crediti inesistenti e crediti non spettanti.
L'auspicio è che il credito d'imposta 2021 non rappresenti, fra qualche mese, l'ennesima occasione persa di un reale stimolo fiscale alle imprese nostrane ad effettuare investimenti che ne migliorino la produttività e la competitività (anche internazionale).
Ma purtroppo il rischio c'è ed è concreto. Norme agevolative inutilmente complicate ed incerte (come quelle a cui ci ha abituato la produzione legislativa dell'ultima stagione) alimentano nei destinatari una percezione di burocrazia infinita e portano a comportamenti improntati alla prudenza (nel timore di commettere errori sanzionati dall'amministrazione finanziaria). Proprio il contrario di ciò che dovrebbe essere: uno stimolo alla crescita. Occorre, sul serio, darsi l'obiettivo della semplificazione del sistema tributario. Lo si sa, complicare è facile, mentre semplificare è difficile. Però semplificare è anche necessario, soprattutto in questo momento.

Avviso di accertamento? Annullato con la dichiarazione giurata di un terzo

A cura dell' Avv. Di Maria Elena Bagnato

Le dichiarazioni di terzi assunte in sede extraprocessuale hanno valenza indiziaria e sono utilizzabili nel processo tributario (Cassazione tributaria, sentenza n. 9903/2020)
di una contribuente ed annullato l'avviso di accertamento su conti bancari, grazie alla dichiarazione giurata resa da un terzo in sede extraprocessuale e prodotta in giudizio.
Le dichiarazioni di terzi hanno valenza indiziaria e devono trovare riscontro in una ulteriore documentazione presentata dalla parte, ma possono essere utilizzate nel processo tributario.
È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, nella sentenza del 27 maggio 2020, n. 9903 (**testo in calce**).

IL CASO

Nella vicenda in esame, una contribuente aveva proposto ricorso dinanzi ai giudici tributari avverso un avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate, emesso in quanto la donna, sebbene non dichiarasse redditi e non svolgesse alcuna attività lavorativa, aveva effettuato dei versamenti sui conti correnti bancari.
Dapprima la Commissione tributaria provinciale adita, poi successivamente, quella regionale, hanno rigettato rispettivamente il ricorso ed il gravame proposto. Avverso tale decisione, la donna ha proposto ricorso per cassazione.

LA DECISIONE

La Suprema Corte ha osservato che, in tema d'imposta sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, non riguarda soltanto i titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma la generalità dei contribuenti; in particolare, **dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014**, le operazioni bancarie di prelevamento assumono valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento, hanno tale valenza nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti. Pertanto, per superare la presunzione legale prevista in favore dell'Erario in materia di accertamenti bancari, il contribuente dovrà dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, indicando specificamente le diverse cause giustificative delle singole operazioni effettuate e della loro estraneità a fatti imponibili.
Nel caso in esame, ad avviso della Cassazione, la Commissione regionale non ha effettuato una valutazione rigorosa delle prove esibite dalla contribuente a giustificazione delle operazioni bancarie oggetto di contestazione, sostenendo genericamente, che le prove presentate non erano "valide", sia perchè il processo tributario non ammette prove testimoniali, sia perchè le medesime erano inconsistenti in quanto non supportate da idonea documentazione.
Tutto ciò si pone in contrasto con il principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale previsto dal **D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7** si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell'amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perchè assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice".
Per superare la presunzione legale scaturente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, nella vicenda in esame, la ricorrente aveva prodotto in giudizio la dichiarazione giurata di un terzo che dichiarava l'avvenuta dazione in contanti in favore della medesima, di somme di denaro a titolo di liberalità, per consentire alla stessa di soddisfare esigenze personali proprie

e della di lei madre.
Il valore probatorio delle dichiarazioni di terzi rese in favore della parte contribuente costituisce, concreta attuazione dei principi del giusto processo ex art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva dalla L. 4 agosto 1955, n. 848.
Ad avviso della Cassazione, i giudici tributari non si sono attenuti ai summenzionati principi, non avendo esaminato la dichiarazione giurata, avente valore meramente indiziario, e non hanno valutato se essa trovasse riscontro nella ulteriore documentazione prodotta dalla contribuente; oltre a ciò, i giudici hanno omesso di spiegare i motivi per cui hanno considerato inidonee tutte le prove documentali prodotte dalla contribuente per giustificare le movimentazioni bancarie e dimostrare che le singole operazioni bancarie dovessero essere sottratte ad imposizione, così incorrendo sia nel vizio di violazione di legge che nel vizio di motivazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale per effettuare un nuovo esame in relazione alle censure accolte.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Sentenza 27 maggio 2020, n. 9903

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CIRILLO Ettore
- Presidente Dott. NAPOLITANO Lucio
- Consigliere Dott. CATALDI Michele
- Consigliere Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera
- rel. Consigliere Dott. NICASTRO Giuseppe
- Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23676/2012 R.G. proposto da: V.D., rappresentata e difesa, come da procura in calce alla costituzione di nuovo difensore, dagli avv.ti Nicola Crispino, Roberta Grondona e Roberto Pera, con domicilio eletto presso lo Studio Rodi & Partner, in Roma, Piazza di Sant'Anastasia, n. 7;
- ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende come per legge;
- resistente avverso la sentenza n. 70/32/12 della Commissione Tributaria regionale della Lombardia depositata il 13 aprile 2012 udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 gennaio 2020 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Mastroberardino Paola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. Roberta Grondona; udito il difensore della parte resistente, avv. Francesco Meloncelli.

Svolgimento del processo L'Agenzia delle entrate, all'esito di indagini bancarie ed a seguito di invio di questionario, emetteva avviso di accertamento nei confronti di V.D., per l'anno d'imposta 2005, con il quale accertava un reddito imponibile pari ad Euro 143.896,00 e procedeva al recupero a tassazione di maggiore IRPEF ed all'irrogazione di sanzioni. In particolare, l'Amministrazione finanziaria aveva rilevato che la contribuente, sebbene non dichiarasse redditi e non svolgesse attività lavorativa, aveva effettuato operazioni di versamento sui conti correnti bancari dalla stessa intrattenuti presso la Banca Monte dei Paschi di Siena e la Banca Popolare di Sondrio. La contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento, eccependo il difetto di motivazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 2 e 7, e art. 10, comma 1, la violazione del divieto di presunzione cd. di secondo grado, nonchè l'assenza di elementi di fatto idonei a fondare la pretesa tributaria, in ragione delle prove documentali, già offerte in risposta al questionario, circa la provenienza degli importi accreditati sui conti correnti. La Commissione provinciale adita rigettava il ricorso con sentenza che veniva impugnata dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado. I giudici d'appello, in particolare, dopo avere rilevato che l'indagine dell'Ufficio traeva origine dalla mancata presentazione, da parte della contribuente, di dichiarazione dei redditi, affermava che l'avviso di accertamento aveva tutti i requisiti previsti dalla normativa e consentiva alla contribuente di conoscere i presupposti su cui poggiava la pretesa fiscale; ritenevano non valide le prove apportate dalla contribuente a giustificazione delle operazioni bancarie, sia perchè il processo tributario non ammetteva prove testimoniali, sia perchè dette prove, non supportate da documen-

tazione, risultavano inconsistenti. Disattendevano anche le presunte violazioni dello Statuto del contribuente, artt. 10 e 12, come pure la eccepita violazione del divieto di presunzione di secondo grado. Poichè, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, sia i versamenti che i prelevamenti erano assistiti da presunzione legale di maggiori compensi non dichiarati, in difetto di prova, non fornita dalla contribuente, circa la provenienza delle somme, consideravano legittimo l'accertamento effettuato dall'Ufficio. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione V.D., affidandosi a dieci motivi, ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. L'Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all'udienza di discussione.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso (indicato con la lettera A) la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, afferma che la Commissione regionale, fornendo una lettura della norma in contrasto con ('esegesi della stessa, non ha tenuto conto che, in presenza di operazioni bancarie, e, in particolare di accrediti di somme in conto corrente, è presunta la loro imputabilità al contribuente, ma l'Amministrazione è onerata dell'obbligo non solo di indicare, ma anche di dimostrare che si tratti di proventi di attività generatrici di reddito non dichiarate, costituenti espressione di una più ampia capacità contributiva. Nel caso di specie, ad avviso della ricorrente, la presunzione derivante dal citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 sarebbe stata superata da prova contraria, avendo documentato che non era l'unica persona ad operare sui conti correnti, potendo anche il suo convivente Augusto Ammenti effettuarvi disposizioni, in concreto più volte eseguite; i giudici regionali, sulla base di una errata interpretazione della disposizione normativa in esame, avrebbero sollevato l'ente finanziario da qualsiasi onere probatorio, facendo gravare sul contribuente una prova sostanzialmente diabolica.

2. Con il secondo motivo (indicato in ricorso con la lettera B) denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e all'art. 2727 c.c. e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, lett. I), sostenendo che la Commissione regionale avrebbe confermato l'avviso di accertamento, pur essendo lo stesso viziato da violazione del divieto di cd. presunzione di secondo grado. Assume, in particolare, che l'Agenzia delle entrate muove dal solo dato noto costituito dalle movimentazioni bancarie per poi dedurre da esse che si tratti di materia imponibile, senza tuttavia accertare la ricorrenza di attività di lavoro autonomo, formulando in tal modo un giudizio presuntivo sulla base di un ragionamento anch'esso presuntivo, in violazione delle norme richiamate in rubrica.

3. Con il terzo motivo (indicato in ricorso con la lettera C) la contribuente censura la decisione impugnata per omessa o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, lamentando che i giudici regionali sono pervenuti a confermare la pretesa fiscale senza enunciare il percorso argomentativo che li ha condotti al rigetto delle deduzioni difensive svolte dalla contribuente.

4. Con il quarto motivo (indicato in ricorso con la lettera D), articolato in sottoparagrafi (D1., D2.,) la contribuente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 23, comma 3, art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, per avere i giudici di secondo grado affermato che le operazioni bancarie costituiscono manifestazione di "maggiori compensi non dichiarati" e che "le prove apportate a giustificazione delle operazioni bancarie non possono essere ritenute valide...".

Quanto alla affermata carenza di prove documentali, deduce che i giudici di secondo grado hanno travisato i principi dell'onere della prova, in quanto sia nella fase anteriore all'instaurazione del giudizio, sia in fase processuale aveva provveduto a supportare le spiegazioni fornite sulla provenienza delle somme mediante la produzione di plurimi riscontri documentali, allegando, in particolare, estratti conto bancari, la dichiarazione giurata resa da Mytilinaois e le dichiarazione dei redditi dallo stesso presentate; nel corso del giudizio di primo grado, avendo ottenuto dalla Banca la relativa documentazione, aveva fornito riscontro documentale dell'apposizione di sottoscrizioni di girata apocrife su quattro assegni versati in conto corrente e della presentazione di denuncia-querela alla Guardia di Finanza di Novara in relazione a tali fatti; ave-

va pure fornito prova della delega che abilitava il suo convivente Ammenti ad operare sui conti correnti bancari sui quali erano stati annotati gli afflussi di danaro, sia in contante sia per assegni, contestati dall'Ufficio. Di conseguenza l'affermazione contenuta in sentenza ("Le prove apportate a giustificazione delle operazioni bancarie... risultano inconsistenti in quanto non provate da alcuna documentazione") si poneva in contrasto con la produzione documentale versata agli atti del giudizio, non smentita peraltro da prove di segno contrario da parte dell'Agenzia delle entrate, la quale neppure aveva preso specifica posizione sulle allegazioni difensive svolte. I giudici di appello, alla luce del principio statuito dall'art. 115 c.p.c., in difetto di contestazione da parte dell'Amministrazione, avrebbero dovuto ritenere pacifiche le deduzioni di parte contribuente e annullare l'atto impositivo. Sotto ulteriore profilo, addebita alla Commissione regionale di non avere fatto buon governo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, poichè non avrebbe dovuto dichiarare l'irricevibilità della dichiarazione resa da M. in sede stragiudiziale, ma avrebbe dovuto valutarne la rilevanza alla stregua dei principi che regolano la prova indiziaria nel contesto di tutte le ulteriori prove offerte.

5. Con il quinto motivo (indicato in ricorso con la lettera E) la ricorrente censura la sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 ed all'art. 2697 c.c. e si duole che i giudici regionali hanno mancato di indicare le ragioni per cui le prove risulterebbero inconsistenti.

6. Con il sesto motivo (indicato in ricorso con la lettera F) la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimeno al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 e ribadisce che, come eccepito nelle precedenti fasi processuali, l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione si fonda esclusivamente sull'esistenza di movimenti bancari, ma non offre indicazioni circa i presupposti dell'attività di accertamento e circa i mezzi di prova a supporto della verifica, per cui la Commissione regionale avrebbe errato nel mancare di rilevare il difetto di motivazione dell'atto impositivo.

7. Con il settimo motivo (indicato in ricorso con la lettera G) la ricorrente censura la sentenza gravata per omessa motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, laddove i giudici di appello hanno dichiarato che "L'atto ha tutti i requisiti previsti dalla normativa ed ha assolto alla funzione di far conoscere al contribuente i presupposti di fatto e di diritto su cui è fondata la pretesa fiscale", trattandosi di affermazione apodittica e superficiale che trascura di prendere in considerazione le specifiche censure rivolte all'atto impositivo che non aveva preso in esame la documentazione ricevuta in risposta al questionario, nè indicato le ragioni poste a base del rigetto delle spiegazioni fornite.

8. Con l'ottavo motivo (indicato in ricorso con la lettera H), articolato in sottoparagrafi (H 1., H 2.), la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 10 e art. 12, commi 2 e 7. Con riguardo alla citata L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 2, evidenzia che l'Agenzia delle entrate ha inviato il questionario prospettando l'avvio di un accertamento d'ufficio in caso di mancata risposta, ma ha mancato di indicare le ragioni e l'oggetto della verifica, come pure di informarla sui diritti di difesa alla stessa riconosciuti. Quanto poi alla dedotta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 e art. 12, comma 7, sottolinea che l'invito a mezzo del questionario era stato notificato in data 11 giugno 2010, mentre la risposta era stata fornita in data 25 giugno 2010; l'avviso di accertamento era stato emesso in data 29 giugno 2010 ed era stato notificato in data 30 giugno 2010, prima del decorso del termine di 60 giorni prescritto dalla norma.

9. Con il nono motivo (indicato in ricorso con la lettera I) la ricorrente censura la sentenza per omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 10 e art. 12, commi 2 e 7, per avere i giudici di appello anche omesso di esplicitare il ragionamento seguito nel qualificare "pretestuose" le questioni prospettate.

10. Con il decimo motivo (indicato in ricorso con la lettera L) la ricorrente deduce nullità della sentenza con riferimento all'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, sostenendo, in relazione alle difese esposte nei paragrafi C), E), G), I), che, anche qualora non si ritenesse insufficiente, la motivazione dovrebbe essere comunque ritenuta meramente apparente perchè basata su enunciazioni di stile inidonee a palesare il percorso logico-giuridico adottato.

11. Il decimo motivo, da esaminare con priorità in quanto incentrato sul vizio di assoluta mancanza di motivazione della sentenza impugnata, è in-

fondato e non può essere accolto. Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017). La motivazione della sentenza impugnata, con riguardo alle questioni prospettate dalla contribuente nei paragrafi C), E), G), I) del ricorso per cassazione, sebbene estremamente sintetica, non è inquadrabile nelle gravi anomalie argomentative sopra individuate e non integra, di conseguenza, un'ipotesi di motivazione apparente, poichè non si pone al di sotto del "minimo costituzionale" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014, cit.). Infatti, la C.T.R. ha ritenuto di confermare quanto statuito dai giudici di primo grado in ordine alla presunzione legale relativa derivante dalle indagini bancarie, alla motivazione dell'atto impositivo ed alla inidoneità delle prove offerte a superare la presunzione legale, nonchè all'insussistenza dell'illegittimità dell'atto impositivo emesso prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla chiusura delle indagini, in tal modo esplicitando le ragioni della decisione, per cui eventuali profili di apoditticità e insufficienza della motivazione, censurati con il motivo in esame, anche se sussistenti, non viziano tale motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente (Cass. n. 5315 del 17/3/2015; Cass., sez. 6-5, ord. n. 9105 del 7/4/2017).

12. Il sesto ed il settimo motivo, con i quali si eccepisce il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato e si sostiene che la Commissione regionale avrebbe errato nel ritenere infondata tale doglianza, affermando che "L'atto ha tutti i requisiti previsti dalla normativa ed ha assolto alla funzione di far conoscere al contribuente i presupposti di fatto e di diritto su cui è fondata la pretesa fiscale", sono inammissibili per difetto di autosufficienza. Infatti, qualora il ricorrente deduca che l'atto impositivo non rispetta la prescrizione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e rivolga critiche alla sentenza della commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione dell'avviso di accertamento, che non è un atto processuale, ma amministrativo (Cass., sez. 5, 3 dicembre 2001, n. 15234), è necessario, a pena d'inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono non rispondenti ai requisiti prescritti dalla legge e non correttamente interpretati dal giudice di merito, dovendosi consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass., sez. 5, 28/6/2017, n. 16147; Cass., sez. 5, 13/2/2015, n. 2928; Cass., sez. 5, ord. n. 28570 del 6/11/2019). Nel caso di specie, a pag. 29 del ricorso per cassazione, la ricorrente si è limitata a trascrivere uno stralcio del testo dell'avviso di accertamento, ma non potendo dallo stesso evincersi il contenuto integrale dell'atto impugnato, non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la fondatezza di quanto asserito dalla ricorrente a supporto delle violazioni denunciate e, quindi, di svolgere ogni attività monofilattica, la quale presuppone appunto la certa e piena conoscenza del tenore dell'avviso

di accertamento (sull'adempimento dell'onere di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, Cass., sez. 5, 15/7/2015, n. 14784 e Cass., sez. 3, 9/4/2013, n. 8569).

13. Parimenti infondati sono l'ottavo ed il nono motivo, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi. La ricorrente lamenta in sostanza la violazione del suo diritto di difesa conseguente sia alla mancata indicazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, al momento dell'invio del questionario, delle ragioni e dell'oggetto della verifica - sottolineando al riguardo che, a fronte di tale specifica censura, l'Amministrazione si è limitata ad affermare che, nella specie, non si era in presenza di una "verifica che, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, presuppone l'accesso dei funzionari incaricati presso la sede della società per svolgere controlli di natura fiscale, ma di un controllo eseguito mediante esercizio dei poteri di cui all'art. 32, comma 1, n. 2" - sia del mancato riconoscimento in suo favore del termine dilatorio di sessanta giorni tra la conclusione delle indagini e l'emissione dell'avviso di accertamento.

13.1. Questa Corte ha più volte confermato che il verbale delle operazioni compiute è redatto obbligatoriamente solo in caso di accesso presso il contribuente (in materia di I.V.A., Cass., sez. 5, 4/4/2018, n. 8246 e che le garanzie previste dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, operano esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente, sia pur accompagnati da contestuali indagini finanziarie avviate per via telematica e con consegna di ulteriore documentazione da parte dell'accertato (Cass., sez. 6-5, ord. 19/10/2017, n. 24636). Si è, in proposito, chiarito che "la naturale vis expansiva dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge sino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento che derivi da controlli fatti dall'Amministrazione nella propria sede, in base ai dati forniti dallo stesso contribuente, o acquisiti documentalmente" (Cass. n. 11539 del 6/6/2016) e che "gli avvisi di accertamento emessi ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, per effetto del controllo delle dichiarazioni e della documentazione contabile del contribuente, non sono assoggettati al termine dilatorio previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, la cui applicazione postula lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente, e non si estende all'ipotesi in cui la pretesa impositiva sia scaturita dall'esame di atti sottoposti all'Amministrazione finanziaria dallo stesso contribuente e da essa esaminati in ufficio" (Cass. sez. 6 - 5, ordinanza n. 21391 del 09/10/2014; Cass. n. 17426 del 30/8/2016; Cass. n. 34409 del 23/12/2019). Considerato che nel caso in esame l'accertamento scaturisce da indagini bancarie e che l'Amministrazione ha invitato, a mezzo questionario, la contribuente a fornire chiarimenti in merito alla provenienza delle somme accreditate sui conti correnti bancari ed a produrre la relativa documentazione, risulta evidente che non opera il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

13.2. Neppure è ravvisabile violazione della medesima L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 2. Va, in primo luogo, rilevato che con il motivo in esame, formulato in modo generico, la ricorrente non specifica quale pregiudizio al diritto di difesa abbia subito in concreto a causa della mancata preventiva indicazione delle ragioni e dell'oggetto della verifica. In secondo luogo, come è stato precisato da questa Corte (Cass. n. 14026 del 3/8/2012, le norme tributarie distinguono il procedimento di accertamento in senso stretto (che comporta accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciale) dall'attività che si esaurisce, invece, nel mero controllo della documentazione pervenuta agli uffici finanziari, poichè solo nel primo caso sono previste specifiche garanzie di difesa del contribuente (quali il diritto ad essere informato delle ragioni della verifica, la facoltà di farsi assistere da professionista abilitato alla difesa avanti i giudici tributari, la formulazione di osservazioni e rilievi in corso di verifica) che possono essere esercitate nel corso della fase istruttoria del procedimento amministrativo, perchè giustificate dalla complessità delle indagini e dal carattere particolarmente invasivo dei poteri di indagine. Tale esigenza non si pone invece in relazione all'attività di controllo dei dati acquisiti attraverso "inviti e richieste" di trasmissione agli uffici finanziari di dati, documenti e informazioni, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, in ordine ai quali il legislatore ha ritenuto prevalenti le esigenze di funzionalità degli uffici e di efficienza dell'azione amministrativa rispetto

alla "anticipata" partecipazione del privato già nella fase istruttoria della ricerca, individuazione ed acquisizione di dati ed informazioni che dovranno poi essere sottoposti al controllo ai fini dell'esercizio - peraltro solo eventuale - della potestà di accertamento (Cass. n. 14026 del 2012, cit.). Nel caso di indagini bancarie non è prevista la previa comunicazione al contribuente dello svolgimento dell'attività di acquisizione e controllo dei dati inerenti a conti e operazioni bancarie, delle quali peraltro lo stesso contribuente viene a conoscenza tramite la stessa Banca con la quale intrattiene rapporti, e nessuna restrizione alla effettività del contraddittorio è ravvisabile nella fase successiva ovvero successivamente all'emissione dell'atto impositivo; di conseguenza è del tutto legittima la utilizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari e dei dati risultanti dalle operazioni bancarie, anche se il contribuente non è stato previamente convocato per giustificare le operazioni bancarie, nè è stato previamente informato dell'oggetto della verifica, poichè il diritto di difesa del contribuente ben può essere esercitato, senza limitazioni, sia nella fase successiva all'accertamento, sia in sede contenziosa (Cass. n. 20268 del 23/7/2008; Cass. n. 16874 del 21/7/2009; Cass. n. 14026 del 2012, cit.).

14. Il quarto ed il quinto motivo (indicati in ricorso con le lettere D) e E), che possono essere esaminati congiuntamente in quanto volti a denunciare l'errata applicazione delle norme che, nel processo tributario, governano la fase istruttoria e la selezione del materiale probatorio rilevante ai fini della decisione, sono fondati ed impongono di ritenere assorbiti il primo, il secondo ed il terzo motivo (indicati in ricorso con le lettere A, B e C).

14.1. In tema d'imposta sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass., sez. 5, n. 1519 del 20/01/2017; Cass. n. 29572 del 16/11/2018).

14.2. Ciò comporta che, in materia di accertamenti bancari, grava sul contribuente l'onere probatorio di superare la presunzione legale posta dalla disposizione normativa in esame a favore dell'Erario - che, avendo fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. - offrendo non una prova generica, ma una prova analitica (sul punto, Cass. n. 26111 del 30/12/2015) idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, mediante indicazione specifica delle diverse cause giustificative delle singole operazioni effettuate e della loro estraneità a fatti imponibili (Cass. n. 26111 del 2015, cit.; Cass. n. 15217 del 12/9/2012; Cass. n. 1418 del 22/1/2013; Cass. n. 21303 del 18/9/2013; Cass. n. 20668 del 1/10/2014; Cass., sez. 6-5, ord. n. 10480 del 3/5/2018). All'onere probatorio incombente sul contribuente corrisponde l'obbligo del giudice di merito di operare una verifica puntuale dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione delle singole movimentazioni contestate e, quindi, di dare conto in sentenza delle risultanze di detta verifica. Ovviamente, in mancanza di espresso divieto normativo ed in ossequio al principio di libertà dei mezzi di prova, al contribuente è consentito fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, dovendo in questo caso il giudice di merito "individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative" (Cass. n. 11102 del 5/5/2017; Cass. n. 10480 del 2018, cit.).

14.3. Peraltro, qualora l'Ufficio proceda all'accertamento fiscale sulla base di verifiche fondate sulle risultanze delle indagini sui conti correnti bancari, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, non può configurarsi una violazione del principio praesumptum de praesumpto non admittitur (o "divieto di doppie presunzioni" o divieto di presunzioni di secondo grado o a catena) sia perchè tale principio è, in realtà, inesistente, non essendo ricon-

ducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c. nè a qualsiasi altra norma dell'ordinamento, sia perchè, anche qualora lo si volesse considerare esistente, esso atterrebbe esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con un'altra presunzione semplice, ma non con una presunzione legale (Cass., sez. 5, n. 15003 del 16/06/2017).

14.4. Posto ciò, nel caso di specie, la Commissione regionale non ha proceduto ad una valutazione rigorosa delle prove apportate dalla contribuente a giustificazione delle operazioni bancarie oggetto di contestazione (estratti conto relativi ai conti correnti bancari, dichiarazione stragiudiziale resa da A.M., denuncia querela presentata alla Guardia di Finanza di Novara, con relativi allegati, delega ad operare sul conto corrente acceso preso la Banca Antonveneta in favore di A.S.), avendo affermato, con valutazione apodittica e generica, che le prove offerte non sono "valide", sia perchè il processo tributario non ammette prove testimoniali, sia perchè dette prove risultano inconsistenti perchè non supportate da idonea documentazione. Tale affermazione contrasta innanzitutto con il principio più volte ribadito da questa Corte secondo cui "nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell'amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perchè assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice" (Cass., sez. 5, 7 aprile 2017, n. 9080; Cass. n. 16711 del 9/8/2016; Cass. 5 aprile 2013, n. 8639). Il potere di introdurre dichiarazioni di terzi rese in sede extraprocessuale opera, con il medesimo valore probatorio, anche per la parte contribuente (Cass. 21 gennaio 2015, n. 960), la quale, nella fattispecie in esame, per superare la presunzione legale derivante dal citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, ha prodotto in giudizio la dichiarazione giurata a firma di A.M., con la quale quest'ultimo confermava l'avvenuta dazione in contanti in favore della contribuente di ingenti somme nel 2005 e nel 2006 (circa Euro 50.000,00 per ciascun anno) a titolo di liberalità al fine di consertirle di fare fronte alle esigenze personali ed a quelle della madre. La valenza indiziaria riconosciuta alle dichiarazioni di terzi anche in favore della parte contribuente costituisce, infatti, concreta attuazione dei principi del giusto processo ex art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva dalla L. 4 agosto 1955, n. 848 (Cass. sez. 6-5, ord. 28 aprile 2015, n. 8606 e giurisprudenza della Corte EDU ivi richiamata, tra cui Corte EDU 23 novembre 2006, Jussilla contro Finlandia, e 12 luglio 2001, Ferrazzini contro Italia), e garantisce il principio di parità delle armi processuali, nonchè l'effettività del diritto di difesa (Cass. n. 18065 del 14/9/2016; Cass. n. 20028 del 30/9/2011; Cass. 8987 del 12/4/2013). La Commissione regionale non si è attenuta ai suddetti principi, poichè non ha proceduto ad una disamina della dichiarazione giurata, avente valore meramente indiziario, e non ha valutato se essa trovasse riscontro nella ulteriore documentazione prodotta dalla contribuente sia in risposta al questionario sia nel giudizio di merito; ha, inoltre, omesso di esternare le ragioni per cui ha ritenuto che tutte le prove documentali allegate dalla contribuente fossero inidonee a giustificare le movimentazioni bancarie ed a dimostrare che le singole operazioni bancarie dovessero essere sottratte ad imposizione, incorrendo in tal modo sia nel vizio di violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7) sia nel vizio di motivazione denunciato che imponeva di non fare ricorso ad affermazioni superficiali o cumulative. L'accoglimento del quarto e del quinto motivo impone di dichiarare assorbiti il primo, il secondo ed il terzo motivo.

15. In conclusione, vanno rigettati il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono ed il decimo motivo e vanno accolti il quarto ed il quinto motivo, con assorbimento dei restanti motivi; la sentenza va quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale che dovrà procedere a nuovo esame in relazione alle censure accolte, attenendosi ai principi sopra richiamati, nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta rigetta il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono ed il decimo motivo; accoglie il quarto ed il quinto motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 gennaio 2020. Depositato in cancelleria il 27 maggio 2020

(Fonte:www.altalex.it Autore: Avv. Di Maria Elena Bagnato)

La crisi del processo tributario durante la pandemia Covid-19

A cura dell'Avv. Maurizio Villani

A seguito dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al suddetto stato emergenziale ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, **il legislatore ha disciplinato lo svolgimento delle udienze con l'art. 27 del decreto-legge n. 137 del 28/10/2020 (in G.U. n. 269 del 28/10/2020), con decorrenza del 29/10/2020.** Prima di commentare e criticare il suddetto articolo, secondo me, è necessario analizzare lo sviluppo normativo precedente la situazione emergenziale da COVID-19.

A) VIDEO UDIENZE

Il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo del collegamento da remoto del difensore, dell'ente impositore e di riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni Tributarie, è disciplinato dalle seguenti normative.

1) Dal 24/10/2018 al 18/05/2020.

L'art. 16, comma 4, decreto-legge n. 119 del 23/10/2018, convertito dalla Legge n. 136 del 17/12/2018, stabiliva che:

- soltanto la partecipazione delle parti all'udienza pubblica di cui all'art. 34 D.Lgs. n. 546/1992 poteva avvenire a distanza;

- era necessaria un'apposita richiesta formulata da una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo per il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio;

- tale collegamento doveva svolgersi con tassative modalità tali da assicurare **la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto veniva detto**;

- **il luogo dove la parte processuale si collegava in audiovisione era equiparato all'aula di udienza**;

- per le regole tecnico-operative erano necessari uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e l'Agenzia per l'Italia Digitale;

- almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione doveva essere riservata alla trattazione di controversie per le quali era stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

2) DAL 19 MAGGIO 2020.

Il succitato art. 16, comma 4, è stato totalmente sostituito dall'art. 135, comma 2, decreto-legge n. 34 del 19/05/2020, convertito dalla Legge n. 77 del 17/07/2020.

Le novità sono:

- **la partecipazione alle udienze di cui agli artt. 33 e 34 D.Lgs. n. 546/1992 può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo**;

- pertanto, a differenza della precedente normativa, il collegamento audiovisivo può riguardare **anche le trattazioni in camera di consiglio (art. 33 citato)**;

- solo la partecipazione da remoto all'udienza pubblica dell'art. 34 citato può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo **ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificare alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992**;

- **le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza devono sempre essere individuate preventivamente con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali, e l'Agenzia per l'Italia Digitale**;

- **infine, i giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni Tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento delle udienze a distanza**.

3) MANCANO SINO AD OGGI TUTTI I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE.

Sino ad oggi non sono stati emanati i succitati

necessari provvedimenti.
Oltretutto, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) ritiene questi atti una esplicita "interferenza" del MEF su tematiche di esclusiva competenza del Consiglio stesso.
Infatti, il CPGT ha chiesto di correggere subito una prima bozza varata dal Direttore del Dipartimento delle Finanze, Fabrizia Lapecorella **(vedi Il Sole 24 ore del 28 e 30 aprile 2020).**
In definitiva, il timore che ancora oggi serpeggia negli ambienti della giustizia tributaria è che questi strumenti tecnologici possono creare molti problemi, con il rischio di arrecare gravi ed irreparabili danni diretti ai contribuenti.

B) SENTENZE DIGITALI.
L'art. 16 del Decreto n. 163 del 23/12/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (in G.U. n. 37 del 14/02/2014), vigente dall'01/03/2014, prevede che, ai fini della formazione delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze, redatti come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dei soggetti di cui all'art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, la trasmissione dei documenti possa avvenire tra i componenti del collegio giudicante tramite il S.I.G.I.T..
Dall'01/07/2020 le sentenze della CTP di Roma e della CTR Lazio dovevano diventare digitali, ma ciò non è ancora avvenuto a causa dell'emergenza COVID-19.
Di conseguenza, l'utilizzo della casella di posta elettronica ordinaria per l'invio delle sentenze telematiche **"introduce scenari di rischio con riguardo alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati personali delle parti processuali"**, come scritto nella nota del MEF inviata al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, oltre al rischio di hackeraggio **(vedi Il Sole 24 ore del 29/04/2020 e del 07/05/2020)**.

C) ART. 27 D.L. N. 137/2020 SINO AL 31/01/2021.
Nell'attuale situazione normativa ed in assenza, sino ad oggi, dei relativi e necessari provvedimenti amministrativi, come sopra esposto, il legislatore, in piena emergenza COVID-19, è intervenuto con il citato art. 27, che ha disciplinato le seguenti situazioni processuali sino al 31/01/2021.

1) DECRETO MOTIVATO (COMMA 1).
Lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è **autorizzato**, secondo la rispettiva competenza, soltanto **con decreto motivato del Presidente della Commissione Tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.**
Per esempio, il Presidente della CTR Puglia ha provveduto con il Decreto n. 32/2020 del 29/10/2020, mentre il Presidente della CTP di Milano ha provveduto con decreto del 29/10/2020.
I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo **parzialmente da remoto**, sempre che le dotazioni informatiche lo consentano e nei limiti finanziari disponibili.
La segreteria deve comunicare alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento da remoto.
Tutti i verbali ed i provvedimenti adottati in esito ad un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.
In ogni caso, sino ad oggi, per il processo tributario a distanza l'obiettivo non è stato raggiunto, nonostante siano passati due anni dall'art. 16 D.L. n. 119/2018 citato (vedi lett. A), richiamato peraltro dall'art. 27, comma 4, citato.

2) ESCLUSA L'ORALITA' (COMMA 2).
In alternativa alla discussione orale con collegamento da remoto:
- **tutte le controversie in pubblica udienza (art. 34 D.Lgs. N. 546 cit.) passano in decisione "in base agli atti"**;
- se almeno una delle parti insiste per la discussione, con apposita istanza da notificare e depositare almeno due giorni liberi prima dell'udienza, e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto (come sicuramente accade), si procede mediante "**trattazione scritta**", con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
- se non si possono rispettare i suddetti termini, la controversia è rinviata a nuovo ruolo, con possibilità di prevedere sempre automaticamente la **"trattazione scritta"** nel rispetto dei medesimi termini e senza discussione orale;
- **in caso di decisione "sulla base degli atti" o di "trattazione scritta" i difensori e le parti sono considerati a tutti gli effetti presenti ed i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.**

In definitiva, nel processo tributario è stata esclusa l'oralità e si è dato il via libera soltan-

to al contenzioso documentale, almeno sino al 31/01/2021.

"In sostanza, nel processo tributario si è deciso di introdurre il "**contraddittorio cartolare coatto**" contro la volontà delle parti che, per scelta difensiva, intendono far differire la causa pur di potersi confrontare direttamente con il Giudice" (**condivisibile ed apprezzabile articolo di Paola Coppola, in Il Sole 24 ore di martedì 03-11/2020**).

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2539 del 21 aprile 2020, ha stabilito che:

"Il contraddittorio cartolare "coatto" – cioè non frutto di una libera opzione difensiva, bensì imposto anche contro la volontà delle parti che invece preferiscano differire la causa a data successiva al termine della fase emergenziale, pur di potersi confrontare direttamente con il proprio giudice – non appare una soluzione ermeneutica compatibile con i canoni della interpretazione conforme a Costituzione, che il giudice comune ha sempre l'onere di esperire con riguardo alla disposizione di cui deve fare applicazione".

La discussione orale nel processo tributario è importante perché, spesso, si tratta di chiarire ed esplicitare meglio concetti fiscali complessi nonché questioni tecniche difficili davanti a giudici non professionali né specializzati che, salvo rarissime eccezioni, non svolgono alcuna fase istruttoria (rarissime le nomine di CTU).

Oltretutto, nel processo tributario non è ammessa la testimonianza per cui la discussione orale diventa necessaria per chiarire e puntualizzare determinate situazioni di fatto, come per esempio non aver partecipato alla gestione di una società a ristretta base azionaria.

Non bisogna, altresì, dimenticare che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con la sentenza del 23/11/2006, ha stabilito che il divieto assoluto della testimonianza risulta incompatibile con i principi del giusto processo.

Anche se l'art. 7, primo comma, D.Lgs. n. 546/92 lo prevede, i giudici tributari, quasi mai, ai fini istruttori e nei limiti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferiti agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.

Ecco perché è necessaria una urgente e strutturale riforma della giustizia tributaria con giudici a tempo pieno, professionali, competenti, ben retribuiti (non 15 euro a sentenza depositata!!!!) e, soprattutto, non più dipendenti dal MEF.

Questa dirompente novità dell'art. 27 cit. nel processo tributario deve essere criticata non solo per la soluzione approntata ma anche per la littera legis.

Infatti, non si riesce a comprendere perché se la parte chiede la discussione pubblica, e ciò non sia possibile, automaticamente si deve procedere alla "trattazione scritta" invece di rinviare l'udienza a nuovo ruolo quando l'emergenza sarà finita o quando saranno emanati i necessari provvedimenti amministrativi per le udienze da remoto (rinvio alla lett. A).

3) L'ART. 27 È CONTRARIO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA E ALLA COSTITUZIONE.

Giustamente il Consiglio Nazionale Forense, l'Organismo Congressuale Forense e l'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (UNCAT) hanno contestato e criticato l'art. 27 cit. perché contrario alla normativa comunitaria ed alla Costituzione.

a) NORMATIVA COMUNITARIA.

L'art. 6, primo paragrafo, CEDU stabilisce che "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, **pubblicamente** ed entro un termine ragionevole **da un Tribunale indipendente e imparziale...**".

La Corte europea ha più volte chiarito e precisato che la pubblicità è un diritto posto a presidio di fondamentali istanze di garanzia **"tutelandolo da una giustizia segreta che sfugge al controllo del pubblico"** ma anche una garanzia per la collettività, "permettendo il sindacato sull'esercizio del potere giudiziario, finalizzato a preservare la fiducia nelle corti e nei tribunali; in altre parole, secondo i giudici di Strasburgo, attraverso la trasparenza che assicura all'amministrazione della giustizia, la pubblicità concorre a realizzare "**l'equo processo**" (si rinvia all'articolo di Livia Bongiorno, in www.lalegislazionepenale.eu ed al mio articolo scritto insieme alla Collega Lucia Morciano, "Il diritto tributario e la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo: la CEDU viene in aiuto del contribuente" in filodiritto del 18/09/2017).

b) ECCEZIONI DI INCOSTITUZIONALITÀ.

L'art. 27 cit. contrasta con i principi regolatori del giusto processo (art. 111, comma 2, della Costituzione) e compromette seriamente il diritto di difesa (art. 24 della Costituzione).

La Corte Costituzionale ha più volte ritenuto illegittima la mancanza di pubblicità in un processo, proprio in riferimento al citato art. 6 CEDU, perché in contrasto con l'art. 117, comma 1, della Costituzione **(sentenze n. 93/2010; n. 135/2014; n. 97/2015 ed altre)**.

4) L'ART. 27, TERZO COMMA: NO CAMERE DI CONSIGLIO DA REMOTO.

L'art. 27, terzo comma, cit. testualmente dispone: "I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la Commissione di appartenenza sono **esonerati**, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata".

Innanzitutto, bisogna precisare che l'art. 35, primo comma, D.Lgs. n. 546 cit. stabilisce testualmente che: "Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, delibera la decisione **in segreto** nella camera di consiglio".

Di conseguenza, secondo me, per rispettare la segretezza della camera di consiglio, **l'esonero dell'art. 27 comporta soltanto la sostituzione del giudice ma non la sua partecipazione a distanza nella camera di consiglio, proprio in mancanza dei più volte citati provvedimenti amministrativi (vedi lett. A), i soli che possono veramente garantire ed autorizzare il collegamento audiovisivo, anche per la protezione dei dati personali (infatti, come abbiamo scritto, si deve sentire obbligatoriamente anche il Garante per la protezione dei dati personali dopo le modifiche intervenute).**

In definitiva, oggi, in mancanza dei necessari e preventivi provvedimenti amministrativi, non si può consentire di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o, peggio, altri generici strumenti di comunicazione) da parte del Presidente del collegio giudicante, che ne attesta il regolare funzionamento (contrariamente a quanto disposto al n. 4 del decreto del Presidente della CTR per la Puglia del 29/10/2020, già citato).

Infatti, l'art. 27, primo comma, cit. **riguarda soltanto lo "svolgimento delle udienze"**:

- pubbliche (art. 34 D.Lgs. n. 546 cit.);
- camerali (art. 33 D.Lgs. n. 546 cit.);
- con collegamento da remoto (art. 16 D.L. n. 119 cit.).

Non si fa mai riferimento alle deliberazioni del collegio giudicante (art. 35 D.Lgs. n. 546 cit.).

Inoltre, il **"decreto motivato"** dell'art. 27, primo comma, cit. è autorizzato **sempre e soltanto dal Presidente della CTP o della CTR e non si fa mai riferimento al Presidente del collegio, con il rischio di avere presso una Commissione Tributaria camere di consiglio veramente segrete ed altre da remoto, senza alcuna garanzia legislativa ed amministrativa.**

Oltretutto, ammesso e non concesso che, oggi, in mancanza delle autorizzazioni, fosse possibile la camera di consiglio a distanza, non si capisce perché la stessa possibilità non viene concessa al difensore, costringendolo soltanto a depositare note scritte.

Pertanto, oggi, mancando il collegamento da remoto, se il difensore non può partecipare alla pubblica udienza, anche le camere di consiglio non si devono né si possono fare da remoto (con il telefonino o con altri strumenti sul WEB, non ammissibili).

Infine, il riferimento dell'art. 27, primo comma, cit. al fatto che i decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo "**parzialmente da remoto**" sta a significare che non tutte le parti processuali costituite devono o possono partecipare da remoto ma soltanto che si possa consentire il collegamento anche ad una sola di esse, perché tecnologicamente collegata ed assistita, sempre con le garanzie di legge più volte citate.

D) PROPOSTE DI MODIFICHE.

Secondo me, l'art. 27 cit., illegittimo ed incostituzionale, come sopra esposto, deve essere assolutamente corretto nel senso di:

- **disporre il rinvio d'ufficio di tutte le udienze sino al 31/12/2020**, come previsto nella precedente legislazione d'urgenza (art. 83, comma 21, D.L. n. 18/2020 **"CURA ITALIA"** e art. 36 D.L. n. 23/2020 **"DECRETO LIQUIDITA"**);
- sospendere i termini processuali sino al 31/12/2020;
- nel frattempo, emanare subito i necessari provvedimenti amministrativi per le video-udienze e mai per le camere di consiglio;
- in ogni caso, rinviare a nuovo ruolo quanto meno le pubbliche udienze richieste e confermate con insistenza.

In attesa che finalmente si riformi veramente e seriamente la giustizia tributaria, come da anni richiesto da tutti i contribuenti, almeno nella fase pandemica non si deve comprimere e pregiudicare il diritto di difesa dei contribuenti e dei loro difensori.

Avv. Maurizio Villani - Patrocinante in cassazione

La presunzione nel diritto tributario

A cura dell'Avv. Maurizio Villani e dell'Avv. Antonella Villani

La Corte di Cassazione nel decidere varie questioni di diritto tributario ha più volte precisato la natura giuridica delle presunzioni. In questa sede, non può certo essere ripercorso in dettaglio il dibattito dottrinale sulla natura sostanziale o piuttosto processuale delle presunzioni legali relative, che, come anche di recente osservato, costituisce ancora «il vero punctum dolens» nell›ambito della disciplina generale delle presunzioni legali, su cui, infatti, si sono soffermati tanto gli studiosi del processo civile quanto quelli del diritto civile sostanziale; **questione poi che, nell'ambito del diritto tributario, caratterizzato dal cospicuo ricorso agli accertamenti di natura presuntiva, assume indubbiamente un rilievo particolare.** Tuttavia, non può farsi a meno di notare come, pur da autorevole dottrina processual - civilistica, non si sia mancato di porre in risalto come le presunzioni, in quanto ispirate alla finalità di facilitare la tutela di situazioni giuridiche, sotto tale profilo, siano indubbiamente appartenenti al diritto sostanziale, mentre, in quanto espedienti di tecnica legislativa imperniati sulla distribuzione dell'onere della prova, finiscano, sotto tale profilo, con l'assumere rilevanza come limiti o predeterminazioni dell'assetto dell'onere probatorio. **Il problema, in effetti, è reso ancor più arduo dal fatto che, specialmente con riferimento al settore del diritto tributario, non tutte le presunzioni legali relative sono certamente riconducibili allo schema classico secondo cui, salva la prova contraria, la legge riconnette ad un fatto noto l'esistenza di un altro fatto ignoto.** In tal caso - come pur si è autorevolmente osservato sul piano della dottrina generale del diritto civile - la presunzione legale relativa non può inquadrarsi perfettamente nell'ambito del fenomeno probatorio, restando «pur sempre il fatto dell'equipollenza, piuttosto che l'evento da provare, ad essere oggetto di prova contraria».

Ritiene, quindi, la Corte di Cassazione che debba essere confermato tale indirizzo (già espresso da Cass. sez. 6-5, ord. 2 febbraio 2018, n. 2662, solo isolatamente contraddetto da Cass. sez. 6-5, ord. 12 febbraio, n. 3276, e di seguito viceversa riaffermato da Cass. sez. 5, 21 dicembre 2018, n. 33223 e da Cass. sez. 6-5, ord. 30 gennaio 2019, n. 2562), con qualche ulteriore opportuna precisazione.

La prima può essere espressa nel principio secondo cui, per esempio:

«**La presunzione legale relativa di evasione introdotta - con riferimento all›omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato - dall›art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura procedimentale**».

Ciò consente di disattendere l'argomento speso dall'Amministrazione circa l'espletamento di ciascun accertamento riferito alle singole annualità d'imposta. Né soltanto processuale, non essendo riferibile esclusivamente al riparto dell›onere della prova, come ancora ulteriormente desumibile dalla collocazione delle norme in tema di presunzioni tra quelle sostanziali, nel codice civile, nonché, in generale (cfr. Cass. sez. lav. 19 marzo 2014, n. 6332), sempre riguardo al principio di distribuzione dell›onere probatorio, più che per la sedes materiae, perché consistenti in regole di giudizio che comportano una decisione di merito. D'altronde si è ancora dalla Corte di Cassazione, in maniera condivisibile, affermato che una differente interpretazione potrebbe, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuente in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione. **L'ulteriore precisazione** attiene all'interpretazione, per esempio, dell'incipit del citato comma 2 del d.l. n. 78/2009, così come convertito dalla L. n. 78/2009 «In deroga ad ogni vigente disposizione di legge...», segnatamente se esso possa intendersi come deroga espressa all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile ed all'art. 3, comma 1, della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente). **Invero al riguardo non può farsi a meno di osservare, avuto riguardo all'art. 12 delle preleggi, come all'interpretazione letterale della norma debba, comunque, affiancarsi quella sistematica che consenta di rilevare l'intenzione del legislatore (voluntas legis).**

Ebbene, come è dato evincere anche dai successivi commi dell'art. 12 del d.l. n. 78/2009 in esame, quale risultante a seguito della legge di conversione, non vi è

dubbio che la disposizione abbia la precipua finalità di avvantaggiare la posizione del Fisco sul piano dell'accertamento, dando per certo, salva la prova contraria, il fatto della costituzione degli investimenti ed attività finanziarie non dichiarati nei menzionati Paesi o territori a regime fiscale privilegiato mediante redditi sottratti a tassazione.

Sicché appare coerente concludere nel senso che l'inciso sopra indicato debba intendersi in modo che la deroga espressa ivi contenuta sia da porre in relazione agli ordinari strumenti accertativi.

A tal proposito, si ribadisce, per esempio, quanto già ritenuto, ugualmente in fattispecie inerente alla c.d. **lista Falciani**, dalla Corte di Cassazione sez. 5, ud. 16 maggio 2019 - dep. 14 novembre 2019, n. 29632, ovverosia: «La circostanza che la presunzione legale di evasione stabilita dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12 comma 2, non sia suscettibile di applicazione retroattiva agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore, non preclude all›Ufficio di provare l›esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente, detenuti occultamente in paesi a fiscalità privilegiata, anche sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 2 con riguardo alla rettifica del reddito delle persone fisiche), senza fare ricorso alla presunzione legale in oggetto.

A tal fine occorre considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, civile e tributaria, in tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non devono essere necessariamente più d'uno, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo di essi, purché grave e preciso, dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (Sez. 1 -, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018). Con riferimento alla materia tributaria, il convincimento del giudice, in ordine alla sussistenza di redditi maggiori di quelli dichiarati, può fondarsi anche **su una sola presunzione** semplice, purché grave e precisa. (Sez. 5, Ordinanza n. 30803 del 22/12/2017, con specifico riferimento alla "**lista Falciani**" Sez. 6 - 5, n. 3276 del 12/02/2018, **secondo cui l'Amministrazione finanziaria può fondare la propria pretesa anche su un unico indizio, se grave e preciso, cioè dotato di elevata valenza probabilistica (nella specie, risultanze della cd. "lista Falciani)**».

Resta, dunque, confermato il principio di diritto secondo cui:

«**La presunzione legale relativa di evasione introdotta - con riferimento all›omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato - dall›art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura procedimentale e di deroga espressa all'art. 11 delle preleggi e all'art.3 dello statuto del contribuente; laddove il fisco ricorrente denunci anche la violazione dell'art. 2729 cod. civ. la Corte può rinviare al giudice di merito il riesame dei medesimi fatti addotti, sub specie di presunzione semplice)**» **(conf. anche Cass. sez. 5, ud. 16 maggio 2019 - dep. 14 novembre 2019, n. 29633).**

Proprio riguardo a casi riguardanti la **c.d. lista Falciani**, da Cass. sez. 6-5, ord. 28 aprile 2015, n. 8605 e 8606, si è stabilito il principio secondo cui: «In tema di accertamento tributario, è legittima l›utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica disposizione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale» (cfr. tra le altre, sempre in caso di documentazione bancaria ottenuta dall'autorità italiana nel quadro degli strumenti di cooperazione comunitaria, Cass. sez. 5, 19 agosto 2015, n. 16950, in tema di c.d. "**lista Vaduz**" e n. 16951, in pari data, ancora riguardo alla c.d. "**lista Falciani"**; Cass. sez. 5, 26 agosto 2015, n. 17183, con riferimento alla c.d. "**lista Pessina**"; la già citata Cass. n. 33223/18, in tema di "**lista Falciani**"). Né ha escluso che l›acquisizione di essa per il tramite dell›autorità francese potesse di per sé, come chiarito pure dalle citate Cass. nn. 8605 e 8606 del 2015, valere anche come unico elemento indiziario idoneo a fondare l'accertamento in relazione ai requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ., ma ha preso in considerazione una serie di elementi di fatto che, esaminati singolarmente e, quindi, nella loro valutazione complessiva (dunque, in ossequio, ai canoni indicati dalla stessa Cass. n. 17183/2015, pur citata dall'Amministrazione finanziaria ricorrente), sono stati ritenuti dal giudice di merito tali da escludere in concreto che di per sé l'indicazione del nominativo della contribuente sull'unico foglio di quella che dovrebbe intendersi, come la scheda di sintesi riferita al contribuente, potesse ragionevolmente fondare la prova presuntiva in relazione all'art. 2729 cod. civ.

Tali elementi sono stati individuati da ciascuna delle decisioni impugnate nella presenza di «codici che però non si relazionano l'uno con l'altro», nonché di «**un elenco anonimo** di importi afferente alla movimentazione del conto bancario codificato, ed ancora nella mancanza sulla documentazione acquisita di qualsiasi intestazione o riferimento.

Ciò comporta che, sempre secondo la Corte di Cassa-

zione, seppur erronea in sé in diritto la qualificazione, alla stregua di quanto osservato da Cass. sez. 6-5, ord. 13 maggio 2015, n. 9760, da parte delle decisioni impugnate, come "**foglio anonimo**" della scheda clienti (fiche) della banca prelevata da dipendente della stessa e consegnata all'Autorità francese che, a sua volta, lo ha scambiato con l'Amministrazione finanziaria italiana, **"la formulazione della censura, che non attinge il complessivo accertamento in fatto così come svolto dal giudice tributario d'appello in ciascun giudizio ed estrinsecatosi nelle plurime rationes decidendi sopra esposte, deve ritenersi inammissibile" (in tal senso, correttamente, Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile – sentenza n. 33893 depositata il 19 dicembre 2019).**

Avv. Maurizio Villani
Avv. Antonella Villani

Come difendersi dalle presunzioni tributarie

Un primo tipo di difesa è quello formale. Ad esempio basata su un vizio dell'atto, riconducibile all'assenza di elementi richiesti dalla normativa

Ovviamente la risposta a questa domanda, cioè come difendersi in concreto, dipende dal singolo caso, cioè dall'oggetto di contestazione del fisco. Se si tratta di presunzioni generiche, nel merito bisognerà provare il contrario di quello che tali elementi fanno presumere. Come noto e come abbiamo detto sopra, ad esempio il fisco può avvalersi anche di indizi vari. Come il fatto di essere stato visto alla guida di autovetture costose, piuttosto che foto pubblicate sul proprio social che evidenziano l'uso di oggetti costosi come, ad esempio, appunto una vettura di grossa cilindrata. In questo caso, bisognerà ad esempio evidenziare che si tratta di oggetti imprestati, esibendo copia dei certificati di proprietà dei medesimi, ed evidenziando che sono stati imprestati.

Del resto, la legge non vieta l'uso di oggetti di proprietà di altri, come nel comodato d'uso. Si potrà quindi, sempre a titolo esemplificativo, affermare che si è voluto esibire l'utilizzo di determinati oggetti non di proprietà del contribuente. Meglio, quindi, non solo se si potranno esibire certificati di proprietà di altri, ma se si potranno esibire contratti in merito. Contratti che regolino anche solo il comodato d'uso. Sarà quindi opportuno già predisporre, prima di un incontro con il fisco, delle memorie esplicative scritte, allegando la documentazione che comprovi le nostre dichiarazioni. E meglio ancora inviare tale documentazione, intanto, via mail. Così che l'organo accertatore già si faccia un'idea di elementi che provano l'opposto di quanto presunto. Anche nel caso in cui non vi sia invito a comparire, ma solo a dare risposta a dei questionari. Poi il colloquio altro non sarà che una conferma di quanto già esposto.

Le presunzioni specifiche

Soprattutto nel caso di presunzioni specifiche, come il trasferimento di denaro su conto corrente, sarà opportuno dotarsi di preventiva documentazione. Una documentazione che ne dimostri la legittimità e come non si tratti di redditi in nero. Una utile prassi è quella di predisporre un contratto di finanziamento senza interessi. Le due parti, chi trasferisce il denaro e chi lo riceve, si scambiano. Questo perché, soprattutto nel caso di trasferimenti a titolo di finanziamento, ovviamente il denaro ricevuto come finanziamento non può considerarsi reddito. Il finanziamento deve risultare senza interessi, altrimenti questi interessi costituirebbero reddito, a sua volta tassato dal fisco ed a carico del trasferente. È anche importante precisare nel testo contrattuale che chi presta denaro lo fa in modo occasionale. Non come attività continuativa, dal momento che in questo caso si incorrerebbe in un reato, essendo l'attività di prestito di denaro, se svolta in modo non occasionale, consentita solo a soggetti abilitati. Altra avvertenza importante: sarebbe opportuno non usare la forma del testo contrattuale sottoscritto da entrambi i contraenti. Meglio usare un primo scritto, con cui chi trasferisce denaro formula una proposta, tramite posta raccomandata, di finanziare l'altra parte. Quindi chi ha ricevuto la raccomandata, risponderà, sempre tramite raccomandata, comunicando la propria accettazione. In tal modo questi scritti saranno dotati di data certa, indicata all'ufficio postale. Primo importante vantaggio, perché consente di dimostrare l'esistenza del contratto in data certa (fa fede il timbro postale) precedente rispetto all'accertamento fiscale. Inoltre, trattandosi di proposta contrattuale conclusa per corrispondenza, non si dovrà necessariamente corrispondere l'imposta di bollo. In questo caso, infatti, l'imposta è dovuta solo in cosiddetto caso d'uso, cioè solo se il contratto si usa nell'ambito di una controversia giudiziaria.

Conclusione del procedimento

Alla fine della procedura il fisco emette l'atto finale, definito appunto avviso di accertamento, con cui comunica la sua pretesa impositiva e le sue motivazioni. Anche in base a quanto eccepito dal contribuente in sede di contraddittorio. Anzi, questo costituisce un preciso requisito, a fronte di una riforma in materia. Riforma che prevede espressamente che la motivazione, contenuta nell'avviso di accertamento, debba espressamente spiegare perché eventualmente il fisco non abbia tenuto conto degli elementi indicati a propria difesa dal contribuente. A quel punto, dopo un avviso di accertamento che respinga le proprie difese, il contribuente potrà eventualmente ricorrere innanzi agli organi di giustizia tributaria, a partire dalla commissione tributaria provinciale, che giudica in primo grado. E, nell'ambito delle proprie difese, la difesa del contribuente potrà ovviamente riprendere anche gli elementi fatti valere in contraddittorio. Già nelle precedenti fasi, nonché far valere anche vizi di forma, come l'assenza di determinati elementi, nell'invito a comparire o nell'avviso di accertamento. Ad esempio l'assenza di motivazione, o una motivazione contraddittoria o infondata. O tale, appunto, da non indicare perché non siano stati presi in considerazione gli elementi indicati dalla difesa. Va infatti precisato che determinati vizi possono inficiare la legittimità già dell'invito a comparire o a fornire dati. Ad esempio, un elemento essenziale già anche solo dell'invito è la motivazione. Proprio perchè deve indicare le ragioni di richiesta del confronto; senza di queste, infatti, il contribuente non sarebbe messo nella condizione di preparare la difesa e produrre i documenti necessari a dimostrare la propria regolarità. Anche di tale eventuale mancanza potrà avvalersi la difesa del contribuente, a sostegno, ad esempio, della tesi della nullità dell'invito. Infine, va chiarito che, a seguito di una riforma normativa della materia, per tutti gli avvisi di accertamento emessi a partire dal primo luglio 2020, tranne alcuni casi, come in materia di accertamenti parziali (che sono poi la maggior parte) o come i procedimenti conclusisi con processo verbale di constatazione, l'invito al contribuente a comparire diviene obbligatorio. Proprio al fine di garantire un contraddittorio. Diversamente mancherebbe in una prima fase e, qualora integrato, costituirebbe anche un mezzo di riduzione dei possibili contenziosi in sede giudiziaria. Nell'ambito di una generale politica di deflazione processuale. *(Fonte: www.ProiezionidiBorsa.it)*

Una violazione del codice della strada rilevata con un autovelox non omologato rende legittima la sanzione?

A cura del'Avv. Carla Melani

Per dare certezza ai rilevamenti effettuati con gli autovelox devono essere debitamente omologati, ex art. 142 C.d.S., nel rispetto della procedura stabilita dall'art. 192 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. Dopo varie pronunce dei Giudici di Pace tra cui anche il quello di Alessandria (GdP n. 64 del 2019) che si pronunciava sull'opposizione di un automobilista contro il verbale elevatogli dalla Polizia Locale per eccesso di velocità. La rilevazione era stata effettuata tramite Autovelox ma, l'opponente rilevava la mancanza di omologazione dell'apparecchio e la mera approvazione adottata con determinazione dirigenziale anziché dal MISE. L'importanza dell'omologazione viene chiaramente enunciato dall'art.142, comma 6, CdS: *"Per le determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di* ***apparecchiature debitamente omologate*** *anche per il calcolo della velocità media"*. Urge sottoporre un distinguo tra la procedura di omologazione e la procedura di approvazione, la chiave di lettura, a tal fine, va individuata nell'art. 192 Reg. C.d.S.:

- la prima, viene sancito dal comma 2: *consiste nell'accertamento della rispondenza e dell'efficacia dell'oggetto alle prescrizioni stabilite dal suddetto regolamento*;
- la seconda viene regimentato dal comma 3: *essa riguarda la richiesta relativa a elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni.*

Pertanto l'omologazione riguarda le apparecchiature utilizzate per accertare la velocità su strada, come gli autovelox, per le quali non è sufficiente l'approvazione. Le apparecchiature che invece non hanno le caratteristiche richieste dal regolamento di attuazione del codice della strada per l'omologazione possono essere solo approvate, ma non vanno bene per la misurazione della velocità di cui si occupa l'articolo 142 del CdS, bensì per altre infrazioni. Infatti, l'omologazione è procedimento sottoposto a regole e procedimento più stringenti, in ragione del necessario bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche. Nel chiarire come i dispositivi debbano essere omologati, la Consulta ha sottolineato che "il bilanciamento realizzato dall'art. 142 del CdS ha per oggetto, da un lato, interessi pubblici e privati estremamente rilevanti quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell'ordine pubblico, la preservazione dell'integrità fisica degli individui, la conservazione dei beni e, dall'altro, valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato". E detto bilanciamento, precisa la sentenza, "si concretizza attraverso una sorta di presunzione, fondata sull'affidabilità dell'omologazione e della taratura dell'autovelox". A riprova di quanto esposto si ha la Consulta con la sentenza n. 113 del 2015 che dichiarava incostituzionale l'art. 45, comma 6, del CdS, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazione ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Orbene, dal combinato disposto degli artt. 45 e 142, comma 6, CdS, nonché degli art. 192 e 345 Reg. CdS, il GdP desume che le apparecchiature di rilevamento della velocità debbano essere sottoposte a procedura di omologazione disciplinata dall'art. 192 C.d.S. e che ogni diversa procedura adottata difformemente allo schema legislativamente previsto per tale tipo di apparecchiatura debba ritenersi illegittimo in quanto inidoneo a conferire certezza ai rilevamenti. L'irregolarità delle apparecchiature autovelox viene confermata anche dal Giudice di Pace di Treviso, nella fattispecie quelle collocate lungo la Tangenziale. Una società di trasporti veniva sanzionata per il superamento del limita di velocità nel particolare per la violazione dell'art. 142 comma 8-11 del CdS. Quest'ultima, prima impugnava il verbale della Polizia locale dinanzi al Prefetto il quale non allegava la prova documentale riguardante l'omologazione dell'autovelox. Pertanto il GdP di Treviso accoglieva la richiesta del ricorrente per mancanza di prove che documentassero l'omologazione dell'apparechio. Infatti la società dimostrava che l'autovelox in funzione non aveva l'omologazione ma solamente l'approvazione del prototipo. In conclusione si richiede alle istituzioni maggior rigore e rispetto della normativa, anche per evitare un aumento esponenziale di ricorsi potenzialmente "vinti".

Avv. Carla Melani

Automobilista al telefono, multa annullata perché i vigili erano in borghese

A cura del'Avv. Carla Melani

Era stata sanzionata perché sorpresa a parlare al telefono mentre si trovava alla guida della propria autovettura, ma alla fine la multa è andata incontro all'annullamento. Il motivo? Ad elevare la contravvenzione, due agenti della polizia locale in borghese, privi quindi di segni di riconoscimento. Circostanza ritenuta illegittima, invalidando così tanto l'accertamento quanto l'annessa ammenda.

A pronunciarsi in tal senso il Giudice di Pace di Fondi, esprimendosi sul caso di un'automobilista del posto incappata nel novembre del 2019 in un controllo della Municipale. Beccata da due vigili motociclisti mentre transitava lungo una delle strade d'accesso al centro urbano fondano, al termine del controllo posto in essere la donna tornò a casa con una multa da 165 euro elevata per aver violato l'articolo 173 del Codice della Strada, e con la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.

Tutto annullato dalla sentenza in questione, le cui motivazioni sono state depositate in cancelleria nei giorni scorsi, in accoglimento del ricorso presentato per conto dell'interessata dall'avvocato Paolo Giuseppe Sotis. «Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di Polizia stradale (…), quando operano sulla strada, devono essere visibili a distanza mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme», sottolinea il giudice Giovanni Pesce citando l'articolo 183 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e rifacendosi a quanto disposto dalla Corte di Cassazione nel 2008, successivamente ripreso nel 2012 dal Tribunale di Camerino. Gli agenti, insomma, dovevano essere palesemente tali anche agli occhi dell'automobilista di turno. In linea, rimarca il dottor Pesce, con la «la ratio dissuasiva, anziché repressiva» della normativa. In sostanza, dunque, nell'annullare l'atto il magistrato non si è espresso sulla contestazione in sé, bensì sulle modalità di accertamento della stessa. Con buona pace della polizia locale, peraltro "vicina di casa" del Giudice di Pace, essendo le rispettive sedi confinati.

A margine della formalizzazione delle motivazioni, il legale della ricorrente ha voluto sottolineare una circostanza: «Faccio presente – evidenzia Sotis – che qui si contesta non solo la illegittimità del protocollo seguito dagli agenti, ma altresì si evidenzia il pericolo che si ingenera in chi guida vedendosi bussare al vetro della autovettura due perfetti sconosciuti su una moto che potrebbero sembrare malintenzionati».

Avv. Carla Melani

Pisa: apre un Home restaurant senza presentare la Scia, il giudice gli dà ragione

A definirlo la sentenza numero 139/2019 del 31 luglio scorso, secondo la quale il giudice di pace di San Miniato ha dato ragione ad un cittadino, multato dal Comune di Montopoli (Pisa), per non aver presentato la Scia.

Qualora voleste aprire un home restaurant, non sarà obbligatorio consegnare in Comune la Segnalazione certificata inizio attività (Scia), in special modo nelle zone non tutelate.

A definirlo la sentenza numero 139/2019 del 31 luglio scorso, secondo la quale il giudice di pace di San Miniato ha dato ragione ad un cittadino, multato dal Comune di Montopoli (Pisa), per non aver presentato la Scia.

Una scelta quella del giudice che, però, secondo la Fipe, associazione di categoria che raccoglie i ristoratori della Confcommercio, non è destinata a fare "giurisprudenza. Il ministero dello Sviluppo ha detto che la Scia è necessaria, per ora è questa la legge: il Mise faccia chiarezza".

E non è finita qua: il giudice non si è limitato a dare ragione al cittadino, evitandogli dunque la multa, ma ha poi condannato il Comune a rimborsare le spese di contenzioso sostenute (428,46 euro).

"Il nostro è un mercato molto vivace, in crescita — dice Gaetano Campolo al Corriere della Sera, amministratore delegato di Home Restaurant Hotel, piattaforma che raduna chi fa questo mestiere —. Questa sentenza fa chiarezza. Non è obbligatorio fare alcuna segnalazione Scia per aprire un'home restaurant, se è un'attività occasionale. E non siamo concorrenti diretti dei ristoranti tradizionali, radunati nella Fipe di Confcommercio".

Marco Locatelli

Lesione del decoro architettonico

A cura del'Avv. Carla Melani

Corte di Cass., sez. II Civile, sentenza n. 25790/20; depositata il 13 novembre). L'appoggio di una canna fumaria al muro comune di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune che ciascun condomino può apportare sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla sicurezza dell'edificio e non ne alteri il decoro architettonico. Quest'ultimo fenomeno si verifica quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio.

Così la Corte di Cass., sez. II Civile, con la sentenza n. 25790/20; depositata il 13 novembre. Il caso. Secondo il giudice di primo grado la canna fumaria deturpava l'architettura del fabbricato. Conformemente a tale ragionamento, la Corte d'Appello aveva respinto il gravame della condomina in merito all'accertamento del proprio diritto a realizzare, sulla facciata retrostante dell'edificio, una condotta di aspirazione imposta dall'amministrazione sanitaria e destinata a servizio dell'attività commerciale di ristorazione svolta nell'unità immobiliare di proprietà dell'attrice. Secondo la Corte territoriale la canna fumaria avrebbe leso la linearità dell'edificio e avrebbe causato aspetti pregiudizievoli dal punto di vista del decoro architettonico.

Le contestazioni. Avverso la pronuncia in esame, la condomina proponeva ricorso in Cassazione eccependo che la fattispecie in esame era fuori dall'ambito di operatività dell'art. 1122 c.c.; sicché, doveva trovare applicazione soltanto l'art. 1102 c.c.. Con altro motivo, invece, la ricorrente contestava l'omesso esame della proposta alternativa di realizzazione della tubazione invocata già nell'atto di appello. Difatti, in riferimento alla soluzione migliorativa prospettata dal consulente tecnico di parte, era stata ipotizzava di portare la condotta al livello del marciapiede.

La violazione del decoro architettonico. Nel provvedimento in esame è stato evidenziato che l'art. 1102 c.c. e l'art. 1120 c.c. sono disposizioni non sovrapponibili, avendo presupposti e ambiti di operatività diversi. Inoltre, tra le nozioni di modificazione della cosa comune (art. 1102 c.c.) e di innovazione (art. 1120 c.c.) corre una differenza di carattere soggettivo; difatti, fermo il tratto comune dell'elemento obiettivo consistente nella trasformazione della "res" o nel mutamento della destinazione, quel che rileva nell'art. 1120 c.c. (mentre è estraneo all'art. 1102 c.c.) è l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata dei partecipanti. Inoltre, le innovazioni, di cui all'art. 1120 c.c., non corrispondono alle modificazioni, cui si riferisce l'art. 1102 c.c., atteso che le prime sono costituite da opere di trasformazione, le quali incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà del condomino in ordine alla migliore, più comoda e razionale, utilizzazione della cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c.. Ad ogni modo, alle modificazioni consentite al singolo ex art. 1102, comma 1, c.c., sebbene esse non alterino la destinazione delle cose comuni, si applica altresì il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato, statuito espressamente dall'art. 1120 c.c. in tema di innovazioni. Quindi, proprio dal collegamento che deve comunque farsi tra l'art. 1102, l'art. 1120 e l'art. 1122 c.c., la Corte di legittimità ha specificato come l'istallazione sulla facciata dell'edificio condominiale di una canna fumaria, di pertinenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, non deve recare danno alla cosa comune, alterandone il decoro architettonico. Quindi, la contestazione in esame è stata rigettata.

La soluzione alternativa. I giudici della S.C. hanno evidenziato che è di natura reale la domanda azionata da un condomino, volta, come nella specie, all'accertamento del diritto ad installare una canna fumaria sulla facciata dell'edificio condominiale. Essa rientra nel novero delle azioni relative ai diritti autodeterminati la cui causa petendi s'identifica con lo stesso diritto di comproprietà sul bene comune; sicché, non vi è diversità di domande ove l'attore, nel corso del giudizio, deduca a fondamento della sua pretesa modalità realizzative della medesima opera diverse da quelle originariamente prospettate, trattandosi di allegazione compresa nel medesimo.

Avv. Carla Melani

Novità in materia condominiale

A cura del'Avv. Carla Melani

La legge 13 ottobre 2020, n. 126, pubblicata sul supplemento ordinario n. 37/L della Gazzetta ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", ha introdotto in materia condominiale diverse novità:

Art. 63 - Semplificazione procedimenti assemblee condominiali

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, è inserito il seguente: «9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo ((e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché' l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121,) sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.».

1-bis. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, dopo le parole: «e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione» sono inserite le seguenti: «o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa»; b) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: «Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea puo' avvenire in modalita' di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione».)

Art. 63 bis Disposizioni urgenti in materia condominiale. Differimento del termine per adeguamenti antincendio

1. Il termine di cui al numero 10) dell'articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020.

2. È rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019.))

Pertanto viene previsto che:

• le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti, nonché le deliberazioni per decidere di usufruire delle detrazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, previste dal Decreto Rilancio, saranno valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

• Sospensione termine rendiconto consuntivo: in primis, la norma in oggetto sospende, fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 il termine di cui al numero 10 dell'art. 1130 c.c. Si tratta, nel dettaglio, del termine previsto dal codice civile per la redazione del rendiconto condominiale annuale della gestione e per la convocazione dell'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

• Adeguamenti antincendio rinviati: lo stesso art. 63-bis, inoltre, provvede a sancire il rinvio dei termini, previsti per il 6 maggio 2020, per procedere agli adeguamenti antincendio per gli edifici di civile abitazione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019. Il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio viene rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.

Risulta così il novellato art. 66 disp. att. c. c.:
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima. L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi. Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.

Posto che la clausola regolamentare che consente lo svolgimento delle assemblee da remoto non incide sui diritti dei singoli e attiene all'amministrazione della cosa comune essa può essere approvata con le maggioranze di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c. ovvero con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e la metà del valore millesimale dell'edificio.

Le strade percorribili al fine di convocare, ex lege, l'assemblea da remoto risultano essere le seguenti:

• convocare in presenza, non in questo momento visto il nuovo DPCM del 24 ottobre, per deliberare una modifica del regolamento, e poi convocare da remoto. In questo modo avremo deliberazioni perfette e non impugnabili.
• convocare in streaming: in condomìni dal numero contenuto di partecipanti sarà possibile veicolare una circolare in cui richiedere l'assenso unanime per questo tipo di assemblea, in quelli più grandi sarà pressoché impossibile raccogliere la totalità dei consensi.

Secondo autorevole dottrina, Scarpa, il consenso unanime preventivo alla partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza, stabilito dal comma 6 dell'art. 66, disp. att. cod. civ., non costituirebbe, però, un nuovo requisito di validità di una delibera altrimenti invalida. Rappresenterebbe invece una prescrizione di legge in senso formale priva di una reale attitudine ad esprimere norme.
Del resto sembra sempre possibile un'assemblea "mista", cioè in presenza e da remoto. In ogni caso, il verbale, redatto dal segretario (che può essere l'amministratore) e sottoscritto dal presidente, viene trasmesso all'amministratore (qualora non sia nominato segretario) e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.
Naturalmente, si precisa anche che se l'assemblea è prevista in modalità di videoconferenza, l'avviso di convocazione (da inviare con le solite modalità) dovrà contenere l'indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa.
La disposizione, tuttavia, nulla prevede in ordine alle modalità di calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi nel caso di assemblee virtuali. Ancora, la norma non precisa quali modalità tecniche dovranno essere adottate per consentire al condomino di accedere alla riunione da remoto, e neppure è stata indicata una disciplina specifica per garantire la tutela dei dati personali. A tal proposito si rileva l'assenza nella norma in ordine alle modalità di calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi nel caso di assemblee virtuali e sugli aspetti riguardanti la tutela dei dati personali e quelli afferenti le modalità tecniche da adottate per consentire al condòmino di accedere alla riunione da remoto, oltre che per stabilire l'esatto momento in cui può definirsi partecipante in via telematica ad essa. Tale scelta, infatti, comporta problemi di privacy sia in relazione alla piattaforma usata per i collegamenti, che deve avere un sistema crittografato, sia in relazione alla presenza di terzi estranei al condomino, che naturalmente devono allontanarsi.

Avv. Carla Melani

Come contestare una multa al giudice di pace

Con il ricorso al giudice di pace si può impugnare un verbale elevato per violazione al codice della strada se è viziato oppure se è stato notificato in ritardo. Sono veramente pochi gli automobilisti che non hanno mai ricevuto la notifica di un verbale di contravvenzione per violazione al codice della strada. Viceversa, numerosi sono quelli che vengono multati perché inosservanti delle norme che regolano la circolazione stradale. Basti pensare a quanti, quotidianamente, lasciano il veicolo in divieto di sosta oppure passano con il semaforo rosso ad un incrocio o superano i limiti di velocità. Tuttavia, a volte succede che gli agenti accertatori sbaglino nel rilevare l'infrazione o che la contravvenzione sia illegittima e, quindi, non deve essere pagata. Quando ciò si verifica, è possibile impugnare il relativo verbale ricorrendo all'autorità giudiziaria competente, cioè al giudice di pace.

Ma come contestare una multa al giudice di pace? Non sempre è necessario rivolgersi ad un legale, soprattutto quando l'opposizione è semplice e non richiede particolari competenze legali. I motivi, però, devono essere fondati in quanto in caso di rigetto, il ricorrente verrà condannato al pagamento di una sanzione compresa tra il minimo e il massimo previsto dalla legge per la violazione contestata. Inoltre, la proposizione del ricorso al giudice di pace non è esente da spese ma comporta il pagamento del cosìdetto contributo unificato, il cui importo varia a seconda dell'ammontare della multa che si impugna.

Quando un verbale di contravvenzione è illegittimo

Il verbale con il quale è stata elevata la multa può essere impugnato quando:
- presenta vizi di forma o di sostanza idonei a renderlo invalido;
viene notificato in ritardo.

I vizi di forma sono quelli relativi agli elementi essenziali del verbale.
La legge, infatti, stabilisce che lo stesso deve contenere alcuni dati necessari come ad esempio:
- le generalità del conducente;
- l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali è avvenuta la violazione;
- l'indicazione del tipo e della targa del veicolo;
- l'esposizione sommaria del fatto;
- l'indicazione della norma violata o della sanzione da pagare;
- le dichiarazioni delle quali il trasgressore ha chiesto l'inserimento;
- l'indicazione dell'autorità competente per il ricorso;
- l'indicazione delle generalità dell'agente accertatore.

L'errata oppure l'omessa indicazione di tali dati nel verbale ne comporta l'illegittimità.
I **vizi sostanziali**, invece, sono quelli che dipendono dal mancato rispetto da parte dell'amministrazione che ha elevato la contravvenzione, delle regole previste dal codice della strada o da altre disposizioni di legge. Si pensi ad esempio a quando gli apparecchi che hanno rilevato l'infrazione, risultano non omologati oppure quando manca la segnaletica che indica la presenza di uno specifico divieto o ancora a quando la notifica del verbale viene fatta al vecchio proprietario dell'autovettura dopo il passaggio di proprietà. Anche in tali casi è possibile evitare il pagamento della sanzione ricorrendo al giudice di pace.
Il verbale è, altresì, illegittimo quando la **notifica** avviene in **ritardo** ovvero oltre il termine di **90 giorni** dall'accertamento dell'infrazione come previsto dalla legge.

Qual è il termine per presentare il ricorso al giudice di pace

Il termine per proporre il r**icorso al giudice di pace è di 30 giorni** dalla data di ricezione della multa.
Più precisamente, il termine decorre:
- dalla **contestazione immediata** della violazione, se gli agenti accertatori fermano il trasgressore o lo multano, consegnandogli il verbale con la contravvenzione;
- dalla **notifica** effettuata **a mezzo posta**, quando il verbale viene recapitato a casa del trasgressore

dal postino o viene ritirato presso l'ufficio postale. Se il ritiro avviene decorsi 10 giorni da quando è stato lasciato l'avviso di deposito nella cassetta delle lettere, il termine inizia a decorrere comunque dall'11° giorno. Nell'ipotesi in cui l'avviso di accertamento della violazione viene lasciato sul parabrezza dell'auto, il termine per l'opposizione inizia a decorrere da quando la multa viene notificata a casa del trasgressore. Per conteggiare il termine si contano materialmente 30 giorni escludendo quello nel quale si è ricevuta la notifica dell'atto ed includendo anche i sabati e le domeniche. Se il termine scade in un giorno festivo si intende prorogato al primo giorno utile successivo.

Come si presenta il ricorso al giudice di pace

Il **ricorso** va presentato personalmente o a mezzo difensore presso la **cancelleria** dell'ufficio del giudice di pace competente, che è quello del **luogo in cui è stata accertata la violazione**, oppure va spedito a mezzo raccomandata a/r. In questa seconda ipotesi per dimostrare l'invio nei termini fa fede la ricevuta di spedizione postale. Non è ammesso l'inoltro del ricorso via pec, per e-mail o a mezzo fax.

All'originale del ricorso, firmato dal ricorrente o dal suo legale munito di procura, vanno allegati:
- l'originale del verbale impugnato;
- quattro copie del ricorso;
- le fotocopie dei documenti che si intendono sottoporre all'esame del giudice;
- la fotocopia del documento di riconoscimento del ricorrente;
- la ricevuta di pagamento del contributo unificato e dei diritti di notifica.

Nel ricorso è obbligatorio indicare il codice fiscale del ricorrente e per l'eventuale difensore anche la pec e il numero di fax.

Inoltre, è possibile inserire un'**istanza di sospensione**, cioè chiedere al giudice di pace di dichiarare la sospensione dei termini e dell'operatività della multa fino alla definizione della causa.

Come si presenta il ricorso al giudice di pace online

Esiste anche la possibilità di compilare il ricorso sul sito nazionale del giudice di pace on-line, accedendo al sito **gdp.giustizia.it**.

Tale compilazione assegna un numero di protocollo web, produce una nota di iscrizione a ruolo telematica (con codice a barre) e soprattutto permette di ricevere dal sistema, in automatico, una comunicazione e-mail ogni qualvolta l'iter della causa subisce un aggiornamento (fissazione della data di udienza, eventuali differimenti o rinvii, numero della sentenza, avvenuto deposito della sentenza).

Attualmente, il servizio è attivo solo presso alcuni uffici del giudice di pace dell'intero territorio nazionale.

Qualora sia possibile utilizzare tale modalità di presentazione la procedura da seguire è la seguente:
- per prima cosa va selezionata la Regione di appartenenza nella mascherina posta al di sotto dell'immagine dell'Italia;
- poi, occorre selezionare nel menu a sinistra della pagina, sotto la macro voce "compila il ricorso", il campo con scritto "opposizione a sanzione amministrativa";
- compare, quindi, un'ulteriore mascherina nella quale vanno inseriti i dati personali del ricorrente;
- dopo la compilazione di quest'ultima, bisogna indicare l'oggetto del ricorso ("violazione del codice della strada") e i motivi sui quali si fonda. Se il ricorso viene presentato da due o più ricorrenti, si deve cliccare su "aggiungi ricorrente secondario" e compilare i relativi campi. Se il ricorso è presentato con l'assistenza di un legale, va cliccato su "aggiungi patrocinante principale" e vanno compilati tutti i campi richiesti.

Questa **procedura telematica** non sostituisce l'iscrizione a ruolo della causa che per legge deve avvenire in forma cartacea, stampando il ricorso compilato on-line con la sua nota di iscrizione a ruolo telematica e presentandoli in cancelleria esclusivamente nelle due modalità sopra indicate di deposito o di spedizione.

In caso di mancata formalizzazione dell'iscrizione a ruolo presso la cancelleria, la pre-iscrizione telematica non riveste alcun valore giuridico e viene cancellata dal sistema dopo 6 mesi.

Da chi deve essere proposto il ricorso al giudice di pace

Il ricorso deve essere proposto dal **soggetto intestatario** del verbale impugnato, di solito il proprietario del veicolo. Nel caso di una **sanzione stradale** non immediatamente contestata, se il proprietario del veicolo è persona diversa dal conducente, è consigliato proporre un ricorso congiunto da parte di entrambi tali soggetti. In tal modo, il conducente può intervenire nel giudizio per riferire sui fatti posti a fondamento del ricorso.

Ciò vale anche per le auto aziendali in uso a dipendenti e/o in leasing.

Quanto costa il ricorso al giudice di pace

La presentazione del ricorso al giudice di pace comporta il pagamento del **contributo unificato** e della **marca da bollo**.

L'importo della marca da bollo è pari a **27 euro** mentre quello contributo unificato varia a seconda dell'ammontare della multa che si contesta. Considerato che la maggior parte delle multe non eccede i 1.100 euro, il contributo ammonta a **43 euro**.

Per pagare il **contributo unificato** è possibile recarsi presso una tabaccheria, un ufficio postale o in banca e utilizzare il modello F23.

Cosa può decidere il giudice di pace

Una volta ricevuto il ricorso il giudice di pace ordina all'autorità che ha emesso il verbale impugnato (ad esempio i vigili urbani, la polizia stradale o i carabinieri) di depositare in cancelleria, nel termine di **10 giorni** prima dell'udienza fissata, una copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento dell'infrazione.

Il giudice di pace all'esito **dell'istruttoria** – durante la quale ad esempio ha sentito dei testimoni oppure ha nominato un consulente tecnico per una perizia – ed esaminati gli atti depositati dal ricorrente e dall'autorità che ha emesso il verbale impugnato, può decidere di:

- accogliere il ricorso perché fondato ed **annullare** in tutto o in parte la multa;
- rigettare il ricorso in quanto la contestazione non è valida. In tal caso, il giudice di pace pone a carico del ricorrente il **pagamento della sanzione** ed eventualmente anche delle **spese del procedimento**. Tale pagamento deve avvenire entro **30 giorni**;
- **dichiarare inammissibile** il ricorso (si pensi al caso in cui è stato presentato oltre il termine dei 30 giorni previsti per la proposizione dell'impugnazione);
- **convalidare la multa** come avviene quando il ricorrente non si presenta all'udienza senza valido motivo e dalla documentazione allegata risulta che la multa è legittima.

Contro la sentenza del giudice di pace si può fare **appello** rivolgendosi al **tribunale**.

Quali sono gli altri strumenti per contestare una multa

Una multa può essere contestata anche mediante:

- **ricorso al prefetto** del luogo della commessa violazione, nel termine di **60 giorni** dalla notifica a mano o a mezzo posta del verbale di contravvenzione. La proposizione di tale tipo di impugnazione è alternativa a quella dinanzi al giudice di pace. Se il prefetto rigetta il ricorso, è possibile ricorrere al giudice di pace entro **30 giorni** dalla notifica del relativo provvedimento;
- **istanza in autotutela,** da rivolgersi allo stesso organo amministrativo che ha emesso la contravvenzione (ad esempio nell'ipotesi di una multa dei vigili urbani, l'istanza va presentata al Comune). L'istanza può essere presentata indipendentemente dalla proposizione del ricorso al prefetto o al giudice di pace. Peraltro, non sospende i termini per la proposizione di questi altri due tipi di opposizione. Ne consegue che in caso di mancata risposta della Pubblica Amministrazione in tempi brevi, è consigliato presentare uno degli altri tipi di ricorso prima della scadenza del termine previsto dalla legge. *Autore: Sabrina Mirabelli Fonte www.laleggepertutti.it)*

Sanzioni amministrative

Collegata alla recente densità di autovelox è senza dubbio l'incremento delle multe di circa il 100%. "Recenti statistiche – fa sapere lo Sportello dei Diritti – condotte da associazioni, hanno infatti elaborato i dati forniti delle polizie locali e stradali dei singoli stati del'Ue, arrivando alla spiacevole conclusione che il nostro Paese è in assoluto quello che fa pagare le multe "più salate".

Infatti i risultati di questo studio evidenziano un aumento delle multe nell'ultimo triennio del 976%.

Le sanzioni amministrative per l'eccesso di velocità vanno da 41 a 168 euro quando si supera il limite di non oltre 10 km/h; quanto il superamento del limite è di oltre 10 km/h ma di non oltre 40 km/h la sanzione va da 168 a 674 euro, tale somma sale da 527 a 2.108 euro se il superamento del limite è di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h; infine, se il superamento del limite è di oltre 60 km/h la sanzione va da 821 a 3.287 euro. Tutte queste sanzioni sono aumentate di un terzo se la violazione viene commessa in orari notturni, dalle ore 22 alle ore 7.

Il problema è complesso, sottolinea lo Sportello dei Diritti, perché radar e autovelox spesso mal segnalati, portano a un'infinità di ricorsi. Quest'ultimi risultano essere sempre più dispendiosi, faticosi e incerti. Appellarsi al giudice di pace richiede un esborso di 43 euro (contributo unificato), oltre alla capacità di districarsi nella burocrazia italiana che spesso non aiuta a ottenere alcuna esenzione dal pagamento della multa. Insomma, come dice giustamente il nostro lettore arrabbiato, tutto sembra portare in un'unica direzione: fare cassa".

Una Giustizia malata: Giudici onorari in rivolta

Giustizia: Delmastro (FdI), Governo succube di magistratura togata? Gravi parole di M5S Evangelista. Ministro Bonafede smentisca se ha dignità.

"La senatrice grillina Elvira Lucia Evangelista aggredisce i magistrati onorari con un post su Facebook tardivamente rimosso. L'accusa è di "essersi fatti sfruttare" dallo Stato, aver accettato proroghe, non essere nemmeno avvocati in alcuni casi. Ma non basta! La senatrice aggiunge che la riforma attesa dai magistrati onorari è subordinata al benestare della magistratura togata. Il Governo, quindi – secondo Elvira Lucia Evangelista – in tema di organizzazione della giustizia è succube della magistratura togata. Si tratta di ammissione, per quanto involontaria certamente gravissima. Attendiamo ufficiali smentite dal Ministro Bonafede: ci dica chiaramente se recita il ruolo ben poco edificante di "sicario dei diritti della magistratura onoraria" in nome e per conto della magistratura togata o se ha conservato qualche residuo margine di autonomia e, quindi, di dignità". Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d'Italia e responsabile Giustizia di FDI Giustizia. Delmastro (FdI): su magistratura onoraria schiaffo a Bonafede

Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d'Italia

"Storica sentenza del tribunale di Napoli che accerta la qualita' di lavoratore dipendente di Giudice di Pace e magistrati onorari, dichiarando il loro diritto ad un trattamento economico e normativo equivalente a quello assicurato ai magistrati togati. Il tribunale si spinge anche a censurare l'abusiva reiterazione dell'incarico a termine. Un vero e proprio schiaffo alla politica negazionista dei diritti della Magistratura onoraria sin qui tenuta da Bonafede. Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto questa tesi, chiedendo la stabilizzazione della magistratura onoraria. Dopo le sentenze europee anche quelle italiane riconoscono i diritti calpestati a 5mila precari della giustizia: Bonafede si arrenda e si impegni immediatamente a non impugnare la sentenza, insistendo sulla linea della negazione dei piu' elementari diritti dei magistrati onorari e dei giudici di pace e, anzi, proponga la loro immediata stabilizzazione con riconoscimento retributivo e previdenziale. Diversamente verra' ricordato come lo sceriffo di Nottingham in salsa amatriciana dei diritti della magistratura onoraria". Lo dice Andrea DELMASTRO, deputato di Fratelli d'Italia e responsabile Giustizia di FdI.

Magistrati onorari: «Moriremo di fame o di Covid»

I magistrati onorari chiedono al ministro Bonafede la convocazione di una delegazione in rappresentanza per esporre le gravissime problematiche

Magistrati onorari: fase storica senza precedenti dal dopoguerra

Un grido d'allarme è quello lanciato dalla magistratura onoraria, stante il perdurare della crisi dovuta all›emergenza da Covid 19 che non accenna a placarsi. E a farne le spese, poiché senza «garanzie» le toghe onorarie «soggetti esposti e vulnerabili». Questo è l'appello che la Consulta della magistratura onoraria fa al Guardasigilli Alfonso Bonafede, con la richiesta di «convocare una delegazione in rappresentanza della magistratura onoraria per ascoltare la nostra voce: siamo 5mila, siamo un esercito di professionisti in trincea, in una fase storica senza precedenti dal dopoguerra».

Magistrati onorari: amministrare la giustizia senza tutela

Nel documento inviato a Bonafede i magistrati precisano che non occorrono molte parole per evidenziare la «condizione di chi amministra giustizia accanto agli omologhi ordinari, al personale amministrativo e all'Avvocatura, quotidianamente, ma senza alcuna tutela: i magistrati onorari non hanno assistenza giuslavoristica per la malattia a cui sono esposti massivamente, presenziando in udienza per interminabili giornate, con un carico in permanente crescita anche per via dei ritardi dovuti alla prima fase pandemica» e «accedono inevitabilmente senza soluzione di continuità agli uffici giudiziari, con conseguente esposizione di rischio elevatissima». I togati onorari infatti presenziano in via esclusiva alle «udienze di convalida degli arresti e di espulsione in materia di immigrazione, le più insidiose - aggiungono - si esercita in via pressocchè esclusiva nei giudizi monocratici di primo grado, ove l'attività in presenza è la regola. Non si hanno spazi sufficienti negli uffici per garantire effi-

cacemente il distanziamento sociale», senza alcuna tutela della malattia.

Magistrati onorari, richiesta di audizione al ministro

Fatti e successive denunce che sono rimasti senza risposte, sia nel nostro Paese che in Europa. a questo punto i magistrati onorari chiedono a Bonafede una formale richiesta di audizione, «perchè lei ascolti dalle nostre voci la richiesta di un suo convinto intervento a favore di chi è quotidianamente esposto a scelte disumane: Signor ministro, in assenza di tutele e costretti a presenziare in condizioni da legislazione lavoristica di fine '800, poichè pagati a cottimo, ci viene chiesto, di fatto, di scegliere se morire di Covid-19 o morire di fame». *Fonte: Magistrati onorari: «Moriremo di fame o di Covid» www.studio-cataldi.it*

Consulta della Magistratura Onoraria-Consulta M.O.

BASSO (LEGA, ID): CHE I GIUDICI ONORARI ABBIANO UN RICONOSCIMENTO DEGNO NELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - "La Giustizia italiana vive anche di una profonda ingiustizia: una categoria importante, quella dei giudici onorari, necessaria per un corretto ed efficiente funzionamento del nostro sistema giudiziario, continua a essere non tutelata e umiliata. Si tratta di importanti operatori della giustizia, senza i quali l'ordinamento non potrebbe andare avanti, che è rimasta l'ultima in Italia per la quale è tollerato il lavoro a cottimo. I giudici onorari, infatti, sono remunerati solo con un gettone di presenza, senza copertura per le malattie di lavoro, senza il versamento dei contributi previdenziali, senza diritto alle ferie pagate e con remunerazioni bloccate al 2003. Quest'anno, con l'epidemia Covid-19, chi si è ammalato ed è dovuto passare per una lunga convalescenza non ha visto riconosciuto il pagamento di questo periodo di malattia. L'unico intervento del Governo è stato permettere loro di accedere al contributo dei 600 euro. Alla luce di ciò, chiediamo con forza che il ministro Bonafede incontri questa categoria e si spenda per giungere a un accordo degno di lavoratori essenziali del settore pubblico, con le dovute tutele previdenziali e una giusta remunerazione", così Alessandra Basso, Eurodeputata della Lega (ID).

I magistrati onorari ascari della Giustizia italiana - Avv. Stefano Vendramini Balsamo - Sen. Fiammetta Modena (FI) Bonafede tuteli e difenda la salute dei giudici onorari. Finora abbandonati a se stessi

Alla voce "ascari" nel Dizionario di storia Treccani si legge: "ascari (ar. ʿaskar «soldato») Truppe indigene nel colonialismo di Italia e Germania. Gli a. italiani, originati da bande di mercenari operanti in Eritrea e poi reclutati anche in Yemen, furono trasformati in regolari nel 1887 dal generale Antonio Baldissera. I loro battaglioni, con ufficiali italiani e divisi per colonia di provenienza, fornirono la massa della truppa nelle guerre in Africa. Proverbiali per fedeltà e valore, erano 256.000 nel 1940". "Proverbiali per fedeltà e valore": quando tra il 1992 e il 1993 le truppe italiane parteciparono alla missione «Restore Hope" in Somalia ana mattina si presentò al comando italiano un vecchio somalo agghindato con una sdrucita divisa coloniale italiana. Era un ex caporale delle truppe coloniali, un ascaro appunto. Dopo la caduta dell'Africa Orientale Italiana non aveva gettato la divisa ma l'aveva sotterrata e, adesso che gli Italiani erano tornati, dopo 50 anni, l'aveva dissepolta, ripulita alla meglio e si era presentato a prendere ordini. "Proverbiali per fedeltà e valore" li descrive il testo del 2010. Peccato però che nel 1940 questi uomini vennero equipaggiati con gli scarti di un esercito già di per sé da miseria. E nonostante ciò si batterono con "fedeltà e valore" per quell'Italia che invece poi li tradì, abbandonando alla vendetta degli Etiopi che si erano annessa l'Eritrea chi per l'Italia aveva combattuto. Oggi i Magistrati Onorari sono gli ascari di una Giustizia italiana senza risorse e senza idee. Oggi come ottant'anni fa vengono mandati allo sbaraglio senza tutele. E nonostante ciò i Magistrati Onorari vanno regolarmente in udienza "per fedeltà e valore". A Palermo i magistrati onorari del Tribunale e della Procura a partire dal 1° dicembre 2020 sospenderanno l'attività giurisdizionale per "preservare la loro incolumità". Come si legge nel comunicato redatto, viene evidenziato come "in piena emergenza Covid-19, l'assenza di garanzie e tutele giuslavoristiche ha palesato drammaticamente tutte le criticità di una categoria esposta alla scelta indegna - di un paese civile e culla del diritto come l'Italia - tra Indigenza e Salute". Perché se un Magistrato Onorario si ammala, non ha diritto alla tutela di un lavoratore, nonostante la Corte di Giustizia Europea a luglio l'abbia riconosciuto come tale. Se poi muore per avere contratto il Covid-19 lascia la famiglia senza sostegno economico, perché non è previsto per un Magistrato Onorario. Nei giorni scorsi si è levata contro il Ministro Bonafede la protesta tra gli altri della Senatrice Fiammetta Modena, protesta riportata da Meridiana Notizia. it (https://www.meridiananotizie.it/2020/11/politica-2/sen-fiammetta-modena-fi-bonafede-tuteli-e-difenda-la-salute-dei-giudici-onorari-finora-abbandonati-a-se-stessi/) e che qui si riporta:

"Difendo e sostengo in pieno l'allarme lanciato in queste ore dalla Consulta della magistratura onoraria al

Guardasigilli Alfonso Bonafede – afferma Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia e membro della commissione giustizia di Palazzo Madama – si tratta di 5 mila professionisti abbandonati al loro destino di figli di nessuno. Le toghe onorarie, nel loro documento, sottolineano che "non servono profluvi di parole per descrivere la nota condizione di chi amministra giustizia accanto agli omologhi ordinari, al personale amministrativo e all'Avvocatura, quotidianamente, ma senza alcuna tutela: i magistrati onorari non hanno assistenza giuslavoristica per la malattia a cui sono esposti massivamente, presenziando in udienza per interminabili giornate, con un carico in permanente crescita anche per via dei ritardi dovuti alla prima fase pandemica" ma la cosa più grave caro Ministro Buonafede è che essi "accedono inevitabilmente senza soluzione di continuità agli uffici giudiziari, con conseguente esposizione di rischio elevatissima". Essi infatti – aggiunge Fiammetta Modena – denunciano che "si presenzia in via esclusiva alle udienze di convalida degli arresti e di espulsione in materia di immigrazione, le più insidiose. Si esercita in via pressoché' esclusiva nei giudizi monocratici di primo grado, ove l'attività in presenza è la regola. Non si hanno spazi sufficienti negli uffici per garantire efficacemente il distanziamento sociale" e "tutto questo, senza alcuna tutela della malattia". In tale quadro, "le denunce susseguitesi negli anni, in Italia come in Europa, per questo status indegno, sempre inascoltate dagli esponenti ministeriali – concludono i magistrati onorari nella loro istanza al Guardasigilli – c'impongono ora di rivolgerle una formale richiesta di audizione, perché' lei ascolti dalle nostre voci la richiesta di un suo convinto intervento a favore di chi è quotidianamente esposto a scelte disumane".

Consiglierei al ministro Buonafede di non sottovalutare le proteste dei magistrati onorari che sono il nerbo del sistema. Da oggi la loro protesta sarà anche la mia, conclude l'esponente forzista".

Se dunque essere considerato un ascaro della Giustizia italiana è oggi un onore e non un insulto, l'Italia del Ministro Bonafede che ha ampiamente dimostrato di considerare a tal guisa i Magistrati Onorari, dimostrerà di avere la stessa memoria dell'Italia del 1945?

Magistrati onorari, la legge non è uguale per tutti: il paradosso della giustizia italiana

Immaginatevi 5000 magistrati (onorari) che sono un pilastro (il secondo) fondamentale per l'esercizio della giurisdizione (smaltendo circa il 60% del carico dei processi civili e penali), alcuni dei quali lavorano anche da 20 anni, con gli stessi doveri dei magistrati ordinari ma senza averne gli stessi diritti (niente assistenza e niente previdenza; retribuzione, indennità, pari a circa un sesto di un magistrato ordinario che invece ha uno stipendio tra i 3500 e gli 8000 euro netti a seconda dell'anzianità e delle funzioni). Immaginatevi poi come nel 2017 il legislatore finalmente abbia deciso di riformare tale sistema; nel 2020 la Corte di Giustizia Europea abbia riconosciuto che i magistrati onorari siano dei lavoratori a tempo determinato con tutte le conseguenze; che nonostante ciò giaccia un Disegno di Legge che non solo non ne prenda atto ma che sia teso a peggiorarne la situazione. Tutto questo è realtà. È lo Stato bipolare (con i suoi negletti servitori politici), quello che con la mano sinistra non paga per anni i propri creditori ma che con la mano destra pretende il rispetto dagli stessi, ove anche debitori, di ogni termine. Quello che da un lato continua a pagare decine di milioni di indennizzi ex lege Pinto per violazione del principio del giusto processo per la durata eccessiva dei processi e dall'altro non riforma il sistema. Quello che da un lato aumenta il debito pubblico a causa della propria mediocre inefficienza e dall'altro introduce nuove subdole tasse ed imposte. Il magistrato, ordinario o onorario, tiene udienza, gestisce ruoli, studia fascicoli, effettua ricerche giurisprudenziali, redige decreti, ordinanze e sentenze, organizza il proprio lavoro con tempi non individuabili a priori in maniera rigida, poiché dedica tempo in Tribunale anche a jus dicere e molto tempo altrove.

"Siamo il motore sottopagato della Giustizia", la protesta dei giudici onorari. Niente udienze a dicembre per sollevare questione sui diritti

Recentemente il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha risposto ad un'interrogazione parlamentare circa il trattamento dei Magistrati Onorari, anche alla luce della sentenza "UX" della Corte di Giustizia Europea (Corte Ue, sentenza 16 luglio 2020 C-658/18, che ha riconosciuto ai magistrati onorari lo status di Giudici europei e di lavoratori subordinati a tempo determinato), precisando che la loro esistenza "è legata alla finalità di contenere il numero dei togati, pena la perdita di prestigio e la riduzione delle retribuzioni della magistratura professionale". Parole veramente inopportune. Tant'è che subito due giudici onorarie di Palermo hanno iniziato uno sciopero della fame e rimarranno davanti al tribunale fino a quando la protesta non avrà risposta dal ministro. Contemporaneamente tutta la magistratura onoraria si sta preparando ad un duro sciopero nazionale. Lo Stato ha finto (e vuole continuare a farlo) di considerare l'onorarietà alla stregua di precarietà priva di tutele. Invece ciò che è certo è che "da quindici anni, a causa della cronica carenza di organico e della sempre crescente domanda di giustizia, i magistrati onorari

hanno fornito un contributo significativo alla giurisdizione, in assenza di un'adeguata tutela previdenziale ed assistenziale" (Associazione Nazionale Magistrati, documento GEC 22.4.2017), e che il loro impiego "costituisce una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia ex artt. 97 e 111 Cost" (Cass. 4.12.2017, n. 28937, secondo cui "i giudici onorari – sia in qualità di giudici monocratici che di componenti di un collegio – possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, come si evince dall'art. 106 Cost"). La riforma organica della magistratura onoraria è avvenuta da ultimo con la cosiddetta Legge Orlando d.lgs. n. 116/2017, con la creazione ambigua dell'Ufficio del Processo e con altre criticità, ma perlomeno con la previsione di una indennità dignitosa (ma assorbente assistenza e previdenza!) per i magistrati onorari. Tuttavia ancora non realizzata. Ciò che è veramente stupefacente è il deposito in commissione giustizia del Senato del ddl Valente-Evangelista S1438, che non solo non elimina alcuna delle criticità (evidenziate anche dai magistrati ordinari) della Legge Orlando, non solo ne peggiora la tutela dei diritti; non solo avrà gravi ricadute sulla organizzazione e sulla funzionalità della giurisdizione, ma addirittura ignora totalmente quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia.

Coronavirus, il giudice di pace: "Durante il lockdown con i tribunali chiusi ho preso meno del reddito di cittadinanza"

È dunque un ddl assai poco valente. I magistrati ordinari si troverebbero a gestire le intere funzioni giurisdizionali, collassando, ove si pensi che nelle classifiche internazionali sulla efficienza della Giustizia l'Italia è costantemente nelle retrovie. Dunque sino al chiarimento della Corte di giustizia del 16 luglio scorso, la farsesca pretesa del legislatore, avallata dalla giurisprudenza delle alte Corti nazionali, è stata invece di rendere "invisibile" il profilo della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro del magistrato onorario. Ora è chiaro che ha invece pieno diritto a condizioni di impiego (trattamento economico e normativo) ancorché non identiche al magistrato togato ma certo "parametrabili" a quest'ultimo.

Il paradosso è quello di (continuare) a giudicare in udienza le parti processuali col cartello "La legge è uguale per tutti" con l'asterisco "ma non per il magistrato onorario". Uno sfruttamento per legge. Anzi, dal 16 luglio, fuori legge. *(Fonte : Magistrati onorari, la legge non è uguale per tutti: il paradosso della giustizia italiana - Il Fatto Quotidiano)*

Giustizia, Potenti (Lega): Magistrati onorari meritano risposte, non insulti

La metamorfosi del Movimento 5 Stelle è ben fotografata dall'arroganza della risposta della senatrice Elvira Evangelista a una legittima domanda sulla situazione dei magistrati onorari rivoltale su Facebook da una di loro. Ricordiamo che questa categoria svolge de facto lo stesso lavoro dei magistrati togati aiutando a far andare avanti i processi in Italia, ma non ha tutela salariale e contributiva. Nonostante l'Europa abbia richiamato più volte l'Italia sulla questione, tutto è ancora fermo e – come se non bastasse ciò – siamo arrivati al punto che un'esponente della maggioranza giallorossa si permetta di rimproverare i magistrati onorari via social accusandoli di essersi fatti sfruttare e manifestando un'inquietante subalternità quando scrive: 'se il Ministero e la magistratura togata vorrà. Il post della senatrice Evangelista è stato rimosso ma non sarà un click a cancellare la gravità delle sue parole. I magistrati onorari meritano rispetto e la maggioranza dovrebbe pensare a mettere fine a questo vulnus legislativo anziché rispondere stizzita sui social con frasi piuttosto preoccupanti. È quanto dichiara l'On. Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega-Salvini Premier e membro II Commissione Giustizia.

DELIBERA DEGLI AVVOCATI: «SONO IL CUORE DELLA GIUSTIZIA»

Il Coa di Palermo: «Solidarietà ai giudici onorari: rischi senza tutele»

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo ha espresso con una delibera, approvata giovedì sera, «la più profonda solidarietà» nei confronti dei giudici onorari e dei viceprocuratori onorari, che sono in lotta per il riconoscimento dei propri diritti e che all'inizio del mese prossimo, causa il coronavirus, non terranno più udienze. L'organismo presieduto da Giovanni Immordino ha preso atto della decisione, che è stata adottata dai magistrati non togati «in attesa che il ministro Bonafede riceva una delegazione di rappresentanti della categoria», che intende esporre al guardasigilli le «gravissime problematiche, che si sono da ultimo acuite stante il perdurare della crisi dovuta all'emergenza da covid-19». Il Consiglio dell'Ordine forense palermitano ricorda nella delibera come giudici onorari e viceprocuratori onorari abbiano già da tempo denunciato di essere privi di qualsiasi tutela giuslavoristica «e di fatto esposti massimamente al rischio di ammalarsi in questo particolare periodo, con un carico in permanente crescita, anche per via dei ritardi dovuti alla fase pandemica». Inoltre alcuni magistrati onorari «hanno persino annunciato lo sciopero della fame». La nota conclude rilevando come «la funzione esercitata dai Got e dai Vpo nell'amministrazione della giustizia sia di fondamentale importanza» e chiede che sia scongiurato «il pericolo di sospensione dell'attività giudiziaria» da loro esercitata.
Il pericolo si somma ai rischi a cui resta esposta la magistratura onoraria: nella giustizia di pace non sono possibili le udienze e i depositi telematici ampiamente in uso nella giustizia civile ordinaria e ora estesi, dal Dl Ristori, a quella penale. Solo giudici e viceprocuratori onorari sono condannati, con l'avvocatura, a udienze sempre e in ogni caso in presenza, in uffici spesso inadeguati. E per giunta, senza le tutele né ovviamente la retribuzione riservata alla magistratura professionale.

Disagio sociale, terrorismo, COVID19. A cosa servono le parti sociali, come deve esserlo il sindacato, se reale

A cura di Roberto Di Stefano - Segretario Nazionale Nuovo Sindacato Carabinieri

Riflettevo sulle manifestazioni di rifiuto della narrativa (governativa) e sulle recenti azioni terroristiche in Europa, che indicano come qualsiasi azione sociale causa delle reazioni anomale, incontrollate, anche violente, se queste decisioni da parte di chi governa sono scollegate dalla realtà e dai bisogni effettivi dei Cittadini che le subiscono. Bisogni che in un paese laico come il nostro coincidono con il poter esercitare i propri diritti garantiti dalla Costituzione, cercando di migliorare la propria vita mai a discapito dei diritti degli Altri. Le esasperazioni di chi vede minacciata la propria serenità, il proprio diritto a esprimersi liberamente, a prosperare, a garantire un futuro migliore per le prossime generazioni, sono spesso causate da un'inidonea risposta dello Stato a tutte le fasce della popolazione, specialmente a quelle meno protette perché indietro economicamente e, spesso non per propria colpa, culturalmente. I problemi di integrazione tra popolazioni diverse, di diversa religione e cultura, tra classi sociali diverse (esistono e sono sempre più lontane), deve tenere conto e partire proprio dalle differenze, facendo partecipare ai processi decisionali tutte le parti sociali per coinvolgerli nel disegno del loro futuro, per nutrire la stabilità di qualsiasi Paese. Ogni piccola rotellina dell'ingranaggio statale per garantire questi valori, e funzionare, deve alimentare un flusso comunicativo (di informazione) che scorra nei due sensi, proprio per tarare le azioni dello Stato sull'effettivo bisogno del Cittadino che deve sentirsi parte del sistema e avere in ritorno, in forma di servizi e di attenzioni sociali, tutto quello che versa in termini di rispetto delle leggi e di contributi economici (attraverso la tassazione diretta e indiretta). Questo flusso (soprattutto nell'ascolto delle parti coinvolte) deve esistere anche per un efficace funzionamento della macchina statale per non creare quelle disaffezioni che provocano inesorabilmente delle interruzioni nelle erogazioni di servizi e nella qualità degli stessi da parte del "Lavoratore" dello Stato. L'Arma dei Carabinieri, per la sua presenza capillare, rappresenta uno dei più significativi simboli dell'Italia, del nostro Stato, e per garantire la sua funzionalità non può derogare alla necessita della comunicazione appena descritta. Il Comandante Generale, in occasione delle sua audizioni alla Commissione Difesa dell'ottobre scorso, tra le tante cose dette, dando i numeri dell'impiego medio giornaliero nelle fasi più acute (35 mila unità) ha evidenziato che solo un terzo della forza effettiva è dedicata allo scopo della sua esistenza (la prossimità al Cittadino), e inoltre ha chiaramente fatto capire di essere d'accordo sulla legge sui sindacati militari già approvata alla Camera e in discussione al Senato (legge che comprime drammaticamente i diritti sindacali riconosciuti dalla Costituzione e distante anni luce da quella già in vigore per la Polizia di Stato, che fa il nostro stesso lavoro), esprimendo delle informazioni importanti, che fanno riflettere e provocano domande.
Eccone alcune:
- Quanto potrebbe durare ed essere efficace nella sua economicità una azienda privata che dedichi solo un terzo della sua forza lavoro al suo core business?
- Se una azienda che ha dei dipendenti di indubbio pregio, che possono servire ad alimentare la conoscenza professionale (investigativa nel nostro caso) nelle future generazioni, perché ostacola in ogni modo la carriera e la possibilità di diffondere il know-how di Uomini come il Colonnello De Caprio (Capitano Ultimo per tutti) che perderemo come Carabiniere tra poco tempo perché bloccato nell'avanzamento a Generale?

L'idea che traspare è che possedere un carattere magari "spigoloso" ma aver compiuto diverse investigazioni e arresti eccellenti sia per nulla importante in una "azienda" che dovrebbe premiare queste capacità e che invece diffonde forse l'idea, tra i suoi Colleghi di ruolo, che sia meglio allinearsi alle filosofie discrezionali e dedicarsi totalmente a chi è appena un gradino sopra.
- Perché un Sindacato con una legge giusta sotto il profilo dei diritti sindacali, ovvero la totale dedizione alla tutela dei diritti, alla Salute e alla Sicurezza dei Carabinieri, rappresenta una minaccia per l'Amministrazione, visto che il Sindacato non deve sostituirsi ad essa?

È evidente il timore di aprire a concetti di trasparenza e alla meritocrazia un sistema che, per il suo sviluppo negli ultimi decenni, è sempre più rigido e impermeabile alle sollecitudini che provengono dalle varie parti che lo compongono. Un esempio semplice e lampante è l'utilizzo di una divisa anacronisticamente e ergono-

micamente inidonea a un servizio di Polizia, ma perfettamente adatto a cerimonie, nonostante che da tanto tempo proprio il personale (anche attraverso i sindacati riconosciuti, come il nostro, che ha anche proposto idee che non pregiudicano l'immagine e sono volte esclusivamente al miglioramento delle performance nella routine quotidiana) chiedono a gran voce di essere messi in grado di lavorare con una logistica "logica". Parliamo poi di aggiornamenti nell'addestramento specialmente in tempi in cui il terrorismo internazionale sembra riaffiorare? Pensate che una adeguata preparazione a fronteggiare dei pazzi armati di armi da guerra sia garantita attraverso dpcm? Le nuove procedure operative per l'ordine pubblico, basilari e attagliate anche per questi nuovi sviluppi geopolitici, sono sulla scrivania del Comandante Generale da tempo, quando le firma o le rigetta? Dove è finita l'assegnazione e l'impiego del taser che consentirebbe un impatto fisico inferiore e neutralizzerebbe senza utilizzo di armi eventuali azioni violente? Oppure parliamo della percentuale altissima di procedimenti disciplinari che vedono da una parte il dirigente che gratuitamente compie l'azione, mentre dall'altra c'è il Carabiniere che deve rivolgersi al TAR e al Consiglio di Stato per rivendicare ragioni con spese altissime di costi e di tempi, mentre la sua carriera è pregiudicata dall'attesa delle sentenze che, come ha detto il Senatore Castiello in Commissione Difesa, vedono percentuali di vittoria per il militare che si possono contare sulle dita di una mano. Infatti i Comandanti delle FFAA e delle FFPP militari sono ben contenti che i comportamenti antisindacali siano giudicati, secondo la pessima legge in discussione, dal TAR e non sia per competenza che per esperienza, dal Giudice del Lavoro come per qualsiasi campo professionale (e anche qui il Senatore Castiello ha spiegato la discrepanza e l'illogicità della norma). Chiaramente questo procrastinare una legge che definisca quanto affermato dalla sentenza 120 del 2018 della Corte Costituzionale, cioè di ripristinare diritti negati agli Italiani in divisa da sempre, fa comodo non solo a Generali con mentalità feudale ma anche a quei militari che avrebbero dovuto rappresentare il personale e che invece anche nelle audizioni, sia come rappresentanti che come pseudo-sindacalisti, hanno evidenziato come siano d'accordo nell'avallare il sistema discrezionale utilizzando la maggior parte del tempo dei loro interventi nello sperticandosi in lodi verso la presidente della commissione difesa, magari sperando nell'allungamento del loro status privilegiato. Non mi rappresentano, nè rappresentano i Colleghi che hanno già aderito al Nuovo Sindacato Carabinieri. Non mi possono rappresentare perché hanno fallito i loro compiti (se li avessero espletati non ci sarebbe stato il bisogno di avere sindacati), perché pagati e gerarchicamente dipendenti dagli Stati Maggiori, in contrasto a chiunque faccia sindacato (l'articolo 17 dello Statuto dei Lavoratori è cristallino). Tra l'altro chi si dice doppiocappellista (rappresentante e dirigente sindacale) sa benissimo che anche se la legge non lo vieta l'esserlo è un ossimoro e una presa in giro verso i Colleghi. Il parere del Consiglio di Stato ne spiega perfettamente la illogicità e perché non dovrebbe essere permesso: "L'esclusione di un duplice ruolo, negli organi di rappresentanza e in quelli direttivi delle associazioni sindacali, è - a legislazione vigente - congrua e ragionevole, considerata la natura non sindacale degli organi di rappresentanza", al di là della giustizia militare o civile rimane quella etica, che è sconosciuta a molti, che ingannano purtroppo chi gli crede. Un vero sindacalista si sarebbe dimesso appena acquisita la carica di dirigente sindacale. Sono fiero e orgoglioso di appartenere all'unico Sindacato di Carabinieri che non concede cariche a chi sia rappresentante militare a qualsiasi livello. Tornando ai concetti espressi inizialmente e applicandoli al micromondo Arma dei Carabinieri e Stato Maggiore Difesa, è facile comprendere che solo attraverso una compartecipazione dei sindacati riconosciuti ai processi decisionali che influiscono sui diritti, su Salute e Sicurezza sul Lavoro, che si potrà garantire non solo una vera rappresentatività del personale ma anche un miglioramento nella efficacia dello strumento di polizia e militare. Ricordo l'incontro con il Capo di Stato Maggiore Difesa quando alle nostre sollecitazioni rispondeva che avevamo già deciso alcuni punti in comune, non realizzando subito che si era solo incontrato con il cocer. Ora, in quale azienda, famiglia, società, si possono scrivere regole senza incontrarsi e discuterne con chi le deve vivere? Il rifiuto all'incontro, allo scambio, alla accettazione e al riconoscimento di contributi, da parte degli Stati Maggiori e delle Forze Politiche, avranno effetto sfavorevole non solo sulla operatività delle Organizzazioni Sindacali (ma comunque troveremo gli spazi per operare per il bene dei Carabinieri), ma cosa più grave avranno conseguenze negative sulla funzionalità delle Amministrazioni, come più volte spiegato a tutti gli attori dal Nuovo Sindacato Carabinieri. Un esempio per tutti, nella contrattazione, quando siederemo con i sindacati della Polizia di Stato che potrà parlare di tutto il negozio di frutta, mentre le OOSS militari solo di mele e/o pere. Solo attraverso una legge che dia alle OOSS militari la stessa normativa già esistente per le Polizie ad ordinamento civile potremmo essere funzionali per migliorare le nostre Amministrazioni. Portare gli Ultimi avanti, camminare insieme.

Roberto Di Stefano
Segretario Nazionale Nuovo Sindacato Carabinieri
#ilsindacatodelcarabiniere

Rivedere, ripensare le amministrazioni. La necessità delle parti sociali terze

A cura di Roberto Di Stefano - Segretario Nazionale Nuovo Sindacato Carabinieri

La vicenda a cui tutti abbiamo assistito, prima con l'intervista nell'ufficio del Commissario alla sanità calabrese e poi con la sua intervista all'Arena di La7, evidenzia una chiara difficoltà dello Stato nel trovare e selezionare persone che corrispondano alle caratteristiche e alle performance professionali di cui ogni specifico ufficio necessita effettivamente.
In un articolo di Fabrizio Carloni ci si domanda (la domanda se la pone l'autore, ma tutti noi in questi giorni) cosa sia successo, come siamo arrivati a questa situazione. La risposta di Carloni, condivisibile è che "una parte rappresentativa della classe dirigente è inadeguata". Ma perché è inadeguata, e come il nostro Paese è arrivato a tollerare superficialità e impreparazione? Quando alcuni hanno deciso che conti più questa "lealtà malata" che il dovere di "criticare" quello che non va e di lavorare per il bene dello Stato, che a catena è lavorare per il bene del Cittadino amministrato e far progredire tutti, portando gli Ultimi avanti? Le indagini che interessano ed evidenziano comportamenti illegali e illegittimi di appartenenti alle Forze di Polizia, anche di alti livelli, non solo presuppongono una assenza di controlli e della conoscenza del personale ma fanno trapelare un distacco totale non solo dalla realtà della missione che qualsiasi funzionario dello stato deve perseguire, ma fa comprendere come la gerarchizzazione, la eccessiva chiusura e impermeabilizzazione del sistema militare non possono che avere effetti negativi sulla capacità di risposta immediata ai bisogni e alle aspettative della collettività, nonché a una giusta e moderna funzionalità delle amministrazioni.
Nel caso del generale di corpo d'armata Cotticelli, sorge spontaneo il pensiero che nei suoi decenni al comando di altre persone, suoi colleghi, lo stesso abbia deciso sulle loro vite professionali (e non solo), valutando e trasferendo, che abbia dovuto gestire situazioni particolarmente sensibili, e che nella sua funzione di presidente del cocer (rappresentanza militare ormai fortunatamente alla fine del suo insuccesso rappresentativo del personale) sia stato colui che avrebbe dovuto difendere le istanze dell'ultimo Carabiniere, dell'ultimo militare nel suo caso, essendo presidente dell'interforze, in totale trasparenza e terzeità (da qui l'inganno che alimenta false convinzioni, essendo la rappresentanza militare non una parte terza, ma dipendente gerarchicamente e finanziariamente dal datore di lavoro, in totale disaccordo con l'articolo 17 dello Statuto dei Lavoratori).

Parlando di capacità a adeguatezza dirigenziali, L'Arma dei Carabinieri, per la sua esposizione e prossimità alla Cittadinanza, sta pagando un tributo importante in termini di Colleghi colpiti dal Cornavirus. Dodici Carabinieri deceduti e, nel

giro di un mese, triplicato i casi positivi. Se da una parte deve esserci una totale aderenza ai principi di contenimento del virus, dall'altra proprio l'azione di controllo di chi sta raccogliendo e comunicando eventuali criticità e dissonanze procedurali, come il Nuovo Sindacato Carabinieri, garantisce che i nostri dirigenti possano contare su una azione sindacale vera e indipendente, che abbia come scopo la salvaguardia della Salute di tutti i Carabinieri e delle loro Famiglie ed evitare che "interpretazioni, personalismi o superficialità nelle decisioni" possano nuocere a una corretta attenzione sanitaria.

La necessità di un sindacato militare vero, reale, che nella critica e nel suo "sindacare" possa aiutare il dirigente a correggere eventuali comportamenti e direzioni non corrispondenti a criteri di funzionalità e non rispettosi dei diritti dei colleghi diretti e, soprattutto, di sindacati che non pieghino la loro filosofia al ripetere la negativa esperienza della rappresentanza militare, è sempre più cogente. Sicuramente la legge Corda, già approvata alla camera e in discussione al senato, non risponde a questi criteri, comprimendo i diritti sindacali in nome di una "specificità" che, visti gli eventi che si susseguono, sembra che servi solo a mascherare una inadeguatezza nel sapersi confrontare con le esigenze del personale, nell'evidente timore del dover ricercare trasparenza e meritocrazia, che dovrebbero essere alla base del servizio al cittadino che le Forze di Polizia e Armate devono assolutamente porre al centro delle loro attività. Sono molto contento della iniziativa della Senatrice Piarulli che pochi giorni fa, in Commissione Difesa, è riuscita a introdurre un progetto di legge (1950) che sposa perfettamente le esigenze segnalate dai vari sindacati militari riconosciuti e che è aderente a quanto già esiste per le Forze di Polizia a ordinamento civile, che, ricordiamo, effettuano lo stesso e identico lavoro delle Forze di Polizia militari (Carabinieri e Guardia di Finanza). Un progetto di legge adeguato e che ribadisce quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, che ha evidenziato come i diritti dei Cittadini Militari, annullati da sempre come stabilisce la sentenza 120 del 2018, devono essere gli stessi dei loro concittadini Italiani. Non ci sono e non potranno esserci alibi per quelle parti politiche che dicono sempre di essere dalla parte delle Forze dell'Ordine ma che poi, nei processi decisionali e legislativi, continuano a scordarsi di quanto affermano, sposando solo le cause delle elites militari, spesso staccate, lontane, dalle esigenze reali delle comunità e di quelle dei loro sottoposti.

Concludo citando le parole del giurista Antonio Cassese, che sono alla base per una società civile che vuole essere tale e non può permettersi ingiustizie e/o violazioni dei diritti costituzionali: "I diritti se non onorati rimangono parole nelle carte… a rischio altrimenti di rivelarsi un inganno di più…", e gli inganni prima o poi vengono alla luce.

Roberto Di Stefano
Segretario Nazionale Nuovo Sindacato Carabinieri
#ilsindacatodelcarabiniere

LO SPIGOLATORE

a cura del Dr. Domenico Caputo

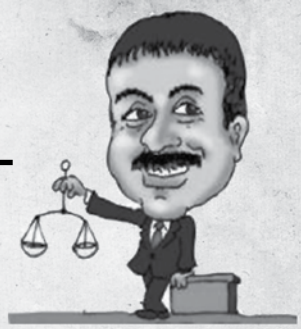

GIOSUÈ CARDUCCI E IL COLERA A PIANCASTAGNAIO

xx Siamo nell'anno 1854, nel mese di luglio, due navi napoletane provenienti da Marsiglia, dove imperversava il colera, attraccarono al porto di Livorno, contrassegnando l'inizio della diffusione dell'epidemia anche in Toscana, malgrado il governo granducale da Firenze avesse impartito subito precise istruzioni di carattere sanitario per contenere il flagello.

L'anno seguente sul Monte Amiata, fino a quel momento lasciato in pace, parimenti il morbo fece la sua comparsa nel periodo estivo. Ad essere colpita per prima fu la comunità di Santa Fiora; poi fu la volta d'Arcidosso e di Roccalbegna; quindi - sul versante senese - di Abbadia San Salvatore ed infine di Piancastagnaio, ridente cittadina dominata dalla poderosa Rocca degli Aldobrandeschi, dove il 12 agosto del 1855 un merciaio ambulante venne colto dal male e morì, seguito a breve da una povera donna del posto, stroncata dopo sette ore d'indicibili sofferenze.

Velocemente, come purtroppo ben sappiamo, l'epidemia si diffuse ed ebbe un effetto devastante sulla popolazione del borgo amiatino che non seppe reagire compostamente ed anzi, presa da indecisioni e superstizioni, respinse ogni senso di responsabilità fino a soffocare gli affetti. In tanti fuggirono dalle case rifugiandosi senza meta nei boschi vicini, lasciando insepolti i morti, rifiutando le prescrizioni dei medici ed arrivando perfino ad inveire contro di essi, come se fossero la causa dell'epidemia e non generosi soccorritori.

Addirittura è segnalato che all'inizio ci si era messo pure il gonfaloniere (praticamente il sindaco del borgo), tal Pietro Pellegrini, a favorire il contagio, quando, per un malinteso intento di favorire la popolazione, si era rifiutato di eseguire l'ordine di intimare ai possessori di maiali di allontanarli fuori dal paese e di rimuoverne il letame.

A Piancastagnaio proprio durante quella estate, proveniente dalla vicina Celle sul Rigo, esercitava la professione di medico condotto il dottor Michele Carducci, costretto spesso a cambiare di sede nelle varie città toscane per via delle sue pericolose tendenze carbonare, malviste ovviante dal governo di Firenze.

Con lui c'era anche la sua famiglia e, quindi anche i figli Dante e Giosue, che viceversa come sappiamo in pieno contrasto con il padre, erano di accesa tendenza repubblicana.

L'opera pur instancabile del dott. Michele, affiancato dal dott. Francesco Barbini, non po-

teva far fronte completamente all'emergenza ed allora il Municipio di Piancastagnaio fece appello a quei pochi cittadini che non avevano perso la testa e che si stavano già prodigando, sia pure non coordinati, verso i colpiti dal colera.
Compiti di questi benemeriti volontari, organizzati in cosiddette Commissioni, furono principalmente quelli di disinfettare le case, portare via i colpiti dall'epidemia, inumare i morti e provvedere all'igiene generale.
I fratelli Carducci che di buon grado avevano deciso di passare quell'estate a Piancastagnaio, risposero prontamente alla chiamata; in particolare Giosue, allora ventenne messa da parte la vita meditativa (studiava lettere) per quella attiva, non si risparmiò, sobbarcandosi i disagi anche di notte, tanto che i suoi compagni frequentemente lo esortavano a riposarsi almeno per qualche ora.
Non solo, il temperamento sanguigno che vedrà il Nostro, nel prosieguo di tempo, autore di mirabili ed intramontabili versi, si rivelò già in quei tragici giorni.
Giosue non mancava di rimproverare la viltà dei Pianesi e non si peritava di trattarli aspramente quando, ad esempio, non riusciva a persuadere le famiglie dei colerosi ad accettare i provvedimenti sanitari per comportarsi di conseguenza.
Il municipio lo incaricò anche di redigere un regolamento sanitario ad uso delle Commissioni di supporto e vigilanza, e che concerneva i commestibili, la nettezza esterna, il soccorso agli indigenti, la disinfestazione, l'inumanazione dei cadaveri ed altro.
Finalmente l'epidemia si arrestò verso l'inizio dell'autunno, certo anche grazie all'opera e all'assistenza dei due medici e dei generosi componenti delle Commissioni di volontari, ma si era lasciata dietro 600 vittime (la maggior pare dei corpi fu inumata in una fossa comune ricoperta da calce) su una popolazione di circa 2.000 abitanti.
Il Magistrato della Comunità (come dire la Giunta municipale), su proposta del Gonfaloniere, deliberò per riconoscenza una gratifica di lire 133,68 ciascuno a favore dei due medici ed espresse ufficialmente ai componenti delle Commissioni, quindi anche ai due fratelli Carducci, la piena soddisfazione e gratitudine per l'opera prestata durante la calamità.
Una particolare curiosità inquadra esattamente l'ambiente nauseante nel quale i volontari erano costretti ad operare; anche a loro fu riconosciuto un piccolo vantaggio economico e cioè per poter sopportare l'aria velenosa che aleggiava fu permesso a questi assistenti di poter prelevare dei sigari a spese del comune per poter fumare gratis.

Alla fine di quell'estate "tribolata", Giosue tornò a Pisa per completare gli studi laureandosi, il dott. Michele dopo pochi mesi lasciò anche lui Piancastagnaio avendo vinto la condotta di Santa Maria a Monte, comune nei pressi di Pisa dove nel 1857 il fratello Dante, di due anni più grande di Giosue, in circostanze ancora non del tutto chiarite morì suicida.

tribuna finanziaria

è una rivista a carattere tecnico-professionale, periodico bimestrale, economico - giuridico - tributaria e di prassi amministrativa, Organo ufficiale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari C.U.G.I.T., della Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P., del Tribunale Arbitrale per l'Impresa il Lavoro e lo port TAILS. Edita sotto l'alto patrocinio dell'U.F.E. (Unione del Personale Finanziario in Europa) e dell'A.N.A.Fi. (Associazione Nazionale per l'Assistenza ai Finanziari e ai Pubblici Dipendenti dello Stato e del Parastato)

Comitato tecnico scientifico	
- Amedeo Luciano	Avvocato, Colonnello della Guardia di Finanza, Com.te Gruppo Repressione Frodi Napoli, Revisore contabile
- Armosino Maria Teresa	Onorevole, Avvocato, già Sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze e già Presidente della Provincia di Asti
- Arrighi Alessandro	Professore associato di Economia Aziendale, Dottore commercialista, esperto di risanamenti di gruppi industriali di rilevanza nazionale Componente del Direttivo Nazionale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari -C.U.G.I.T.
- Barbera Francesca	Avvocato civilista
- Baresi Virgilio baresi@mbox.opencom.it	Commendatore della Repubblica, Segretario Generale dell'Istituto Nazionale dei Revisori Contabili, Presidente della Fondazione Cesare Orsini, Presidente delle Emittenti televisive Rete Brescia e RTB International
- Bellotti Alberto	Presidente Associazione Insigniti al Merito della Repubblica Italiana sezione di Milano. Generale dell'Arma dei Carabinieri (Ar.)
- Butera Guido	Già Direttore dell'Ufficio Successioni di Milano
- Busetto Bruno	Dottore in Giurisprudenza - Criminologo
- Campanaro Alessandro campale@tiscalinet.it	Funzionario della Direzione Generale delle Entrate della Lombardia - Area consulenza giuridica - Ufficio fiscalità generale
- Canfora Giovanni	Dirigente Ministero dell'Università e della Ricerca
- Caputo Domenico	Componente della Commissione Tributaria Regionale delle Marche. Già Segretario Generale della Commissione Tributaria Centrale - Avvocato.
- Ciarlitto Grazia	Avvocato Civilista, consigliere C.U.G.I.T., Giudice tributario presso la Commissione Tributaria provinciale di Prato
- De Tilla Maurizio Avvocato	già Presidente Fondo di Previdenza Ordine forense
- Fiore Francesco	Giudice Tributario Segretario Nazionale della Confederazione Giudici Tributari C.U.G.I.T. di Giudice di Pace-C.G.d.P.
- Furia Enrico info@worldbusinesslaw.net	Professor of World Business Law, School of World Business Law, Member of the International Chamber of Commerce
- Gallo Graziano	Tributarista, già maggiore della Guardia di Finanza e Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Gargani Giuseppe	Onorevole, Presidente della Commissione Giuridica dell'Unione Europea, Avvocato
- Gasparro Avv. Giulio	Avvocato penalista, patrocinante in Cassazione. Cultore della materia in Procedura Penale e Diritto Penale sostanziale, con particolare riferimento al Diritto Penale dell'Ambiente, Diritto Penale Fallimentare e Diritto Penale Tributario
- Germi Carlo gcmga@tiscalinet.it	Già Colonnello della Guardia di Finanza - Comandante Provinciale Ancona
- Avv. Gennaro Gisonna	esperto in diritto fallimentare, diritto del lavoro e diritto del Trust
- Avv. Paolo Giordani	Presidente IDI Istituto diplomatico Internazionale Giurista internazionale con esperienze professionali in italia, Inghilterra, Svizzera ed Hong Kong.
- Guazzone Franco frguazzone@tin.it	Funzionario (ar) della Direzione Regionale del Territorio della Lombardia
- La Spina Emilia Maria	Avvocato Penalista
- Leo Maurizio	V. Presidente della Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria - Tributarista. Già Direttore Centrale del Dipartimento Affari Giuridici e Contenzioso del Ministero delle Finanze, Giudice Tributario. Prorettore della scuola superiore dell'economia e delle finanze presso il ministero dell'economia e delle Finanze.
- Marchioni Giuseppe	Dottore Commercialista, Tributarista
- Mariano Marco	Dottore Commercialista, Avvocato tributarista, Cap.(c) della Guardia di Finanza, Componente centro studi giuridici della C.U.G.I.T.
- Marongiu Gianni	Avvocato patrocinante in Cassazione già componente della Commissione Finanze
- Melani Carla	Avvocato. Formatore della figura professionale dell'Amministratore di Condominio Presidente Regionale Lazio del Tribunale Arbitrale per l'Impresa, il Lavoro e lo Sport -TAILS
- Marzano Antonio	Professore, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro CNEL
- Molgora Daniele	Dott. Commercialista, già Deputato e Sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze, Presidente della Provincia di Brescia
- Maruggj Gregorio	Dottore in Economia e Commercio già giudice tributario in Roma
- Pasero Giuseppe	Presidente del Movimento Italiano Dirigenti Amministrazioni Stato - M.I.D.A.S. - Avvocato Tributarista
- Avv. Messina Gabriele	Avvocato cassazionista con oltre 20 anni di esperienza nelle materie civile, penale e tributario. Mediatore specializzato in materia civile e societaria; Arbitro della Camera di Commercio di Modena; ex Conciliatore della Consob; ex Arbitro della Consob.
- Pinardi Franco Antonio	Segretario Generale: Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari - C.U.G.I.T., e Confederazione Giudici di Pace - C.G.d.P., Presidente Nazionale del Tribunale Arbitrale per l'Impresa il Lavoro e lo Sport, Giornalista, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.
- Rana Maurangelo	Già Funzionario Tributario gestione accertamento, sanzioni e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Regionale Lombardia. Avvocato esperto in diritto tributario
- Rivolta Dario	Onorevole, componente della Commissione Esteri ed Affari Comunitari della Camera dei Deputati, Presidente del Comitato della Commissione Esteri per gli Enti Internazionali Esteri - Consulente internazionale
- A Dott.ssa Aurora Renga	Dottore commercialista, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili del Tribunale di Napolurora Renga Dottore commercialista, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli.
- Rustichelli Roberto	Presidente del Comitato della Commissione Esteri per gli Enti Internazionali Esteri - Consulente internazionale. Presidente del Tribunale delle Imprese Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Verona. Magistrato. Presidente Antitrust.
Prof. Giancarlo Senese	Docente a contratto presso la Scuola superiore di Economia e delle Finanze – "Ezio Vanoni", presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Professore a contratto presso l'Università di Salerno – Facoltà di Economia e Commercio; CEO di Agenzia per lo Sviluppo del Mezzogiorno e del Mediterraneo – Ente No-profit, per il monitoraggio, individuazione ed utilizzo dei Fondi UE diretti ed indiretti con sede in Roma. Docente presso l'Università Federico II – Facoltà di Scienze Politiche in Economia e gestione delle imprese ed impianti sportivi.
- Scotti Vincenzo	Onorevole, Prof. Dr. Presidente della Link Campus University of Malta, con sede in Roma
- Simonazzi Roberto	Giudice Tributario, Dottore Commercialista e Revisore contabile, Pubblicista
- Trincanato Stefania	Avvocato, Presidente della Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P.
- Villani Maurizio	Avvocato - Tributarista
- Vingiani Luigi	Avvocato, Giudice di Pace, Segretario Nazionale della Confederazione Giudici di Pace-C.G.d.P.
- Zarri Massimiliano	Avvocato, Funzionario del Parlamento Europeo, Docente per la scuola diretta ai fini speciali dell'università di Modena, Presidente PROMHUS

GOVTECH
DISTRICT

IL PRIMO CENTRO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE DI ENTI ISTITUZIONALI ED IMPRESE

BUSINESS INNOVATION CENTER

WWW.GOVTECHDISTRICT.XYZ

EDITO SOTTO L'ALTO PATROCINIO

DELL'UFE – UNIONE DEL PERSONALE FINANZIARIO IN EUROPA E ORGANO UFFICIALE DELLA CONFEDERAZIONE UNITARIA GIUDICI ITALIANI TRIBUTARI – C.U.G.I.T., DELLA CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE – C.G.D.P. E DEL TRIBUNALE ARBITRALE PER L'IMPRESA IL LAVORO E LO SPORT – T.A.I.L.S.

ufe Union des Finanzpersonals in Europa

Confederazione Giudici di Pace Magistratura di Pace

C.U.G.I.T. Giudici Tributari

TRIBUNALE ARBITRALE PER L'IMPRESA IL LAVORO E LO SPORT

SOLUZIONI servizi SRL